

RISERVA NATURALE REGIONALE
LAGO DI PENNE

piano di assetto naturalistico

Volume settimo

NORMATIVA E REGOLAMENTI

REGIONE ABRUZZO
RISERVA NATURALE REGIONALE LAGO DI PENNE

Ente gestore: Comune di Penne

Comitato di gestione

COMUNE DI PENNE: Prof. Lucio Marcotullio, Presidente

CONSORZIO DI BONIFICA VESTINA: Ing. Lucio Pulini

WWF ITALIA: Dott. Osvaldo Locasciulli

ASSOCIAZIONE NATURA

Direttore della Riserva

Fernando Di Fabrizio

Gestione: Coop. Cogecstre

Piano di Assetto naturalistico

Art. 4 L. R. n. 26 del 29 maggio 1987

quarto aggiornamento

Volume settimo: *normativa e regolamenti*

Coordinamento urbanistico e istituzionale

Arch. Walter Silvani, Assessore Urbanistica Comune di Penne

Coordinamento scientifico

Dott. Osvaldo Locasciulli, WWF Italia

Tecnici incaricati

Arch. Pasqualino La Rovere

Dott.ssa Mariagrazia Possenti

Cartografia a cura della Coop. COGECSTRE

Geom. Claudio Giancaterino

Geom. Lores Tontodimamma

Ing. Giampiero Zenone

Redazione

Coop. COGECSTRE

65017 Penne (PE)

In copertina: *cartina della Riserva Naturale Lago di Penne*

INDICE

Introduzione	4
Norme tecniche di attuazione	12
Organizzazione della struttura operativa	46
Regolamento per la fruizione turistica	49
Regolamento per la ricerca scientifica	52
Regolamento per le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive	54
Regolamento per l'esercizio della pesca	55
Regolamento per gli indennizzi per i mancati tagli boschivi	61
Regolamento per l'uso del marchio della Riserva	63
Legge Regionale 12 aprile 1983, n. 18	67
Legge Regionale 29 maggio 1987, n. 26	135
Legge Regionale 30 novembre 1989, n. 97	139
Legge Regionale 18 giugno 1992, n. 44	140
Legge Regionale 7 settembre 1993, n. 50	156
Legge Regionale 21 giugno 1996, n. 38	162
Legge Regionale 17 dicembre 1996, n. 136	194
Legge Regionale 9 aprile 1997, n. 35	204
Legge Regionale 29 novembre 1999, n. 122	208
Convenzione per l'affidamento in concessione	216

INTRODUZIONE

Principio ispiratore della Variante al Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Regionale del Lago di Penne è quello di uno strumento di pianificazione capace di operare scelte di tutela e di gestione, in cui al concetto di “conservazione” intesa come atto vincolistico, si tende a sostituire quello di “conservazione” quale espressione di un momento dinamico, evolutivo di crescita e di sviluppo sostenibile.

Un piano, quindi, in grado, attraverso la regolamentazione, la pianificazione del territorio e la programmazione delle azioni, di essere strumento di disciplina e di indirizzo, più che strumento di sola o prevalente proibizione.

D'altra parte nel caso della Riserva del Lago di Penne, si passa da una fase in cui il vincolo è servito soprattutto a far maturare una coscienza ambientalista e di tutela del territorio (si pensi alla nascita di un'associazione di residenti entrata a far parte del Comitato di Gestione della Riserva), ad una fase in cui la “partecipazione” deve tendere, attraverso un rapporto sinergico tra i vari interessi, a ridurre le conflittualità e ad intraprendere un percorso in cui ogni attore è parte propositiva ed attiva di azioni positive.

Gli stessi incontri organizzati con residenti, rappresentanti dell'associazione, dell'Ente Gestore e dell'Amministrazione Comunale, hanno perseguito l'obiettivo di comporre le istanze dei vari soggetti portatori d'interessi, attorno al progetto “partecipato” del nuovo Piano.

La scommessa è quella di un'Area Protetta che venga percepita come “valore aggiunto” e non “detrattore”, in grado di offrire, soprattutto ai residenti, nuove opportunità economiche, sociali ed ambientali.

La perimetrazione di piano

Il territorio oggetto del piano è quello costituito dall'area della Riserva, così come istituita dalle leggi regionali n. 26/'87 e n. 97/'89, e dalla "fascia di rispetto" definita ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge istitutiva n. 26/'87.

Se per quanto riguarda l'Area Protetta la disciplina degli usi e delle attività è individuata in relazione alle normative di cui alle leggi istitutive, alla L.R. 21 giugno 1996 n. 38, alla Legge Quadro 6 dicembre 1991 n. 394, nonché dalle direttive comunitarie, per la fascia di rispetto, intesa come "buffer zone" o zona contigua del territorio protetto, più delicata è complessa è la definizione di una regolamentazione capace di assicurare una corretta transizione dalla disciplina interna a quella esterna e capace di fronteggiare le pressioni derivanti dai processi di urbanizzazione.

Ciò significa che per le trasformazioni ammissibili in questa porzione di territorio a quanto prescritto al Titolo VII della L.R. 12 aprile 1983 n. 18 e successive, sulla "tutela e trasformazione dei suoli agricoli", occorre integrare una disciplina a carattere ambientale-paesaggistica che facciano di questa area elemento di protezione ed al tempo stesso di supporto e potenziamento dei valori dell'area protetta.

Approccio metodologico ed evoluzione della cultura del piano

Approccio esclusivo

Base essenziale per pianificare il paesaggio, sono le indagini e le analisi, da effettuare con la necessaria precisione, con l'aiuto di specialisti e con le opportune catalogazioni finali (fase di ricerca, mappatura ed interpretazione dei dati naturali e culturali).

Questo tipo di approccio tende essenzialmente ad assicurare la separazione spaziale degli usi, delle attività, escludendo da determinate aree quegli usi e quelle attività che possono produrre inaccettabili trasformazione dei suoli e delle risorse presenti.

Il prodotto di questo tipo di approccio è in genere una *carta delle aree omogenee* (zonizzazione): suddividere il territorio

sulla base dei suoi caratteri (vocazioni e repulsioni) in zone tendenzialmente omogenee, significa aver costruito la base del piano, sulla quale non resterà che elaborare una serie di indicazioni operative (norme d'intervento).

La stessa L. 394/1991 ricalca tale orientamento suggerendo (art. 12) per la redazione del piano del parco, la suddivisione del territorio in base al diverso grado di protezione: "riserve integrali", "riserve generali orientate", "aree di protezione", "aree di promozione economica e sociale", indicando, quindi, per ognuna di queste aree le limitazioni ed esclusioni da adottare.

Va detto che la strategia della separazione e spesso necessaria a salvaguardia di valori ambientali (divieto di edificazione lungo le coste e i fiumi).

Approccio inclusivo

La difesa della qualità ambientale richiede però spesso strategie d'integrazione, contro le tendenze all'eccessiva specializzazione funzionale.

La ricerca delle differenze e delle eterogeneità che alimentano le dinamiche interattive interne agli ecosistemi ed ai paesaggi, diventa più importante dell'individuazione dei confini che dividono o potrebbero dividere le diverse zone omogenee.

La individuazione quindi di quei sistemi naturali che costituiscono linee di connessione tra le diverse parti del territorio conferendo ad essa l'unitarietà paesistica ed ecosistemica, sembra più importante della individuazione e quindi esclusione degli usi e delle attività incompatibili.

La pianificazione paesistica quindi sposta la sua attenzione sulle "unità di paesaggio" e sulle "reti ambientali"; le prime concepite come ambiti all'interno dei quali le relazioni tra le varie componenti (eterogenee fra loro) determinano una propria specificità, e le seconde individuate come tessuto connettivo delle unità stesse.

È proprio questo secondo tipo di approccio, sicuramente più difficile anche perché meno esplorato, che si è sperimentato, nel caso del Piano di Assetto della Riserva del Lago di Penne operando una ricerca di elementi fondamentali di articolazione del paesaggio e degli ecosistemi, attraverso una individuazione

delle strutture guida del paesaggio:

- *rilievo*: crinali, dorsali di collina, cocuzzoli, bordi di terrazzamenti, scarpate, margini di valle;
- *corpi idrici*: ruscelli e torrenti, margini dei fiumi e dei canali, margini del lago;
- *confini*: margini di boschi, confini tra insediamenti e spazi aperti, confini agricoli;
- *oggetti di origine antropica*: strade, sentieri, edifici, recinzioni.

Il Piano dovrebbe tendere alla ricucitura ed alla ricostituzione, lì dove non più visibili perché cancellati dalla mano dell'uomo o dalla non manutenzione, di questi elementi essenziali del paesaggio.

La scala d'intervento anche se più ridotta, rispetto a quelle di solito impostate per una lettura delle "Unità di Paesaggio", ha consentito la individuazione di quattro unità (o sub-unità alla scala territoriale):

UPI *del lago*, coincidente con l'area della Riserva e cuore del territorio in esame;

UP2 *della vegetazione arborea ed arbustiva spontanea* quale struttura di sostegno dell'intero paesaggio;

UP3 *del territorio agricolo* quale tessuto prevalente del paesaggio;

UP4 *del territorio agricolo di margine*, quale elemento esterno all'ambito di piano e frapposto tra le precedenti tre unità e la frangia esterna della città.

Obiettivi del piano

Obiettivo del piano è attivare quelle azioni di tutela e conservazione dei valori naturali e culturali presenti sul territorio, nonché quello di favorire azioni tendenti a migliorare le relazioni tra le varie componenti del paesaggio naturale-naturale, naturale-culturale, culturale-culturale, allo scopo di innescare processi di salvaguardia del territorio sotto il profilo, idrogeologico, paesaggistico, e di sviluppo delle attività agricole, turistiche.

Funzione del piano

Funzione di coordinamento strategico di una molteplicità di politiche diversificate (agricole, forestali, turistiche, trasporto, urbanistiche ecc.) che consenta di anticipare e controllare i pro-

cessi di trasformazione, frenando gli sviluppi indesiderabili e favorendo quelli desiderabili.

Disciplina degli usi e delle attività differenziata in funzione dei caratteri e delle condizioni specifiche dei siti e delle risorse.

Stimolo dell'iniziativa privata a partecipare fattivamente alla realizzazione di azioni positive sul territorio tendenti al ripristino e potenziamento degli elementi del paesaggio agrario e degli spazi naturali.

Contenuti del piano

Il piano ridefinisce le perimetrazioni delle aree omogenee, sulla base delle unità paesaggistiche elementari individuate attraverso l'analisi vocazionale delle diverse parti di territorio.

Individua nuove aree a massimo grado di protezione, corrispondenti alle zone boscate e di vegetazione ripariale, attribuendo ad esse funzioni di connessione visiva e funzionale tra la zona di Riserva A e la restante parte di territorio prevalentemente agricolo, all'interno del quale oltre che ad assumere un'importante valenza dal punto di vista paesaggistico, costituiscono *corridoi ecologici*, essenziali dal punto di vista della protezione dei pendii da movimenti erosivi e di riduzione della erosione eolica in agro-sistemi aperti e degli spostamenti faunistici.

Gli elementi di vegetazione che si decide di conservare devono essere opportunamente collegati fra di loro e con i boschi mediante un sistema a rete (siepi) e puntiforme (macchie), utilizzando specie locali e con un armonico inserimento nel paesaggio. Per cui strade e sentieri sul lato esterno delle curve ed i corsi d'acqua, sulle rive concave, possono essere piantumati con vegetazione arborea ed arbustiva.

Anche al margine dei boschi, lì dove manca, può essere ricostruita una fascia di transizione arborea-arbustiva-erbacea, con un massimo di potenzialità biologica, contribuendo così ad assicurare adeguata possibilità di rifugio per la fauna.

Il Piano, fornisce indicazioni, come ulteriore elemento di relazione e di ricucitura tra le diverse parti del territorio, sui percorsi ciclabili, sul prolungamento dei sentieri vita e sentieri natura, dotate di zone di sosta, attrezzate per le attività ricreative e di ristoro nei punti di maggiore interesse paesaggistico e naturalistico. Tali percorsi unitamente ai sistemi di accesso all'a-

rea, alle strade, ai parcheggi disegneranno la “mobilità” all’interno del territorio e costituiscono un fondamentale elemento di articolazione del paesaggio e degli ecosistemi. Il piano individua altresì le presenze di alberi isolati di pregio.

Altre indicazioni vengono fornite sulle aree e sulle funzioni legate alla fruizione turistica-ricreativa: aree pic-nic, strutture ricettive, campeggi. Lo sviluppo dei flussi turistici può essere l’occasione per attività di agriturismo, per uno sbocco di produzioni locali (marchio di qualità dei prodotti), incoraggiate da una nuova domanda.

Particolare attenzione il piano rivolge al rapporto tra agricoltura ed ambiente tra una politica agraria ed una paesistica nell’ambito di una disciplina d’uso del suolo che ha come finalità la promozione e la valorizzazione delle attività agricole e delle attività direttamente connesse all’agricoltura, secondo le specifiche potenzialità produttive presenti nelle varie parti del territorio. La rivoluzione tecnologica che negli ultimi cinquanta anni ha comportato in agricoltura metodi di coltivazione intensiva ha creato problemi di degrado ambientale tanto che negli ultimi anni, in molti paesi gli obiettivi di politica agraria si sono ampliati fino a comprendere anche obiettivi di tipo paesistico, per cui regolamentazione sui pesticidi, sui concimi chimici, agricoltura biologica attenzione alle misure colturali sono diventati principi generali per assicurare l’equilibrio ecologico nelle campagne.

Relativamente ai corpi d’acqua, ogni misura per la regolazione delle acque deve essere sottoposta ad accurato esame preliminare, per evitare modifiche nocive al paesaggio ed agli ecosistemi. Mentre, gli interventi di sistemazione idraulica dovrebbero costituire occasioni per creare condizioni biologiche più equilibrate, arricchire il paesaggio e recuperare precedenti situazioni di degrado. In generale, risulta conveniente, anche ecologicamente, sfruttare tutte le possibilità d’invaso delle acque, che migliorano il bilancio idrico del suolo e diminuiscono la velocità di deflusso dei corsi d’acqua. Importante per l’equilibrio ecologico delle campagne, è la presenza di un altro biotopo quale sono gli stagni ed acquitrini, già abbastanza presenti sul territorio.

Rapporto con il Piano Territoriale Provinciale

Così come ribadito la Conferenza di Rio nel 1992, le politiche dei parchi e più in generale delle aree protette, hanno poche speranze di successo se non si inseriscono in politiche di difesa ambientale estese all'intero territorio, rischiando altrimenti l'"insularizzazione" che da santuari della natura li porti a trasformarsi in isole assediate da contesti crescentemente ostili, con un forte e progressivo impoverimento biologico. D'altra parte, la ricerca di forme sostenibili di sviluppo si pone solo a livello di vaste aree territoriali e non è confinabile all'interno di un'area protetta.

Il P.T.P. prevede all'art. 127 lo Schema Direttore del parco attrezzato del fiume Tavo che per il terzo tratto recita "a partire dal lago di Penne, dovranno essere attuati interventi di manutenzione, orientati a salvaguardare la struttura percettiva del paesaggio fluviale, migliorandone la leggibilità, la varietà e la continuità d'immagine".

Le Norme Tecniche di Attuazione

Attraverso le N.T.A. Il piano riformula per gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizio, la nuova disciplina.

Le nuove zone omogenee sono:

- **Zona A di conservazione:** corrisponde alla porzione di area quale individuata dall'art. 2 della L.R. 29.05.1987 n. 26 e dalla L.R. N. 97/89;
- **E/5 zona agricola di rispetto e tutela ambientale-paesaggistica 1;**
- **E/6 zona agricola di rispetto e tutela ambientale-paesaggistica 2;**
- **E/7 zona agricola di riequilibrio ambientale-paesaggistico;**
- **E/8 zona agricola di recupero edilizio-ambientale-paesaggistico;**

Le sigle adottate seguono l'ordine stabilito in sede di Variante al Prg di Penne, in corso di approvazione, per le zone agricole.

Per le zone A rimane il vincolo di inedificabilità, il quale è esteso anche alle zone E/7.

Nelle zone E/5, sono consentite le nuove costruzioni, con le prescrizioni contenute nella norma sulle tipologie edilizie, considerando l'unità minima aziendale pari a 3 Ha riducibile ad 1 Ha in regime di convenzione attraverso la quale il concessionario si impegna ad effettuare opere di ripristino e potenziamento degli elementi del paesaggio agrario e degli spazi naturali e ad accendere servitù di passaggio su sentieri interpoderali di proprietà.

Nelle zone E/6, sono consentite le nuove costruzioni con le prescrizioni contenute nella norma sulle tipologie edilizie; considerando l'unità minima aziendale pari a 1 Ha; potranno essere realizzate costruzioni con destinazione artigianale, commerciale, di servizio se in regime di convenzione attraverso la quale il concessionario si impegna ad effettuare opere di ripristino e potenziamento degli elementi del paesaggio agrario e degli spazi naturali e ad accendere servitù di passaggio su sentieri interpoderali di proprietà.

Nelle zone E/7, non sono consentite nuove edificazioni, mentre sono consentiti interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Nelle Zone E/8 sono previste misure di agevolazione per i fabbricati esistenti in termini di ampliamento e di destinazioni d'uso. Le nuove edificazioni sono soggette a quanto previsto per le zone E/5.

In deroga alle norme generali, il piano prevede la realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo delle attività di ricerca, di educazione ambientale e di fruizione turistica, regolati da schede guida che ne definiscono destinazioni e dimensioni.

Lo strumento delle convenzioni, oltre che consentire al residente di rendersi partecipe e promotore delle trasformazioni a carattere ambientalistico-paesaggistico, conferisce al Piano il necessario grado di flessibilità attraverso il quale perseguire i propri obiettivi nel tempo, consentendo valutazioni e verifiche che tengano conto delle priorità e del contesto, nel momento in cui la proposta viene inoltrata.

Il Piano diviene quindi uno strumento aperto e non irrigidito da decisioni preordinate e vincolanti nel tempo.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

TITOLO PRIMO

Norme generali

Art. 1

Premessa

- 1) Le presenti norme di variante generale al Piano di Assetto Naturalistico (in seguito PAN) valgono quale integrazione e modifica delle specifiche previsioni contenute nei Piani di Assetto Naturalistici in vigore.

Art. 2

Oggetto del Piano

- 1) Sono oggetto del piano:
 - a. il territorio della *Riserva Naturale Controllata "Lago di Penne"* (in seguito detta Riserva) costituito dall'area indicata dall'art. 2 L.R. 29.05.1987 n. 26, così come successivamente integrata ed ampliata, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 30.II.1989 n. 97;
 - b. i terreni ricadenti nella *fascia di rispetto* istituita ai sensi dell'art. 4 della L.R. 29.05.1987 ed individuata nella cartografia allegata al PAN.
In seguito l'insieme delle due aree sarà detto "*Ambito di Piano*"

Art. 3

Elementi costitutivi del Piano

- 1) Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Variante generale al PAN:
 - a. le relazioni contenenti le analisi degli aspetti naturalistici e dell'uso antropico; i criteri e gli indirizzi gestionali delle attività e delle trasformazioni del territorio; le indicazioni degli interventi secondo il quadro di dettaglio e le relative schede-guida:
 - Analisi del territorio (volume primo);
 - Progetti avviati (volume secondo);
 - Quadro degli interventi (volume terzo);
 - Piano di Gestione Forestale (volume quarto);
 - L'agricoltura biologica (volume quinto);

- La fauna a rischio (volume sesto).

b. le presenti Norme Tecniche di Attuazione e gli allegati (volume settimo): A (organizzazione della struttura operativa); B (regolamento per la fruizione turistica); C (regolamento per la ricerca scientifica); D (regolamento per le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive); E (regolamento per l'esercizio della pesca); F (regolamento per gli indennizzi per i mancati tagli boschivi); G (regolamento per l'uso del marchio della Riserva).

c. la documentazione cartografica composta da n. 12 tavole: Carta n. 1 Piano Paesistico Regionale e Piano Territoriale Provinciale; Carta n. 2 Geologia; Carta n. 3 Uso del suolo; Carta n. 4 Piano di Gestione Forestale (tavola 1 carta geomorfologica); Carta n. 5 Piano di Gestione Forestale (tavola 2 carta della vegetazione); Carta n. 6 Piano di Gestione Forestale (tavola 3 carta delle classi di trattamento); Carta n. 7. Proprietà private; Carta n. 8 Corridoi biologici; Carta n. 9 Mobilità e proprietà pubbliche; Carta n. 10 Unità di paesaggio; Carta n. 11 Zonizzazione; Carta n. 12 Interventi.

d. le schede progetto allegate alle presenti norme tecniche di attuazione.

Art. 4

Funzioni del Piano

- 1) Funzione di coordinamento strategico di una molteplicità di politiche diversificate (agricole, forestali, turistiche, trasporto, urbanistiche ecc.) che consenta di anticipare e controllare i processi di trasformazione, frenando gli sviluppi indesiderabili e favorendo quelli desiderabili.
- 2) Disciplina degli usi e delle attività differenziata in funzione dei caratteri e delle condizioni specifiche dei siti e delle risorse; disciplina delle attività in accordo con la legislazione comunitaria relativa ai siti Natura 2000 (ZPS, SICp, ZSC) e alle IBA con particolare riferimento all'art. 4 della Direttiva 79/409 CEE e all'art. 6 della Direttiva 92/43 CEE.
- 3) Stimolo dell'iniziativa privata a partecipare fattivamente alla realizzazione di azioni positive sul territorio tendenti al ripristino e potenziamento degli elementi del paesaggio agrario e degli spazi naturali.

- 4) Il Piano di Assetto Naturalistico costituisce strumento di riferimento per tutti gli usi e per tutte le attività comportanti trasformazioni, anche temporanee, nel territorio di cui all'art. 2.

Art. 5

Rapporti coi precedenti P.A.N.

- 1) La presente Variante generale al Piano di Assetto Naturalistico deve intendersi quale integrazione e modifica dei Piani di Assetto Naturalistici in vigore.
- 2) Ove insorgessero interpretazioni contrastanti tra corrispondenti previsioni contenute nei diversi piani, sono da ritenersi prevalenti, in prima istanza, le presenti norme, ovvero, in seconda istanza, quanto stabilito in merito dal Comitato di Gestione di cui al successivo art. 7.

Art. 6

Rapporti con gli strumenti urbanistici

- 1) In conformità con quanto stabilito dall'art. 22 comma 5 L.R. 21.06.1996 n. 38 e dall'art. 7 L.R. 29.05.1987 n. 26, le previsioni e le conseguenti norme tecniche di attuazione del Piano di Assetto Naturalistico costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica di livello comunale e sovracomunale.
- 2) Per quanto non espressamente in contrasto con il presente Piano, trovano applicazione le disposizioni dettate dal P.R.G. del Comune di Penne disciplinanti l'edificazione in zona agricola E/I.
- 3) Si ritengono recepite le osservazioni accolte o parzialmente accolte presentate al nuovo PRG del Comune di Penne assunte con deliberazione del Consiglio Comunale n.58 del 20-21/novembre/1993 (Allegato C).

Art. 7

Ente gestore e Comitato di gestione

- 1) In applicazione dell'art. 21 primo comma della L.R. 21.06.1996 n. 38 e ai sensi dell'art. 3 della L.R. 29.05.1987 n. 26, la gestione della Riserva è demandata al Comune di Penne in qualità di Ente Gestore. L'Ente Gestore provvede:
 - a. alla costituzione ed alla nomina dei componenti del Comitato di Gestione, a cui sono affidati compiti amministra-

tivi e di gestione finanziaria, di coordinamento e controllo delle attività tecnico-scientifiche, di sorveglianza, nonché, le funzioni di controllo e di vigilanza di cui al successivo art. 9.

b. alla definizione delle forme e dei modi di gestione operativa della Riserva, secondo quanto stabilito dal Piano di Assetto Naturalistico, ed in particolare, nell'allegato A, avvalendosi di operatori qualificati e con specifiche competenze.

- 2) Tutti gli atti amministrativi aventi come riferimento il territorio oggetto del presente Piano che devono essere emanati da autorità diverse dal Comitato di gestione, devono essere preventivamente concordati con quest'ultimo.
- 3) Il Comitato di gestione ha potere di vigilanza sulle attività che si svolgono all'interno della Riserva e del territorio ricompreso nella fascia di rispetto, sia in senso materiale che nell'esercizio di funzioni amministrative da parte di soggetti pubblici.

Art. 8

Sanzioni

- 1) Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale, di cui all'art. 18 della legge 08.07.1986 n. 349, e le sanzioni previste al riguardo dalle leggi vigenti in materia, a chiunque violi le norme del presente Piano è applicata una sanzione pecuniaria la cui entità sarà proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, tenuto conto:
 - a.** della natura, della specie, dei mezzi, del tempo, del luogo e della modalità dell'azione;
 - b.** dell'entità del danno effettivamente cagionato;
 - c.** del pregio del bene danneggiato.
- 2) Competente all'irrogazione della sanzione pecuniaria è il Comitato di gestione il quale si avvale, a tal fine, di personale appositamente autorizzato.
- 3) I proventi delle sanzioni sono devoluti alla Regione Abruzzo e da questa utilizzati esclusivamente ai fini della gestione dell'Area protetta.

TITOLO SECONDO

Uso del territorio

Art. 9

Autorizzazioni

- 1) Qualsiasi attività o intervento che comporti trasformazione urbanistica edilizia all'interno del territorio oggetto del presente piano e in ogni caso forme di fruizione o di uso in essa ricadente, sono disciplinati dalla presente normativa anche tramite appositi regolamenti e, nel rispetto delle competenze all'uopo stabilite dalle leggi o regolamenti vigenti, sono sottoposti al controllo del Comitato di gestione e subordinati in ogni caso al parere favorevole dello stesso. Qualora tale parere non venga fornito entro centottanta giorni dalla domanda, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto del Comitato davanti ai competenti organi amministrativi e giurisdizionali.
- 2) Nell'esplicarsi delle funzioni di controllo e vigilanza il Comitato, ove ne ravvisi l'opportunità, all'esito di apposite verifiche potrà impartire prescrizioni e divieti nella realizzazione di interventi di trasformazione del territorio ricompresso dell'Ambito di piano o di svolgimento di attività di qualsiasi genere che siano in contrasto con le finalità istitutive della stessa.
- 3) Nell'espletamento dei compiti istituzionali, cui preposto ai sensi dell'art. 7, il Comitato di gestione dovrà tenere conto dei principi e delle direttive in materia di decoro dell'ambiente, di tutela e di sviluppo del verde, di tutela delle riserve boschive, di tutela dell'ambiente in osservanza della legislazione e gli orientamenti nazionali e comunitari, al fine di valutare, insieme col valore architettonico, l'ambientazione delle opere proposte nel contesto naturale nonché la rispondenza degli interventi richiesti alle effettive necessità d'uso.

Art. 10

Zonizzazione

- 1) Ai fini della definizione degli usi, degli interventi e delle attività attuabili all'interno dell'Ambito di piano, e per graduarne le modalità di fruizione in rapporto alla compatibilità con le finalità istitutive della Riserva, il territorio suddiviso in ambiti

omogenei, in cui le destinazioni sono riferite alle attività agricole dirette e a quelle connesse con l'agricoltura, alle attività proprie della Riserva ed a quelle di tutela delle risorse naturali, ambientali e di uso del patrimonio insediativo.

Le zone omogenee sono riportate nella tav. II di cui al precedente art. 3. In particolare risultano individuate le seguenti zone:

- **Zona A di conservazione:** corrisponde alla porzione di area quale individuata dall'art. 2 della L.R. 29.05.1987 n. 26 e dalla L.R. N. 97/89;
- **E/5 zona agricola di rispetto e tutela ambientale-paesaggistica 1:** corrisponde alla porzione di area quale individuata nella tavola di piano n. II con colore viola chiaro.
- **E/6 zona agricola di rispetto e tutela ambientale-paesaggistica 2:** corrisponde alla porzione di territorio individuata nella tavola n. II con colore giallo;
- **E/7 zona agricola di riequilibrio ambientale-paesaggistico:** corrisponde alla porzione di area quale individuata nella tavola di piano n. II con colore verde chiaro a righe azzurre;
- **E/8 zona agricola di recupero edilizio-ambientale-paesaggistico:** corrisponde alla porzione di area individuata sulla tavola di Piano n. II con retino a righe rosse.

Le sigle attribuite alle zone agricole ricadenti nel presente piano sono consecutive a quelle attribuite dalla Variante al Prg di Penne, in corso di approvazione.

Art. 11

Interventi urbanistico-edilizi: modalità e strumenti di attuazione

- 1) Nelle zone omogenee di cui al precedente articolo, il piano si attua, nell'ambito delle articolazioni funzionali e nel rispetto degli indici urbanistici ed edilizi, o per intervento diretto o tramite formazione di comparto.

- 2) Per intervento diretto previa:
 - a. denuncia di inizio attività (D.I.A.) di cui all'art. 2 comma 60 sub comma 11 della L. 23/12/1996 n. 662 e successive;
 - b. autorizzazione;
 - c. concessione gratuita in conformità alle presenti N.T.A. nei soli casi di cui all'art. 9 della L. n. 10/1977;
 - d. concessione onerosa in conformità alle presenti N.T.A., in tutti i casi in cui non è prevista la concessione gratuita.
 - e. formazione di comparto a concessione convenzionata di iniziativa privata, nei casi previsti dalla presente normativa.
- La valutazione della congruità della proposta è demandata al Comitato di Gestione.
- La validità della convenzione non può superare quella della concessione edilizia ovvero può essere estesa ad un periodo più lungo quando l'impegno assunto dal concessionario è relativo ad opere di tipo periodico (es. di tipo manutentivo);
- La concessione edilizia rilasciata in attuazione della Convenzione è condizionata alla realizzazione, entro i termini della sua validità, degli interventi previsti. Scaduti i termini, se gli impegni assunti non sono stati assolti, in tutto o in parte per inerzia del concessionario, ovvero se non vengono più rispettati, gli edifici eventualmente realizzati sono considerati non conformi al progetto approvato, e pertanto sono abusivi, per la parte eccedente gli indici di cui alle presenti norme.
- Qualora il concessionario fosse in grado di dimostrare che gli impegni contenuti nella Convenzione non sono stati assolti per motivi indipendenti dalla sua volontà, il Sindaco può concedere un nuovo termine, scaduto inutilmente il quale le parti realizzate in difformità sono considerate abusive a tutti gli effetti.

- Gli impegni e i vincoli previsti per le concessioni relative alle Convenzioni sono inseriti nell'atto unilaterale d'obbligo, da trasciversi a cura e spese del concessionario.
 - Il controllo degli adempimenti previsti dalla convenzione è demandato al Comitato di Gestione.
- 3) ai fini dell'applicazione degli indici urbanistici ed edilizi, va considerata l'ubicazione dell'intervento in relazione alla zona omogenea all'interno della quale essa ricade.
Ai fini del computo dell'area di proprietà da impegnare, essa può essere ricompresa in più zone omogenee.
- 4) Tutte le concessioni di nuova costruzione ed ampliamento rilasciate nelle zone di piano per le quali non è previsto il pagamento degli oneri, sono in ogni caso assoggettate ad atto unilaterale d'obbligo nei limiti indicati dall'ultimo comma dell'art. 10 - L. n 10 /77 con cui il concessionario richiedente si impegna per sé e per i suoi aventi causa a non vendere o affittare a terzi le unità così realizzate per un periodo di dieci anni dalla data di rilascio della concessione stessa.

Art. 12

Classificazione delle zone omogenee di piano:

- 1) Le perimetrazioni delle zone omogenee è redatta sulla base delle unità paesaggistiche elementari individuate attraverso la ricerca di elementi fondamentali di articolazione del paesaggio e degli ecosistemi delle diverse parti del territorio oggetto di piano, ovvero, in funzione delle caratteristiche fisiche, produttive ed ambientali.
- 2) *Zona A di conservazione*: corrisponde al territorio della Riserva ed è costituita essenzialmente dall'ecosistema lacustre in cui si riconoscono quali strutture guida del paesaggio i *corpi idrici* del Tavo, del Gallero e del Lago e le loro aree di pertinenza.
In questa zona, con le prescrizioni di cui al successivo articolo 13, sono consentiti gli usi e gli interventi compatibili con le finalità istitutive della Riserva e con quelle di cui all'art. 2 della L.R. n 38/1996.

- 3) *E/5 zona agricola di rispetto e tutela ambientale-paesaggistica 1:* sono i terreni direttamente confinanti con le zone A ed E/7, nei quali le strutture guida del paesaggio sono rappresentate dai *confini* (margini dei boschi, della vegetazione ripariale, confini agricoli).

A queste zone è demandata la funzione di filtro tra le zone a massimo grado di tutela ambientale-paesaggistica e quelle a prevalente uso agricolo.

In tale zona, con le prescrizioni di cui al successivo articolo 14, oltre agli usi agricoli, con particolare attenzione per il metodo di coltivazione biologico, sono consentiti quelli di fruizione turistica e sono ammessi interventi edilizi su edifici esistenti e di nuova edificazione. In regime di convenzione sono consentite attività non strettamente connesse con la coltivazione dei suoli quali ad esempio di natura commerciale, artigianale, turistica e di servizio.

- 4) *E/6 zona agricola di rispetto e tutela ambientale-paesaggistica 2:* sono i terreni più lontani dalla zona della riserva, ma non per questo meno coinvolti dal punto di vista ambientale e paesaggistico (la zona di Collalto); in tale zona si alternano aree in cui il paesaggio è monotono e piatto con aree ben dotate di essenze arboree ed arbustive; le strutture guida del paesaggio sono varie e vanno da quelle di *rilievo* (dorsali di collina, cocuzzoli) agli *oggetti di origine antropica* (strade, edifici) passando per quelle di *confine* (soprattutto agricole).

Sono confermati gli usi e gli interventi di cui ai precedenti punti con le prescrizioni di cui al successivo articolo 15.

- 5) *E/7 zona agricola di riequilibrio ambientale-paesaggistico:* corrispondono alle zone boscate e di vegetazione ripariale a cui attribuire massimo grado di protezione. La struttura guida prevalente è ovviamente del tipo di *confine*... Queste zone rappresentano elementi di connessione visiva e funzionale (corridoi ecologici) tra la Riserva e la restante parte del territorio. Non è consentita in queste zone nuova edificazione ad esclusione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente così come prescritto al successivo articolo 16.

- 6) *E/8 zona agricola di recupero edilizio-ambientale-paesaggistico*: sono queste zone in cui l'antropizzazione si presenta più consistente e le proprietà più frazionate, per cui si prevedono possibilità di intervento una tantum sul patrimonio edilizio esistente e su fondi liberi per nuove costruzioni in deroga alle norme sulla unità minima aziendale, ai sensi del successivo articolo 17.

Art. 13

Interventi urbanistico-edilizi, usi ed attività in zona A di conservazione

- 1) - Con le modalità previste dall'art. 9, nella zona A della Riserva sono consentiti i seguenti usi ed attività:
- a. salvaguardia, manutenzione e riqualificazione naturalistica degli ecosistemi o di loro singole componenti biotiche e abiotiche;
 - a. difesa del suolo sotto l'aspetto idrogeologico, utilizzando preferibilmente tecniche di ingegneria naturalistica;
 - b. realizzazione di percorsi attrezzati e aree di sosta con finalità didattiche e/o scientifiche;
 - c. ricerca scientifica, riprese fotografiche, cinematografiche e televisive secondo le modalità e i criteri definiti nell'apposito regolamento di cui agli allegati D ed E;
 - d. esercizio della pesca nel rispetto delle modalità e dei criteri fissati nell'apposito regolamento di cui all'allegato F;
 - e. infine, tutto quanto previsto in materia specifica nelle schede-guida del quadro degli interventi, quali descritti, nella relazione al presente Piano, al volume 3.
- 2) Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, è ammessa in zona A la realizzazione di strutture precarie, non fisse, e facilmente rimovibili, per scopi esclusivamente didattici e/o scientifici.

Art. 14

Interventi urbanistico-edilizi, usi ed attività in zona E/5 zona agricola di rispetto e tutela ambientale-paesaggistica I:

- 1) Fermi restando gli usi e le attività ammessi in zona A, sono

altresì consentiti nella presente zona, le seguenti attività:

a. pratiche agronomiche che non comportino variazioni dell'ordinamento colturale tradizionale o la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, ovvero modifiche della forma del suolo o del paesaggio agrario, ai sensi degli artt. 7 e 8 R.D.L. 30.12.1937 n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni;

b. pratiche agronomiche compatibili con la tutela, il recupero e la valorizzazione del patrimonio ambientale e agricolo locale, dirette alla salvaguardia ed alla rinnovabilità della risorsa suolo, in cui sia ridotto l'impiego di prodotti chimici di sintesi, con l'adozione di specifiche tecniche colturali, congiuntamente all'uso di sostanze naturali;

c. allevamento di specie animali domestiche, di tipo non industriale;

d. opere di miglioramento della superficie a pascolo in conformità delle indicazioni contenute ai punti a) e b);

e. prelievi temporanei o continui, da corpi idrici superficiali o sotterranei, ai fini irrigui purché non vengano ritenuti nocivi all'equilibrio idro-geologico ed ecologico a seguito di parere/perizia di tecnico qualificato designato dal Comitato di Gestione;

f. la realizzazione di aree di sosta, parcheggi, percorsi attrezzati, strutture all'aperto per il tempo libero, campeggi, maneggi, strutture scientifico-culturali orti botanici e compatibili con le finalità istitutive della Riserva;

g. nonché tutto quanto previsto in maniera specifica nel quadro degli interventi, e nella presente normativa al titolo sesto.

- 2) Sono consentite, in regime di convenzione, piccole attività non direttamente connesse con la coltivazione dei suoli (quali ad esempio di natura commerciale, artigianale, di servizio ecc.) negli edifici esistenti alla data di adozione del presente Piano, consentendosi, una tantum, il cambiamento dell'uso dei locali, nel limite massimo del 45% (*osservazione n.1*) della s.u. esistente, a condizione che dette attività a giudizio del Comitato di Gestione non risultino di nocimento o pericolo per l'assetto ecologico dell'ambiente della Riserva, ed in ogni caso, non arrechino immissioni moleste, di qualsiasi natura e grado all'interno

dell'Ambito di Piano.

- 3) Quanto agli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia del territorio in zona E/5, gli stessi, per quanto non espressamente disposto dal presente Piano, in conformità ai titoli VII e IX della L.R. 12.04.1983 n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto degli indici edilizi da questi previsti, devono tendere alla salvaguardia e tutela del territorio e, a tal fine, gli usi ammessi, come pure le variazioni di destinazione d'uso, devono essere compatibili con le finalità istitutive della Riserva.
- 4) È consentita la utilizzazione edificatoria a fini residenziali ai sensi dell'art. 70 della L.R. 12.04.1983 n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni con indice di edificabilità massimo fondiario relativo alla residenza di 0,03 mc/mq, con una unità minima aziendale pari a tre ettari riducibile ad un ettaro se l'intervento è attuato in regime di convenzione con le modalità di cui al Titolo Quarto delle presenti norme.
- 5) È consentita la realizzazione di manufatti connessi alla conduzione del fondo ai sensi dell'art. 71 della L.R. 12.04.1983 n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni con un indice massimo di utilizzazione di mq 150 per ettaro e con una unità minima aziendale pari ad un ettaro. Non è consentita per le realizzazioni in zona E/5 di annessi, il ricorso a quanto previsto dalle L.R.12/99 e L.R.54/99 (minima unità aziendale di 3.000 mq).
- 6) Sono consentiti interventi sul patrimonio edilizio esistente quali previsti all'art. 30 della L.R. 12.04.1983 n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni alle lettere a), b), c), d), e) ed f), in particolare per le ristrutturazioni sono consentite demolizioni di parte o dell'intero edificio, salvo per le parti di particolare valore storico-architettonico, purché la ricostruzione avvenga in modo tale da conservare la tipologia architettonica esistente.
- 7) Sono consentiti una tantum, in regime di convenzione, incrementi di s.u. residenziale nella misura del 30% nelle ristrutturazioni di fabbricati esistenti all'approvazione del presente

piano fino a raggiungere una superficie massima (esistente più ampliamento) pari a mq. 150,00 di s.u. (*osservazione n.2*).

- 8) Per le attività commerciali, di servizio e piccolo- artigianali già esistenti alla data di approvazione del presente piano, sono ammessi ampliamenti nella misura del 50% della s.u. destinata all'attività, attraverso piano di recupero di iniziativa privata da sottoporre alla Giunta Comunale previo parere del Comitato di Gestione.
- 9) Nel dare esecuzione agli interventi conservativi dei manufatti esistenti è fatto obbligo di utilizzare per quanto possibile materiali e colori identici a quelli originari per le strutture esterne, mentre per quelle interne tale obbligo rimane solo per gli edifici di accertato valore architettonico.
- 10) Sono ammessi, ad esclusione degli edifici di valore architettonico accertato, le demolizioni di tramezzi divisorii interni non portanti, nonché la realizzazione di servizi igienici ed impianti tecnici. Sono altresì ammesse ristrutturazioni a scopo agro-turistico o agronomico.
- 11) Per tutti i lavori di costruzione o sistemazione che incidono sul terreno con scavi, tagli, movimenti terra, riporti, o spacco di roccia, formazione di materiali di risulta, è fatto obbligo all'esecutore delle opere di procedere subito alle operazioni necessarie per ristabilire l'equilibrio idrogeologico e la continuità della configurazione paesistica ed ambientale.
- 12) Sono comunque sottoposte a vincolo le emergenze geomorfologiche (crinali, vette ecc.) per le quali è fatto divieto di alterazioni della loro struttura e di edificazione di opere che ne compromettano la visuale percettiva.
Per progetti che saranno realizzati in prossimità di tali zone dove è stabilito il divieto di inedificabilità, l'altezza massima consentita degli eventuali fabbricati, misurata al piano di campagna è pari a mt 7,50 (*osservazione n. 11*).
In dette aree, pertanto l'edificazione dei suoli è condizionata da una specifica cartografia che definisce per tutto il territo-

rio una linea posta a 50 metri dalla sommità delle colline ove è tracciata quale limite per l'altezza massima degli edifici all'estradosso (*integrazione Comitato Tecnico Scientifico per le aree naturali protette*).

- 13) È ammessa la realizzazione di infrastrutture di servizio all'invaso, e più in generale, di opere infrastrutturali di interesse primario per la gestione della Riserva; queste ultime, in particolare dovranno essere realizzate, nel rispetto delle indicazioni contenute nella relazione al presente Piano al volume terzo.
- 14) I parametri urbanistici ed edilizi sono i seguenti:
- If 0,03 mc/mq per il residenziale fino ad un massimo di mc 800 per unità abitativa ed in conformità a quanto previsto dall'art.70 della L.R. n. 18/83 e successive
 - If 0,015 mq/mq per gli annessi agricoli fino ad un massimo di mq 600 per unità aziendale ed in conformità a quanto previsto dall'art.71 della L.R. n. 18/83 e successive
 - S min. lotto mq 30.000 (10.000 in regime di convenzione)
 - H max ml 7,50
 - N piani 2
 - D min. dai confini m. 5,00
 - D min. dai fabbricati m. 5,00
 - Ds da strade interpoderali ml 5,00;
 - Ds dalle altre strade pubbliche secondo il D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15

Interventi urbanistico-edilizi, usi ed attività in zona E/6 zona agricola di rispetto e tutela ambientale-paesaggistica 2:

- 1) Trovano applicazione in zona E/6 le medesime prescrizioni circa gli usi compatibili e le attività ammesse valevoli per la zona E/5.
- Sono, inoltre consentite, in regime di convenzione, piccole attività non direttamente connesse con la coltivazione dei suoli

(quali ad esempio di natura commerciale, artigianale, di servizio ecc.) negli edifici esistenti alla data di adozione del presente Piano, consentendosi, il cambiamento dell'uso dei locali, nel limite massimo del 50% (*osservazione n.1*) della s.u. esistente, a condizione che dette attività a giudizio del Comitato di Gestione non risultino di nocumento o pericolo per l'assetto ecologico dell'ambiente della Riserva, ed in ogni caso, non arrechino immissioni moleste, di qualsiasi natura e grado.

- 2) Per le attività edilizie ed infrastrutturali, gli interventi dovranno essere realizzati in conformità al titolo VII della L.R. n. 18/83, garantendo in ogni caso, la salvaguardia delle caratteristiche peculiari dell'area.
- 3) È consentita la utilizzazione edificatoria a fini residenziali ai sensi dell'art. 70 della L.R. 12.04.1983 n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni con indice di edificabilità massimo fondiario relativo alla residenza di 0,03 mc/mq, con una unità minima aziendale pari ad un ettaro.
- 4) È consentita la realizzazione di manufatti connessi alla conduzione del fondo ai sensi dell'art. 71 della L.R. 12.04.1983 n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni con un indice massimo di utilizzazione di mq 150 per ettaro e con una unità minima aziendale pari ad un ettaro. È consentito in zona E/6, per le realizzazioni di annessi, il ricorso a quanto previsto all'art. 1 della L. R 12/99 e 54/99 (minima unità aziendale di 3.000 mq) se l'intervento è attuato in regime di convenzione con le modalità di cui al Titolo quarto delle presenti norme.
- 5) Sono consentiti interventi sul patrimonio edilizio esistente quali previsti all'art. 30 della L.R. 12.04.1983 n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni alle lettere a), b), c), d), e) ed f), in particolare per le ristrutturazioni sono consentite demolizioni di parte o dell'intero edificio, salvo per le parti di particolare valore storico-architettonico, purché la ricostruzione avvenga in modo tale da conservare la tipologia architettonica esistente.

- 6) Sono consentiti una tantum, in regime di convenzione, incrementi di s.u. residenziale nella misura del 30% nelle ristrutturazioni di fabbricati esistenti all'approvazione del presente piano fino a raggiungere una superficie massima (esistente più ampliamento) pari a mq. 150,00 di s.u. (*osservazione n.2*).
- 7) Nel dare esecuzione agli interventi conservativi dei manufatti esistenti è fatto obbligo di utilizzare per quanto possibile materiali e colori identici a quelli originari per le strutture esterne, mentre per quelle interne tale obbligo rimane solo per gli edifici di accertato valore architettonico.
- 8) Gli impianti produttivi di cui all'art. 72 della L.R. N. 18/83, nonché magazzini di stoccaggio e deposito, sono consentiti, fatti comunque salvi i divieti di cui al successivo art. 23, qualora ne sia accertata la natura di produzione non industriale.
- 9) I parametri urbanistici ed edilizi sono i seguenti:
 - If 0,03 mc/mq per il residenziale
 - If 0,015 mq/mq per gli annessi agricoli
 - S min. lotto mq 10.000 (3.000 in regime di convenzione LL.RR 12/99 e 54/99 solo annessi)
 - H max ml 7,50
 - N piani 2
 - D min. dai confini m. 5,00
 - D min. dai fabbricati m. 5,00
 - Ds da strade interpoderali ml 5,00;
 - Ds dalle altre strade pubbliche secondo il D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 16

**Interventi urbanistico-edilizi, usi ed attività in zona E/7
zona agricola di riequilibrio ambientale-paesaggistico:**

- 1) Trovano applicazione in zona E/7 le medesime prescrizioni circa gli usi compatibili e le attività ammesse vevoli per la zona A di conservazione.
- 2) Sono consentiti interventi sul patrimonio edilizio esistente alla data di approvazione del presente piano, quali previsti all'art. 30 della L.R. 12.04.1983 n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni alle lettere a), b), c), d), e) ed f), in particolare per le ristrutturazioni sono consentite demolizioni di parte o dell'intero edificio salvo per le parti di particolare valore storico-architettonico, purché la ricostruzione avvenga in modo tale da conservare la tipologia architettonica e nel rispetto della sagoma preesistente.
- 3) Nel dare esecuzione agli interventi conservativi dei manufatti esistenti è fatto obbligo di utilizzare per quanto possibile materiali e colori identici a quelli originari per le strutture esterne, mentre per quelle interne tale obbligo rimane solo per gli edifici di accertato valore architettonico.

Art. 17

**Interventi urbanistico-edilizi, usi ed attività in zona E/8
zona agricola di recupero edilizio-ambientale-paesaggistico**

- 1) Trovano applicazione in zona E/8 le medesime prescrizioni circa gli usi compatibili e le attività ammesse vevoli per la zona E/6.
Sono consentiti interventi urbanistico-edilizi secondo le seguenti modalità:
Parametri urbanistici ed edilizi per unità aziendali di 3 ha
If 0,03 mc/mq per il residenziale
If 0,015 mq/mq per gli annessi agricoli
S min. lotto mq 30.000 (10.000 in regime di convenzione per realizzazioni residenziali e 3.000 sempre in regime di convenzione per realizzazioni di annessi rustici ai sensi delle LL.RR 12/99 e 54/99)

H max ml 7,50

N piani 2

D min. dai confini m. 5,00

D min. dai fabbricati m. 5,00

Ds da strade interpoderali ml 5,00

Ds dalle altre strade pubbliche secondo il D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

- 2) È consentita una tantum deroga alla unità minima aziendale di un ettaro con proposta alla G.C., previo parere del Comitato di Gestione, per la formazione di comparto a concessione convenzionata esclusivamente riferito a casi di edificio esistente con le seguenti modalità:
- un incremento della s.u. nella misura del 50 % dell'esistente e comunque non superiore a mq 50 con conseguente incremento del volume del fabbricato.
 - sopraelevazione e/o l'ampliamento, entro i limiti fissati al precedente punto, anche per quegli edifici che abbiano una distanza dai confini minore di quella prescritta salvaguardando, comunque, le distanze minime preesistenti. Tale disposizione non si applica quando il confine è rappresentato da una strada.
 - cambio di destinazione d'uso per attività commerciali e di servizio comprese quelle piccolo-artigianali per una superficie contenuta entro il 50% della s.u. di ciascun edificio o complesso edilizio.
 - per le attività già esistenti commerciali, di servizio e piccolo-artigianali sono ammessi ampliamenti nella misura del 50% della s.u. destinata all'attività attraverso piano di recupero di iniziativa privata da sottoporre alla G.C. previo parere del Comitato di Gestione.

Art. 18

Manufatti dismessi

Per i manufatti dismessi presenti nel territorio della "fascia di rispetto" è consentita la riconversione, attraverso piano di recupero di iniziativa privata da sottoporre alla G.C., previo parere

del Comitato di Gestione, per l'esercizio di attività di ricezione (turismo agriturismo e rurale) e di piccolo artigianato. Per una volumetria non superiore al 50% di quella esistente è consentita la trasformazione con destinazione residenziale.

TITOLO TERZO

Tipologie edilizie

Art. 19

Modalità costruttive dei fabbricati

1) Facciate esterne

Sono consentiti la realizzazione di porticati e logge (*osservazione n.5*) di superficie non superiore al 50% della s.u. interna residenziale ovvero di quella degli annessi qualora siano ad essi prospicienti.

La previsione di cui al presente comma è applicabile in tutte le zone del P.A.N. con esclusione delle zone A (*osservazione n.5*).

La finitura delle facciate esterne dovranno essere realizzate o in muratura di mattoni pieni faccia vista o con intonaci in malta cementizia tinteggiati nelle tonalità del rosso, del giallo o del bianco; sono esclusi parti in cemento armato faccia vista.

Per i rivestimenti e le soglie è consentito l'utilizzo di pietra di tipo locale, o travertino o trani con esclusione di graniti a meno che non siano trattati superficialmente con bocciardatura, fiammatura o sabbiatura; non sono consentiti rivestimenti in piastrelle di qualunque tipo, listelli ceramici e non, ecc.; sono altresì esclusi rivestimenti in materiali sintetici (quali rullati, graffiati in quarzo plastico, ecc.) ed in altri materiali non direttamente riferibili alla tradizione costruttiva locale.

I parapetti dei balconi potranno essere realizzati in muratura o ringhiera metallica del tipo ferro battuto

2) Coperture

Sono ammesse coperture con tetto a falde di pendenza non superiore al 40%, con manto finale in laterizio del tipo portoghese o coppo, sono esclusi tutti gli altri materiali;

- non sono consentiti realizzazioni di abbaini sporgenti, balconi o terrazzi al piano sottotetto;

- i comignoli dovranno essere privi di elementi prefabbricati in cls a vista;

3) Gronde e pluviali

sono ammessi in rame o in altro materiale opportunamente verniciato nei colori verde scuro, testa di moro o in quello dell'eventuale paramento esterno;

4) Infissi esterni:

potranno essere realizzati in legno o in altro materiale metallico purché verniciato;

5) La installazione di parabole non potrà interessare elementi della facciata principale del fabbricato

Art. 20

Modalità di intervento nelle sistemazioni esterne

1) Il verde

Nel caso di richiesta di concessioni edilizie che comportino l'abbattimento di alberi, sarà cura degli uffici della Riserva verificare che il richiedente provvederà al miglioramento o al ripristino della parte a verde da alterare. In questi casi, ai fini del rilascio della concessione edilizia, il richiedente dovrà indicare nella relazione tecnico-illustrativa del progetto edilizio informazioni riguardanti:

- a) stato vegetazionale attuale, indicando ogni albero esistente per specie;
- b) stato vegetazionale di progetto;
- c) inserto fotografico degli alberi destinati a essere abbattuti.

La documentazione di cui ai punti precedenti dovrà essere prodotta in duplice copia.

Gli alberi di cui al precedente punto anche se non rientranti per le ridotte dimensioni tra quelli protetti, non potranno essere abbattuti o spostati se non dopo formale autorizzazione da parte del Comitato di gestione.

In sede di esame di ogni pratica edilizia relativa a concessioni edilizie da rilasciare all'interno dell'Ambito di Piano che possa comportare messa a dimora di alberi, il Comitato di gestione

darà indicazioni sulle specie da utilizzare, in considerazione delle specie tipiche locali e dello spazio disponibile.

2) Pavimentazioni esterne

Le pavimentazioni esterne saranno realizzate prevalentemente con sistemi permeabili (cioè con sottofondo in sabbia, pietrisco, ecc.; e con lastricati o mattonati posati senza cementazione); nelle zone E/6 ed E/8 sono consentite pavimentazioni non permeabili (asfalto, cemento, ecc.) per una superficie non superiore al 50% della superficie coperta del fabbricato di cui pertinenza;

3) Illuminazione

L'illuminazione esterna dovrà essere a luce gialla o comunque calda, e gli apparecchi del tipo basso o a luce radente

4) Recinzioni

Le recinzioni ed i cancelli non potranno superare l'altezza max di ml 1,80; l'eventuale parte in muratura, da realizzarsi con le modalità sopra descritte per gli edifici, potrà avere altezza max di ml 0,60; la parte superiore potrà essere realizzata in rete metallica o in ferro verniciati nei colori usati per le altre finiture (gronde, infissi esterni, ecc.), con grigliatura in laterizio o in legno; è esclusa l'utilizzazione di prefabbricati cementizi di qualunque tipo nonché per la muratura di base, l'uso di cemento armato faccia vista.

Non è consentita la copertura degli accessi pedonali e carrabili con solette di c.a. o laterocementizi, mentre sono consentite modeste coperture degli accessi pedonali con strutture in ferro, in rame o in legno di altezza max pari a cm 240.

Le parti in muratura nelle zone di accesso non possono superare l'altezza di cm 180 e l'estensione di ml 1,50 per lato.

Nelle zone E/5 ed E/7 potranno essere oggetto di convenzione la realizzazione di recinzioni finalizzate a minimizzare l'impatto geometrico delle forme attraverso l'uso di specie vegetali che riprendano la continuità con il sistema del paesaggio circostante. Sarà quindi concertata l'associazione della recinzione con la formazione e il mantenimento di una siepe polifita di specie arbustive tipiche dell'area.

Per quanto riguarda le recinzioni dei corpi fondiari agricoli e boscati, dovranno essere poste in opera con materiali tradizionali dei luoghi (es. pali di castagno) o con sistemi di cui al

precedente punto.

5) Opere di sostegno

Per le opere di sostegno, ove necessarie, i muri di contenimento e di sistemazione in genere dovranno essere realizzate in pietra o in mattoni faccia vista. Qualora si renda necessario l'uso del c.a. per motivi strutturali, tali opere dovranno essere opportunamente rivestite con le finiture suddette o intonacate e tinteggiate.

Sono comunque consigliabili l'uso di tecnologie alternative consoni alle necessità ambientali quali gabbioni, muri di verdi, terre armate o rinforzate ecc.

Art. 21

Regolamento Edilizio

Per quanto non espressamente in contrasto con le presenti norme, all'interno dell'Ambito di Piano trova applicazione il Regolamento Edilizio del Comune di Penne.

TITOLO QUARTO

Le Convenzioni

Art. 22

Concessione Convenzionata

- 1) Lo strumento della convenzione è di iniziativa privata ed applicabile su tutto il territorio dell'Ambito di Piano.
- 2) La procedura è attivata attraverso specifica domanda che il promotore invia al Sindaco con allegati stralci delle planimetrie catastali e del P.A.N. nei quali venga evidenziata oltre alla proprietà impegnata ai fini della utilizzazione edificatoria, anche quello di proprietà comunque presente all'interno dell'Ambito di Piano.

Alla domanda potrà essere allegata relazione firmata da tecnico abilitato (agronomo, biologo, geologo, architetto ecc.) in cui si descrive l'intervento che il richiedente si impegna ad attuare.

- 3) Il Comitato di gestione entro 30 gg. dall'invio della domanda, esaminata la eventuale proposta allegata, ovvero formulata una propria proposta in relazione a finalità, obiettivi e priorità, esprime parere di congruità il quale viene trasmesso al promotore.
- 4) Il promotore, se non lo ha già fatto in sede di prima istanza, inoltra il progetto teso al rilascio delle necessarie autorizzazioni con le modalità di cui all'art. 11 delle presenti norme.

Art. 23

Tipologia degli interventi oggetto delle convenzioni

- 1) Sono da ritenersi congrui tutti gli interventi che il promotore si impegna ad assolvere corrispondenti alle aspettative di cui all'art. 4 comma 3 delle presenti norme e più in generale, capaci di innescare processi di salvaguardia del territorio sotto il profilo idrogeologico, ambientale, paesaggistico e di sviluppo delle attività agricole, turistiche ed artigianali.
- 2) Non vanno considerati gli interventi che seppure rispondono ai requisiti del comma precedente, sono resi obbligatori dall'applicazione della presente normativa.
- 3) A titolo esemplificativo si riportano alcuni esempi d'interventi:

Ambito del verde:

Piantumazione e messa a dimora di sistemi di vegetazione atti a realizzare corridoi ecologici, consolidamento di scarpate stradali, delimitazione di confini agricoli, consolidamento delle sponde, recupero di elementi detrattori;

Ambito agrario:

Agricoltura biologica, limitazione all'uso di pesticidi e di concimi chimici, misure colturali;

Ambito turistico ricreativo:

piste ciclabili e pedonali, aree di sosta, aree pic-nic, parcheggi;

Ambito ambientale:

impianti di fitodepurazione, stagni e laghetti, sostituzione e smaltimento di strutture in fibro-amianto.

Art. 24

Natura degli impegni assunti dal promotore

1) Le convenzioni possono prevedere:

- a. Cessioni in proprietà o in uso all'Amministrazione Comunale;
- b. Realizzazione di opere con o senza loro manutenzione;
- c. Prestazioni periodiche di manutenzione su interventi pubblici;
- d. Prestazioni in termini di servizi.

TITOLO QUINTO

Norme di tutela

Art. 25

Divieti in zona A di conservazione

- 1) All'interno del territorio della Riserva, sono vietate, se non altrimenti consentite dalle presenti norme, le seguenti attività:
- a. alterazione con qualsiasi mezzo, diretto o indiretto, delle caratteristiche chimiche e biologiche delle acque;
 - b. modificazione del regime delle acque, della morfologia e della struttura dell'alveo dei corsi d'acqua;
 - c. utilizzazioni forestali;
 - d. impianto ed utilizzazione di coltivazioni legnose destinate alla produzione industriale del legno;
 - e. scarico ed abbandono di rifiuti solidi o liquidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare le caratteristiche dell'ambiente terrestre e acquatico;
 - f. apertura e coltivazione di cave;
 - g. asportazione anche solo parziale e danneggiamento di formazioni minerali, di materiali litici o terrosi;
 - h. la caccia, la cattura, la raccolta e il danneggiamento di esemplari di specie animali e vegetali, e qualunque attività che possa per essi costituire pericolo o turbamento, ivi compresa l'immissione di specie estranee, eccezion fatta, previa autorizzazione del Comitato di Gestione per eventuali reintroduzioni che si rendessero necessarie o opportune per il ripristino di equilibri perduti o di prelievi per scopi scientifici;
 - i. introduzioni di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura;
 - l. posa in opera di cartelli o altri mezzi di pubblicità senza preventiva autorizzazione del Comitato di Gestione, nonché, ove prescritto, il consenso della competente Sovrintendenza, sentito l'ente provinciale per il turismo.

Art. 26

Divieti nella fascia di protezione esterna

- 1) All'interno della fascia di rispetto sono vietate, se non altrimenti consentite dalle presenti norme, le seguenti attività:
- a. alterazione con qualsiasi mezzo, diretto o indiretto, delle caratteristiche chimiche e biologiche delle acque;
 - b. modificazione del regime delle acque, della morfologia e della

struttura dell'alveo dei corsi d'acqua;

c. scarico ed abbandono di rifiuti solidi o liquidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare le caratteristiche dell'ambiente terrestre e acquatico;

d. apertura e coltivazione di cave;

e. asportazione anche solo parziale e danneggiamento di formazioni minerali, di materiali litici o terrosi;

f. la caccia, la cattura, la raccolta e il danneggiamento di esemplari di specie animali selvatiche, e qualunque attività che possa per essi costituire pericolo o turbamento;

g. posa in opera di cartelli o altri mezzi di pubblicità senza preventiva autorizzazione del Comitato di Gestione, nonché, ove prescritto, il consenso della competente Sovrintendenza, sentito l'ente provinciale per il turismo.

SCHEDE TECNICHE

In deroga alle norme generali le schede di seguito allegate sono parti integranti e sostanziali del Piano di Assetto Naturalistico e costituiscono riferimento per gli interventi, le destinazioni d'uso e i parametri urbanistici da applicare.

SCHEDA I

Oggetto: Progetto per la costruzione di un fabbricato in legno da adibire a banca genetica sulle specie vegetali arbustive ed arboree da ubicare nelle aree individuate quali infrastrutture naturalistiche.

H max realizzabile	= mt 7,50 (media sulle facciate)
N° max piani realizzabili	= N° 1
Volume max realizzabile	= mc 800
Superficie max realizzabile	= mq 200

SCHEDA 2

Oggetto: Ampliamento Centro Visite della Riserva da destinare a produzione editoriale, centro documentazione ambientale, osservatorio, sala conferenze, centro scuola e servizio di vigilanza

H max realizzabile	= mt 7,50 (media sulle facciate)
N° max piani realizzabili	= N° 2
Volume max realizzabile	= mc 3000
Superficie max realizzabile	= mq 1000

SCHEDA 3

Oggetto: Progetto per la costruzione di un'aula verde e di un Centro Servizi per analisi chimico-fisiche, microbiologiche e monitoraggio delle acque della Riserva nell'area floro-faunistica, zona infrastrutture naturalistiche.

H max realizzabile	= mt 7,50 (media sulle facciate)
N° max piani realizzabili	= N° 1
Volume max realizzabile	= mc 900
Superficie max realizzabile	= mq 300

SCHEDA 4

Oggetto: Progetto per la costruzione di una capanna scientifica presso la garzaia della Riserva Naturale Regionale Lago di Penne.

H max realizzabile	= mt 7,50 (media sulle facciate)
N° max piani realizzabili	= N° 2
Volume max realizzabile	= mc 400
Superficie max realizzabile	= mq 150

SCHEDA 5

Oggetto: Centro di Educazione Ambientale laboratorio attività compatibili deposito attrezzi e prodotti agricoli struttura ricettiva agrituristica. ubicata sulla collina di Collalto, ex Masseria de Sanctis

H max realizzabile	= mt 7,50 (media sulle facciate)
N° max piani realizzabile	= N° 2
Volume max realizzabile	= mc 9000
Superficie max realizzabile	= mq 3000

SCHEDA 6

Oggetto: Allevamento specie ittiche, punto 17 della carta degli interventi del Piano

H max realizzabile	= mt 4.50 (media sulle facciate)
N° max piani realizzabili	= N° 1
Volume max realizzabile	= mc 450
Superficie max realizzabile	= mq 150

SCHEDA 7

Oggetto:

- 1) infrastrutture naturalistiche, dislocate anche in più punti per strutture ricovero animali, allevamento specie selvatiche e domestiche in estinzione, centro per l'ippoterapia, ubicati in Collalto nelle ex masserie De Sanctis.

H max realizzabile = mt 4.50 (media sulle facciate)

N° max piani realizzabili = N° 1

Superficie max realizzabile = mq 1200

- 2) attività di ricezione turistica, agrituristica, turismo rurale con recupero dei fabbricati esistenti con possibilità di incremento pari al 35% della superficie utile esistente.
- 3) gli interventi saranno localizzati nelle aree indicate come "infrastrutture naturalistiche" campite con lineatura a righe orizzontali gialle, riportate nella tavola 12 del P.A.N. "Interventi" (osservazione n. 11).

SCHEDA 8

Oggetto: realizzazione di servizi igienici e ricezione per campeggio, come riportato sulla tavola 12 del Piano

H max realizzabile	= mt 3.00 (media sulle facciate)
N° max piani realizzabili	= N° 1
Volume max realizzabile	= mc 450
Superficie max realizzabile	= mq 150

ALLEGATO A

ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA

Art. 1

Gestione della Riserva

L'Ente gestore della Riserva provvede all'espletamento dei compiti e delle funzioni necessarie alla gestione della Riserva.

Art. 2

Criteri organizzativi

Per assolvere ai propri compiti d'istituto l'Ente gestore, nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni, si avvale di operatori qualificati ai sensi del secondo comma dell'art. 3 della L.R. n. 26/87 e delle norme vigenti in materia.

Art. 3

Compiti e funzioni degli operatori

Gli operatori impegnati nella gestione della Riserva dovranno assolvere ai seguenti compiti e funzioni:

- coordinamento tecnico-scientifico;
- gestione amministrativo-finanziaria;
- servizi tecnici;
- sorveglianza;
- servizi al turismo;
- attività didattiche e promozionali;
- relazioni pubbliche.

Art. 4

Coordinamento tecnico-scientifico

- 1) Il coordinamento tecnico-scientifico ha lo scopo di garantire la congruità e compatibilità delle attività e degli interventi all'interno della Riserva rispetto ai principi di gestione contenuti nel PAN, oltre che organizzare e guidare su basi scientifiche le attività e gli interventi inerenti alla gestione ordinaria e straordinaria della Riserva stessa.
- 2) La direzione ed il coordinamento scientifico sono svolti da un esperto il cui curriculum professionale e scientifico documenti una comprovata esperienza nelle seguenti materie: pianificazione del territorio e gestione di strutture, interventi

per la didattica e la divulgazione anche a scopi scientifici, l'educazione ambientale, la fruizione turistica dell'ambiente naturale.

Art. 5

Amministrazione

I compiti e le funzioni amministrative si esplicano nelle attività di segreteria e di gestione della contabilità finanziaria e del personale.

Art. 6

Servizi tecnici

Per servizi tecnici vanno intesi i rilievi, i controlli, le verifiche e quant'altro connesso agli interventi attuati nel territorio della Riserva.

Art. 7

Sorveglianza

1) La sorveglianza ha lo scopo di accertare lo stato dell'ambiente naturale e di controllare il rispetto delle presenti norme e l'osservanza dei regolamenti.

2) La sorveglianza deve essere garantita tramite la perlustrazione di tutto il territorio della Riserva.

Art. 8

Servizi al turismo

Gli operatori addetti ai servizi al turismo hanno il compito di provvedere alla diffusione di informazioni, e di condurre, in qualità di guide o accompagnatori, i visitatori all'interno della Riserva.

Art. 9

Attività didattiche e promozionali

Le attività didattiche e promozionali hanno lo scopo di pubblicizzare le caratteristiche della Riserva, comprese le attività che al suo interno si svolgono, curandone la divulgazione, l'immagine e l'inserimento nei circuiti turistici nazionali e internazionali.

Art. 10

Relazioni pubbliche

Il settore delle relazioni pubbliche si occupa dei rapporti con Enti, Autorità ed in genere Istituzioni pubbliche e private, in sintonia con quanto dettato nelle finalità istitutive della Riserva e con quanto previsto nelle indicazioni di intervento contenute nel Piano di Assetto Naturalistico.

Art. 11

Variazioni al presente regolamento

Il Comitato di gestione della Riserva può modificare il presente regolamento dell'organizzazione della struttura operativa nel caso in cui sia reso necessario da nuove o diverse esigenze di gestione della Riserva Naturale Regionale Lago di Penne.

ALLEGATO B REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE TURISTICA

Art. 1

Finalità

Scopo delle presenti norme è quello di regolamentare la fruizione turistica dell'intero ambito di piano da parte dei visitatori.

Art. 2

Diffusione

Il presente regolamento verrà adeguatamente diffuso e reso noto al pubblico a cura dell'Ente Gestore.

Art. 3

Obbligo dei visitatori

I visitatori sono tenuti alla scrupolosa osservanza del presente regolamento, nonché al rispetto della tranquillità dell'ambiente naturale e delle attività produttive esercitate all'interno del territorio disciplinato.

Art. 4

Sorveglianza

Il territorio disciplinato è sottoposto a sorveglianza da parte di personale appositamente autorizzato dall'Ente Gestore, oltre che da quello istituzionalmente preposto, ai fini della verifica del rispetto delle presenti norme. Il personale è autorizzato ad allontanare coloro tra i visitatori che contravvenissero al presente regolamento.

Art. 5

Compiti del personale

Il personale ha il compito di provvedere alla diffusione delle informazioni e, in qualità di guide o accompagnatori, di condurre i visitatori all'interno dell'area protetta e della fascia di rispetto.

Art. 6

Accessi e visite

1) Le visite turistiche all'interno della Riserva possono avere luogo solo tramite percorsi opportunamente predisposti e con

apposito permesso.

2) Gli accessi nelle zone precluse al pubblico in zona A - ad esclusione del personale addetto alla Riserva - sono preventivamente autorizzati da parte del Comitato di Gestione.

Art. 9

Modalità di circolazione

Le modalità di circolazione all'interno del territorio disciplinato possono essere regolamentate dal Comitato di Gestione.

Art. 10

Attrezzature a disposizione dei visitatori

I visitatori possono liberamente usufruire delle aree attrezzate per il pic-nic, dei parcheggi per la sosta delle auto e di quant'altro messo a disposizione dall'Ente Gestore.

Art. 11

Divieti

I visitatori all'interno della Riserva e della fascia di rispetto non possono svolgere attività che comportino:

- a) alterazione con qualsiasi mezzo, diretto o indiretto, dell'ambiente biologico, geofisico e delle caratteristiche chimiche e biologiche delle acque;
- b) asportazione anche parziale e danneggiamento di formazioni minerali, materiali litici o terrosi;
- c) raccolta, cattura e danneggiamento di esemplari di specie vegetali ed animali, e qualunque attività che possa costituire per essi pericolo o turbamento; nel caso di rinvenimento di animali feriti o morti deve essere avvisato il personale della Riserva;
- d) introduzione di qualsiasi animale in condizioni di libertà;
- e) introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura;
- f) danneggiamento delle strutture e delle attrezzature di servizio della Riserva;
- g) abbandono e dispersione di rifiuti solidi e liquidi; questi vanno depositati esclusivamente negli appositi contenitori localizzati presso le aree attrezzate;
- h) abbandono dei percorsi segnalati.

Art. 12

Modifiche al presente regolamento

Il Comitato di Gestione ha facoltà di apportare ulteriori limitazioni al presente regolamento, e quindi, alle attività consentite ai visitatori in dipendenza delle attività gestionali; il Comitato di Gestione provvederà, altresì, a rendere tempestivamente pubbliche le suddette variazioni.

Art. 13

Sanzioni

A chiunque violi il presente regolamento, saranno applicate le sanzioni definite dalle norme statali e regionali vigenti in materia.

ALLEGATO C

REGOLAMENTO PER LA RICERCA SCIENTIFICA

Art. 1

Gli interessati dovranno preventivamente trasmettere, ai fini del rilascio di autorizzazione, dovranno preventivamente trasmettere alla Segreteria del Comitato di Gestione un programma dettagliato di ricerca nel quale siano precisati:

- a) l'oggetto della ricerca;
- b) la durata e frequenza con cui i ricercatori dovranno essere presenti nella Riserva e nella fascia di protezione esterna;
- c) i prelievi di materiale vivente e non vivente necessari;
- d) l'impiego di particolari apparecchiature e attrezzature;
- e) l'elenco delle persone che effettueranno la ricerca;
- f) se la ricerca darà luogo alla redazione di una tesi, un lavoro o altro genere di pubblicazione.

Art. 2

- 1) L'autorizzazione di cui all'articolo 1 può consentire l'accesso nella zona A, dove si potranno effettuare ricerche secondo il programma concordato;
- 2) Il Comitato di Gestione si riserva, all'uopo, di disporre opportune limitazioni sui punti b), c) e d) del precedente art. 1.

Art. 3

I ricercatori, dietro richiesta, potranno essere autorizzati dal Comitato di Gestione a servirsi delle attrezzature esistenti in dotazione per le finalità istitutive della Riserva (quali imbarcazioni, cartografia, documentazione scientifica, strumenti ottici etc.) secondo modalità da convenirsi, caso per caso, con la segreteria del Comitato di Gestione.

Art. 4

1) Nelle pubblicazioni su tematiche inerenti la Riserva realizzate mediante accessi autorizzati dal Comitato di Gestione e con l'ausilio di strutture, mezzi e materiali in genere, anche di natura didattica o scientifica, messi a disposizione dal Comitato, dovrà essere fatto espresso riferimento alla condizione della Riserva e all'assistenza fornita dal Comitato di Gestione.

2) Un congruo numero di copie dell'opera dovrà essere riservato al Comitato di Gestione anche mediante cessione di estratti fatti stampare sulla base di accordi che saranno presi caso per caso. Ove il lavoro non venga prodotto a stampa, dovrà esserne consegnata una copia dattiloscritta con i relativi allegati.

Art. 5

Previ accordi specifici, potrà essere stabilito che una parte del materiale naturalistico raccolto venga ceduto dai ricercatori al Comitato di Gestione che provvederà ad esporlo in modo adeguato nei propri locali.

Art. 6

Eventuali riprese fotografiche e cinematografiche, o di altro tipo, potranno essere utilizzate esclusivamente se autorizzate e solo per gli scopi della ricerca e comunque non per uso commerciale. Copia delle riprese dovrà essere fornita gratuitamente al Comitato di Gestione.

ALLEGATO D REGOLAMENTO PER LE RIPRESE FOTOGRAFICHE, CINEMATOGRAFICHE E TELEVISIVE

Art. 1

L'attività di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva all'interno della Riserva Naturale Regionale "Lago di Penne" gestita dal Comitato di Gestione è consentita alle sottostanti condizioni.

Art. 2

Le attività di ripresa fotografica e cinematografica amatoriali, durante le visite guidate, sono liberamente consentite.

Art. 3

Le riprese fotografiche e cinematografiche professionali, e quelle amatoriali, fuori dalle visite guidate possono essere effettuate, all'interno della zona A, alle seguenti condizioni:

- a) autorizzazione scritta rilasciata dal Comitato di gestione o dalla Segreteria, dietro specifica richiesta dell'interessato;
- b) versamento di un diritto che sarà stabilito dal Comitato di Gestione;
- c) impegno scritto ad inviare alla Riserva o a rendere gratuitamente disponibile materiale della riprese per le pubblicazioni;
- d) in ogni caso la pubblicazione e l'utilizzazione in qualsiasi forma del materiale da parte dell'autore è sempre subordinata alla citazione della seguente frase "Riserva Naturale Regionale Lago di Penne" per gentile concessione del Comitato di Gestione.

Art. 4

Le riprese cinematografiche e televisive dovranno essere sottoposte ad approvazione del Comitato di Gestione prima della diffusione e dietro un eventuale versamento di un corrispettivo da stabilirsi di volta in volta.

ALLEGATO E REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'esercizio della pesca nella Riserva Naturale Controllata "Lago di Penne".

Art. 2

Requisiti necessari per l'esercizio della pesca

L'esercizio della pesca è consentito:

- 1) ai maggiori di anni 12 in possesso della licenza di pesca, ai sensi della legislazione nazionale e regionale vigente, nonché di autorizzazione e ricevuta del pagamento della relativa tassa di cui al successivo art. 3;
- 2) ai minori di anni 12 in possesso dell'autorizzazione di cui al successivo art. 3, purché accompagnati da persona maggiorenne che, nell'assumere la responsabilità, sia in regola con i requisiti di cui al punto 1 del presente articolo.

Art. 3

Autorizzazione e tassa

- 1) Per l'esercizio della pesca è necessaria un'autorizzazione rilasciata dal Comitato di Gestione che si avvale all'uopo del personale in servizio alla Riserva.
- 2) L'autorizzazione è individuale, ha validità giornaliera, e deve contenere:
 - a) nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo e comune di residenza dell'utente;
 - b) giorno di accesso alla Riserva;
 - c) numero e categoria della licenza di pesca;
 - d) firma dell'utente, per presa visione ed accettazione del presente regolamento;
 - e) per i minori di anni 12, i dati di cui al punto a) nonché la firma di cui al punto c) anche relativamente all'accompagnatore maggiorenne.
- 3) Per l'esercizio della pesca i maggiori di anni 12 sono tenuti, inoltre, al pagamento di una tassa, individuale e giornaliera, la cui entità è stabilita annualmente dal Comitato di Gestione, il quale

potrà eventualmente prevedere delle agevolazioni per i residenti nel comune di Penne.

4) Il rilascio dell'autorizzazione ed il pagamento della tassa (per la quale verrà rilasciata regolare ricevuta da conservare ed esibire a richiesta del personale di sorveglianza) avvengono presso il Centro Visite della Riserva, situato in località Collalto e nei punti indicati di volta in volta dal Comitato di Gestione.

Art. 4

Rilevamento dei dati sul pescato

1) Al pescatore potrà essere consegnata una scheda allo scopo di raccogliere i dati sul popolamento ittico della Riserva e sullo stato di salute dello stesso.

2) Le schede debitamente compilate, devono essere riconsegnate al Centro Visite della Riserva, o in uno dei punti autorizzati alla distribuzione.

3) In presenza di esemplari visibilmente infetti o che lasciano dubbi sul loro stato di salute, il pescatore è tenuto a prelevare il pescato e consegnarlo immediatamente al Centro Visite della Riserva.

Art. 5

Zone di pesca

1) Le zone riservate alla pesca sono:

zona 1 - acque principali: sono consentite la pesca e la cattura, tranne che nel tratto delimitato dai cartelli di divieto, di un massimo di 5 (cinque) salmonidi per ciascun pescatore per l'intera giornata di pesca;

zona 2 - acque secondarie "no kill": in questo tratto, che comprende un tratto di una sola sponda del Tavo dalle Cascatelle a 100 m a valle, è consentita la pesca con la sola mosca artificiale senza ardiglione; il pesce pescato deve essere immediatamente obbligatoriamente reimpresso in libertà;

zona 3 - acque secondarie "sperimentale no kill": in detto tratto si possono effettuare tutti i tipi di pesca consentiti dalla legislazione regionale vigente; il pesce catturato deve essere immediatamente ed obbligatoriamente reimpresso in libertà.

Art. 6

Esche e pasture

1) Con riferimento alla zona 3 sono consentiti:


- a) tutte le esche naturali;
- b) la pastura con preparati ed esche naturali; sono vietate tutte le esche e le pasture trattate chimicamente;
- c) l'uso del bigattino (o larva della mosca carnaria) come esca, ma ne è vietato l'uso per la pasturazione; è consentito portarne per l'esercizio della pesca giornaliera un massimo di 100 (cento) grammi.

2) Il personale di vigilanza, qualora lo ritenga necessario, può procedere al ritiro di parti delle esche e della pastura adoperata, per farla successivamente analizzare.

Art. 7

Catture consentite

Il Comitato di Gestione può autorizzare il prelievo, con finalità gestionali, di specie ittiche potenzialmente "critiche" per l'equilibrio dell'ecosistema acquatico.



Art. 8

Sorveglianza

1) La sorveglianza è effettuata dalle guardie della Riserva, nonché dai guardiapesca volontari, da responsabili nominati dal Consorzio di Bonifica, e dalle altre figure preposte per legge ai compiti di vigilanza.

2) A richiesta del personale di sorveglianza, il pescatore dovrà esibire:

- licenza di pesca;
- autorizzazione alla pesca di cui all'art. 3 del presente regolamento;
- ricevuta di pagamento della tassa di cui all'art. 3 del presente regolamento;
- pescato, esche, pasture ed attrezzature utilizzate.

Art. 9

Provvedimenti straordinari

1) Per esigenze di corretta gestione della Riserva, il Comitato di Gestione si riserva la facoltà di:

- porre un limite al numero di pescatori a cui giornalmente è consentito l'accesso nella Riserva;
- imporre disposizioni più restrittive relativamente a esche ed attrezzature consentite, ed al numero di esemplari catturabili da ciascun pescatore;
- apportare variazioni alla delimitazione delle zone di pesca.

Tali provvedimenti verranno resi noti, di volta in volta, a cura del Comitato di Gestione.

Art. 10

Gare di pesca

1) È consentito effettuare gare di pesca nella zona 3 di cui all'art. 5 del presente regolamento.

2) Le domande devono essere inoltrate al Comitato di Gestione almeno 90 (novanta) giorni prima e dovranno contenere le seguenti indicazioni:

- a) associazione organizzatrice, nome cognome indirizzo e firma del Presidente;
- b) giorno e orario di svolgimento;
- c) importanza e livello della gara, nonché numero presumibile dei partecipanti.

3) Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, il Comitato di Gestione darà comunicazioni in merito.

Art. 11

Esche e pasture consentite durante lo svolgimento delle gare

Anche per lo svolgimento delle gare vale quanto stabilito dall'art. 6 del presente regolamento.

Art. 12

Norme particolari

- 1) Durante l'esercizio della pesca, solo nella zona 3 é consentito conservare il pesce in appositi retini. Quest'ultimi dovranno essere del tipo ad anelli, avere un'altezza minima di m 1,5 e il diametro degli anelli non inferiore a cm 35.
- 2) In caso contrario il pesce dovrà essere immediatamente e obbligatoriamente reimmesso in libertà.
- 3) É compito del pescatore garantire la sopravvivenza del pescato pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 15

Art. 13

Tutela della fauna ittica

Per il rilascio degli esemplari catturati, nelle zone 2 e 3, anche durante le gare, il pescatore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a garantire la sopravvivenza del pesce: bagnarsi le mani, ridurre al minimo la manipolazione, se necessario recidere il filo all'altezza della bocca.

Art. 14

Tutela dell'ambiente

- 1) I pescatori sono tenuti ad esercitare l'attività della pesca riducendo al minimo l'impatto sull'ambiente naturale, ed evitando quindi tutti quei comportamenti che possano arrecare danno o disturbo alle varie componenti dell'ecosistema, in particolare all'avifauna acquatica.
- 2) Essi sono tenuti altresì al rispetto dei luoghi, ed in particolare devono assicurarsi nel lasciare il proprio posto di non abbandonare rifiuti e qualunque altro materiale residuo della loro attività.

3) I pescatori sono comunque tenuti al rispetto dei divieti di cui all'art. 11 del regolamento per l'utenza turistica (eccezion fatta per le catture riferibili all'esercizio della pesca), del quale prenderanno visione all'atto del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 15

Provvedimenti e sanzioni

1) Il Comitato di Gestione della Riserva, attraverso i propri organi, può adottare provvedimenti restrittivi o precludere l'accesso a quelle associazioni o pescatori che si sono resi responsabili di violazioni del presente regolamento e di quello per l'utenza turistica.

2) Per quanto non citato dal presente regolamento e per le sanzioni amministrative, si fa espresso riferimento alla L.R. n. 44 del 17/05/1985, e successive modifiche ed integrazioni.

ALLEGATO F REGOLAMENTO PER GLI INDENNIZZI PER I MANCATI TAGLI BOSCHIVI

Art. 1

Il presente regolamento, nelle more di approvazione del Regolamento e del Piano della Riserva di cui all'art.32 della L.R. n°38/96, regola le modalità per la determinazione e la liquidazione dell'indennizzo per il mancato taglio dei boschi nel territorio della Riserva, ai sensi dell'art.15, comma 2, della L. n°394/91.

Art. 2

I privati proprietari possono provvedere alla gestione dei propri boschi secondo le indicazioni contenute nel Piano forestale della Riserva.

Art. 3

Il Piano di Gestione Forestale, ai sensi dell'art.21, comma 5, della L.R. n°38/96, assume l'efficacia delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, che continuano ad essere valide per tutto quanto non disciplinato dal Piano. Il taglio forestale deve essere compreso nel periodo di riposo invernale della vegetazione, da dicembre ad aprile, come previsto dalla normativa forestale salvo specifiche prescrizioni.

Art. 4

La Riserva partecipa con i propri esperti forestali alle autorizzazioni degli interventi forestali, dietro la supervisione di un dott. forestale, cui spetta la revisione del piano ogni 5 anni.

Art.5

Nel caso in cui la Riserva neghi l'autorizzazione al taglio corrisponde, secondo i criteri stabiliti dal Comitato di Gestione della Riserva, al proprietario del bosco, un indennizzo, secondo la procedura individuata al successivo articolo 6.

Art. 6

La Riserva comunica la proposta di indennizzo al richiedente e l'accettazione è resa con semplice dichiarazione dell'interessato. Formalizzata l'accettazione dell'indennizzo attraverso una scrittura privata tra la Riserva e il richiedente si procede nell'ambito della disponibilità finanziaria di bilancio, alla deliberazione e successiva liquidazione dell'indennizzo.

Art. 7

I residenti che non rispettano le disposizioni del Piano e contravvengono alle disposizioni dettate dal Comitato di Gestione della Riserva perdono il diritto all'indennizzo per il periodo di validità del Piano.

Art. 8

La Riserva può individuare particolari formazioni autoctone o individui isolati di particolare interesse ambientale e culturale nel territorio protetto, o siti di particolare interesse faunistico, e disporre adeguate misure di salvaguardia.

Art. 9

Il presente regolamento potrà essere modificato dal Comitato di Gestione della Riserva.

ALLEGATO G REGOLAMENTO PER L'USO DEL MARCHIO DELLA RISERVA

Articolo 1

Finalità e principi

1. La riserva naturale Lago di Penne può assegnare un marchio di qualità inteso a promuovere i prodotti potenzialmente in grado di ridurre gli impatti ambientali negativi rispetto agli altri prodotti contribuendo così ad un uso efficiente delle risorse e a un elevato livello di protezione dell'ambiente. Tale obiettivo è perseguito fornendo ai consumatori orientamenti e informazioni accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate su tali prodotti. Gli impatti ambientali sono individuati in base ad un esame delle interazioni dei prodotti con l'ambiente, compreso l'uso dell'energia e delle risorse naturali, nel corso del ciclo di vita del prodotto.
2. La partecipazione al marchio lascia impregiudicati i requisiti ambientali o di altro genere che si applicano alle diverse fasi di vita dei beni e, se del caso, ai servizi.
3. Il marchio è applicato nel rispetto delle disposizioni dei trattati, degli strumenti adottati in conformità di dette disposizioni nonché della politica ambientale, quale specificata nel programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile, in modo coordinato con le altre disposizioni e gli altri sistemi in materia di etichettatura e certificazione della qualità.

Articolo 2

Campo di applicazione

Il marchio di qualità ecologica della riserva è assegnato ai prodotti disponibili che risultano conformi ai requisiti ambientali e ai criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica di cui ad apposito regolamento emanato dal Comitato di Gestione.

Per essere incluso nel sistema, il prodotto deve soddisfare le seguenti condizioni:

- a) rappresentare una scelta di qualità

- b) essere caratterizzato da una significativa capacità potenziale di indurre miglioramenti ambientali attraverso le scelte del consumatore e di incentivare i produttori o i fornitori di servizi a ricercare vantaggi concorrenziali grazie all'offerta di prodotti aventi titolo il marchio di qualità ecologica.
- 1. Il marchio di qualità ecologica non può essere assegnato a sostanze e preparati classificati come molto tossici, tossici, dannosi per l'ambiente, o il cui normale impiego possa essere dannoso per il consumatore.
- 2. Il presente regolamento non si applica ai prodotti alimentari, alle bevande, ai prodotti farmaceutici né ai dispositivi medici definiti dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, i quali sono destinati al solo uso professionale, soggetti a prescrizione medica o utilizzabili sotto controllo medico.

Articolo 3

Requisiti ambientali

Il marchio di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentono di contribuire in maniera significativa a miglioramenti dei principali aspetti ambientali connessi agli obiettivi e ai principi sanciti dalla L.R. 38/96 e ai vari regolamenti della riserva stessa..

Articolo 4

Criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica e requisiti di valutazione e di verifica

- 1. I criteri specifici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica sono stabiliti per prodotti.
Tali criteri fissano, per ciascuno dei principali aspetti ambientali, i requisiti che un prodotto deve rispettare ai fini dell'assegnazione del marchio di qualità ecologica, inclusi i requisiti riguardanti l'idoneità del prodotto a soddisfare le esigenze dei consumatori.
- 2. I criteri tendono ad assicurare una base di selettività fondata sui seguenti principi:
 - a) le prospettive di penetrazione del prodotto sul mercato, durante il periodo di validità dei criteri, devono essere sufficienti ad indurre miglioramenti ambientali attraverso le scelte del consumatore;

- b) la selettività dei criteri deve tener conto della fattibilità tecnica ed economica degli adattamenti necessari per conformarsi entro un termine ragionevole;
 - c) il grado di selettività dei criteri deve essere fissato tenendo conto dell'obiettivo di realizzare il massimo potenziale di miglioramento ambientale.
3. I requisiti di valutazione della conformità di prodotti specifici ai criteri relativi al marchio ecologico e i requisiti di verifica delle condizioni di uso sono stabiliti per ciascun gruppo di prodotti unitamente ai criteri relativi al marchio di qualità ecologica.
4. Il periodo di validità dei criteri e i requisiti di valutazione e di verifica sono specificati per ciascun gruppo di prodotti nell'ambito della rispettiva serie di criteri

Articolo 5

Piano di lavoro

Conformemente agli obiettivi e ai principi stabiliti nell'articolo 1 la riserva elabora un piano di lavoro relativo al marchio di qualità ecologica un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, che dovrà stabilire per il successivo triennio:

- gli obiettivi di miglioramento ambientale e di penetrazione sul mercato che il sistema cercherà di conseguire,
- un elenco non esaustivo dei gruppi di prodotti che saranno considerati prioritari nell'ambito dell'azione locale,

Il piano di lavoro terrà conto in particolare dello sviluppo di azioni comuni per la promozione di prodotti contrassegnati con il marchio di qualità ecologica nonché dell'istituzione di un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo a gruppi di prodotti esistenti all'interno dell'area protetta.

Articolo 6

Procedure per la definizione dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica

I requisiti per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica sono definite per gruppo di prodotti.

Le domande di assegnazione del marchio di qualità ecologica possono essere presentate da produttori, importatori, prestatori di servizi e venditori all'ingrosso e al dettaglio. I venditori possono presentare domanda solo per i prodotti che immettono in

commercio contrassegnandoli con il proprio marchio. 2. La domanda può riguardare un prodotto immesso in commercio sotto una o più marche. Non sono necessarie nuove domande nel caso di modificazione delle caratteristiche dei prodotti che non influiscono sul rispetto dei criteri pertinenti.

Articolo 7

Condizioni di uso

La riserva conclude con il richiedente un marchio di qualità ecologica un contratto relativo alle condizioni di uso del marchio stesso. Queste comprendono le clausole concernenti la revoca dell'autorizzazione di usare il marchio. A seguito di una qualsiasi modificazione dei criteri di assegnazione del marchio di qualità ecologica per un dato prodotto, l'autorizzazione può essere riesaminata e, ove opportuno, il contratto può essere modificato o risolto. Il contratto stabilisce che la partecipazione al sistema lascia impregiudicati i requisiti, di diritto nazionale o comunitario, ambientali o di altro genere che si applicano alle diverse fasi di vita dei beni, e, se del caso, ai servizi. Per agevolare il rispetto di tale disposizione, sarà adottato un contratto tipo.

Sono vietati la pubblicità falsa o ingannevole o l'uso di marchi o logotipi che possano ingenerare confusione con il marchio della riserva per la qualità ecologica.

LEGGE REGIONALE 12 APRILE 1983, N. 18

Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della regione Abruzzo. (*V. anche L.R. 7 settembre 1992, n. 85*).

TITOLO I

Norme Generali

Art. 1

Obiettivi e finalità della legge

1. Nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 80 e 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché di ogni altra funzione e competenza spettante allo Stato nella materia disciplinata dalla presente legge, la Regione Abruzzo esercita le proprie attribuzioni per la conservazione tutela e trasformazione del territorio con le seguenti finalità:

- 1) il coordinamento della pianificazione territoriale con gli obiettivi della programmazione socio-economica della Regione;
- 2) la programmazione degli investimenti e della spesa pubblica sul territorio, a livello regionale e locale;
- 3) l'approfondita e sistematica conoscenza del territorio in tutti gli aspetti storici, sociali, economici e fisici attraverso la predisposizione della carta regionale dell'uso del suolo e degli atti e documenti di pianificazione ai vari livelli;
- 4) la difesa attiva e la valorizzazione del patrimonio naturale con particolare riguardo ai beni ambientali e culturali, alla tutela idrogeologica e difesa del suolo, nell'ambito delle funzioni previste dal D.P.R. 616/77
- 5) la piena e razionale utilizzazione delle risorse ed in particolare delle aree agricole e boschive, nonché del patrimonio abitativo, produttivo ed infrastrutturale esistente;
- 6) lo sviluppo equilibrato del territorio attraverso il controllo qualitativo e quantitativo dei diversi tipi di insediamento;
- 7) la partecipazione democratica delle Comunità abruzzesi al processo di formazione della politica dell'uso del suolo urbano ed extra-urbano;
- 8) la riaffermazione della rilevanza pubblica dei processi di trasformazione del territorio ai vari livelli del governo locale;
- 9) lo snellimento dei procedimenti di formazione, approvazione e adeguamento degli strumenti di pianificazione;

10) la predisposizione di adeguati strumenti e strutture tecniche amministrative e finanziarie ai vari livelli istituzionali di pianificazione, per il perseguimento degli obiettivi programmatici e l'esercizio dei poteri di cui alla presente legge;

11) la valorizzazione delle autonomie locali singole e in forma associata;

12) l'operatività ed esecutività degli strumenti di pianificazione;

13) l'elevazione del contenuto tecnico progettuale dei piani anche attraverso la creazione di strutture interdisciplinari, al fine di garantire l'uniformità e la comparabilità degli elaborati di piano;

14) la chiara ed univoca interpretazione delle disposizioni relative all'attività edilizia.

Art. 2

Soggetti e livelli di pianificazione

Gli obiettivi e le finalità di cui al precedente articolo sono assicurati dall'azione della Regione, della Provincia, dei Comuni singoli o associati i quali nell'ambito delle rispettive attribuzioni, intervengono nel processo formativo e gestionale degli atti e documenti di pianificazione di cui agli articoli successivi.

TITOLO II

Norme sulla pianificazione

CAPO I

Pianificazione regionale e sovracomunale

Art. 3

Quadro di riferimento regionale (Q.R.R.). Contenuti

1. Salvo quanto disposto nel primo comma del precedente Art. 1 in ordine alle competenze e funzioni dello Stato, il Quadro di Riferimento Regionale costituisce la proiezione territoriale del programma di Sviluppo Regionale, sulla base anche di intese con le amministrazioni statali, gli enti istituzionalmente competenti e le altre Regioni.

2. Il Q.R.R. ha come supporto conoscitivo ed interpretativo la carta regionale d'uso del suolo. Esso definisce indirizzi e diretti-

ve di politica regionale per la pianificazione e la salvaguardia del territorio. A questo fine il Q.R.R., direttamente o mediante i piani e i progetti di cui al successivo Art. 6, che ne costituiscono parte integrante:

- a) individua ed articola eventuali ambiti sub-provinciali coincidenti con una o più U.L.S.S. in riferimento ai quali devono essere redatti i Piani Territoriali;
- b) individua le aree di preminente interesse regionale per la presenza di risorse naturalistiche, paesistiche, archeologiche, storico-artistiche, agricole, idriche ed energetiche, per la difesa del suolo, specificandone la eventuale esigenza di formare oggetto di Progetti Speciali Territoriali di cui al successivo Art. 6;
- c) fornisce i criteri di salvaguardia e di utilizzazione delle risorse medesime;
- d) stabilisce obiettivi relativi alla consistenza demografica, all'occupazione nei diversi settori produttivi e definisce di conseguenza, la dimensione degli insediamenti residenziali e produttivi per la Provincia o per gli ambiti eventuali di cui alla precedente lettera a), individuandone le localizzazioni e le quantità fondamentali, secondo indicatori e standards di sviluppo;
- e) indica insediamenti produttivi, turistici ed il sistema delle attrezzature di interesse regionale: universitarie, sanitarie, ospedaliere, commerciali, amministrative, direzionali, portuali, aeroportuali;
- f) definisce la struttura del sistema della viabilità e delle altre reti infrastrutturali interregionali e di grande interesse regionale.

3. Il Q.R.R. costituisce, inoltre, il fondamentale strumento di indirizzo e di coordinamento della pianificazione di livello intermedio e locale. A questo fine:

(l. a) così sostituita dall'art. 1 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70)

- a) definisce criteri e modalità per la redazione dei Piani Territoriali, dei Piani Regolatori Generali ed Esecutivi, dei Piani Attuativi di livello comunale, dei Regolamenti edilizi comunali;
- b) articola con riferimento alle singole Province o agli ambiti eventuali di cui al precedente 2° comma lettera a), le quantità di cui al precedente 2° comma lett. d), e), f) precisando le relative densità edilizie massime;

(La lett. c) è soppressa dall'art. 1 della L.R. n. 70/1995).

- d) definisce priorità e tempi per l'attuazione delle previsioni dei

Piani Territoriali e per la formazione dei Piani di Settore e dei Progetti Speciali Territoriali.

4. Le indicazioni contenute nel Quadro di Riferimento Regionale sono vincolanti e devono essere recepite negli strumenti di pianificazione ai vari livelli istituzionali.

(5 e 6 c. così aggiunti dall'art. 1 della L.R. n. 90/1995)

5. La Carta dell'uso del suolo di cui al precedente comma 2 è approvata dalla giunta regionale e aggiornata ogni cinque anni.

6. Dal momento dell'approvazione di cui al precedente comma il rilascio delle concessioni edilizie nelle zone agricole ai sensi degli articoli 68 e seguenti della presente legge è subordinato al rispetto delle prescrizioni della Carta dell'uso del suolo.

Art. 4

Quadro di Riferimento Regionale. Procedimento formativo

1. La Regione adotta, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un documento preliminare del Q.R.R. nel rispetto delle finalità e contenuti di cui ai precedenti articoli.

(così sostituito dall'art. 2 della L.R. n. 70/1995)

2. Entro dieci giorni dall'adozione di cui al precedente comma, il documento preliminare viene pubblicato sul B.U.R.A. e inviato alle province, agli enti locali, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alle regioni limitrofe ed alle associazioni di categoria più rappresentative. Le amministrazioni statali interessate hanno l'onere di comunicare alla regione le proprie osservazioni ai sensi dell'Art. 16 della legge 7 agosto 1990 n. 241 entro il termine di 90 giorni dall'invio del documento alla Presidenza del Consiglio.

3. Le Province, entro i successivi 30 giorni, ai fini di una verifica dell'indicazione regionale, promuovono la consultazione e la partecipazione degli Enti Locali, delle Forze Sociali ed Economiche interessate.

4. Le Province entro i successivi 60) giorni compilano una relazione contenente i rilievi presentati in merito al documento preliminare e la trasmettono alla Regione.

5. Entro i successivi 90 giorni, la Giunta Regionale, sentito il *(parole così sostituite dall'art. 2 della L.R. n. 70/1995)* Comitato Regionale tecnico Amministrativo di cui al successivo Art. 37, adotta le proprie determinazioni in merito alle osservazioni

presentate.

(così sostituito dall'art. 2 della L.R. 70/1995)

6. Il Quadro di riferimento regionale è approvato con deliberazione del Consiglio regionale. Il provvedimento di approvazione è pubblicato nel B.U. della Regione e ne è data altresì notizia sulla G.U. della Repubblica Italiana.

Art. 5

Quadro di riferimento regionale. Adeguaenti

1. Gli adeguamenti del Q.R.R. possono essere promossi dalla Regione, da una o più Province, dai Comuni in numero non inferiore a quelli previsti dall'Art. 49 dello Statuto Regionale, ricadenti negli ambiti di cui alla lettera a), 2° comma, dell'Art. 3.

2. Il Q.R.R. è sottoposto a verifica ed adeguamenti in occasione dell'aggiornamento triennale del Programma di Sviluppo Regionale anche sulla base delle risultanze applicative derivanti dalla formazione dei P.T. di cui al successivo Art.7.

3. Agli adeguamenti si applicano le stesse procedure previste per la formazione del Q.R.R.

Art. 6

Piani di Settore e Progetti Speciali Territoriali

(Il presente art. è così sostituito dall'art. 3 della L.R. n. 70/1995)

1. La Regione per il conseguimento delle finalità di cui all'Art. 1 della presente legge e degli obiettivi del Quadro di riferimento regionale, può predisporre piani di settore o progetti speciali territoriali, relativi all'intero territorio regionale o a parti di esso.

2. Nelle aree ricadenti all'interno dei parchi nazionali e regionali il piano del parco di cui all' Art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 sostituisce sia i piani di settore e progetti speciali territoriali sia qualsiasi altro strumento di pianificazione territoriale di livello sovracomunale.

3. I piani di settore ed i progetti speciali territoriali riguardano le seguenti materie:

- a) agricoltura
- b) industria
- c) turismo
- d) trasporti

- e) sanità
- f) edilizia abitativa
- g) lavori pubblici
- h) demanio marittimo
- i) tutela delle acque dagli inquinamenti
- l) bacini idrici
- m) tutela dei beni ambientali e naturali.

4. I piani ed i progetti determinano l'ambito territoriale degli interventi e le prescrizioni direttamente vincolanti o da recepire da parte degli enti locali infraregionali.

5. Il recepimento deve avvenire entro 90 giorni dall'efficacia della loro approvazione.

6. In caso d'inerzia, decorso infruttuosamente il termine, le relative prescrizioni diventano efficaci ad ogni effetto, nei confronti dei privati, degli enti e delle amministrazioni pubbliche, a partire dalla scadenza del termine. Nel caso in cui la relativa prescrizione non sia sufficientemente dettagliata, la stessa opera in funzione di salvaguardia ai sensi del successivo Art. 57 fino a che l'amministrazione non abbia provveduto al recepimento.

7. Qualora i piani ed i progetti contengano prescrizioni territoriali direttamente vincolanti, queste si sostituiscono a tutti gli effetti, ai Piani Territoriali Provinciali o a loro parti nonché agli strumenti urbanistici comunali e le previsioni e prescrizioni sono immediatamente efficaci dopo l'approvazione del Consiglio Regionale. Si intendono per prescrizioni immediatamente vincolanti quelle disposte sia in forma letterale che grafica direttamente conformative del territorio o della proprietà. Sono conformative del territorio le prescrizioni che pur prevedendo una specifica destinazione dei suoli rinviano per la specifica attuazione ad un piano attuativo di livello infracomunale.

Art. 6 bis

(art. inserito dall'art. 3 della L.R. n. 70/1995)

Procedimento di approvazione dei piani di settore e dei progetti speciali territoriali

1. La Giunta regionale, direttamente o su proposta dell'assessore o dell'Autorità competente, predispone e adotta i piani di settore o i progetti speciali territoriali.

2. Successivamente, gli atti e gli elaborati del piano o del proget-

to sono depositati per 60 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di deposito, presso le segreterie dei Comuni e delle province interessati.

3. L'avvenuto deposito è reso noto mediante pubblicazione di avviso al B.U.R.A. a mezzo di manifesti murali e su almeno un quotidiano a diffusione regionale. Nei termini previsti dal comma 2 del presente articolo chiunque può prenderne visione e presentare istanze e memorie in merito ai contenuti del piano o progetto.

4. Nel medesimo periodo le province interessate promuovono pubbliche consultazioni anche con i comuni al fine di acquisire le osservazioni al piano o al progetto e trasmettono alla regione gli elaborati e le risultanze delle consultazioni.

5. Nel caso sia necessario acquisire le intese delle amministrazioni statali, il Presidente della regione o per delega l'assessore competente indice una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'Art. 14 della L. 241/90.

6. La Giunta regionale sulla base delle osservazioni pervenute ed in base all'esito della conferenza dei servizi di cui al comma precedente adotta in via definitiva il piano o progetto e lo presenta al consiglio regionale per l'approvazione.

Art. 7

Piano Territoriale

1. Il Piano Territoriale costituisce l'articolazione territoriale del Q.R.R. a livello di ciascuna provincia e degli ambiti di cui alla lettera a) del 2° comma dell'Art. 3.

2. Il P.T. riguarda l'intero territorio di ciascuna Provincia o il territorio degli ambiti eventuali di cui all'Art. 3, 2° comma, lett. a)

3. Il P.T., tenendo conto degli ambiti fissati dal Q.R.R.:

a) individua le zone da sottoporre a speciali misure di salvaguardia dei valori naturalistici, paesistici, archeologici, storici, di difesa del suolo, di protezione delle risorse idriche, di tutela del preminente interesse agricolo;

b) fornisce, in relazione alle vocazioni del territorio ed alla valorizzazione delle risorse, le fondamentali destinazioni e norme d'uso: per il suolo agricolo e forestale; per la ricettività turistica e gli insediamenti produttivi industriali ed artigianali; per l'utilizzazione delle acque; per la disciplina dell'attività estrattiva;

- c) precisa ed articola, per singolo comune le previsioni demografiche ed occupazionali e le quantità relative alla consistenza degli insediamenti residenziali fornite dal Q.R.R. per l'intera Provincia o per gli ambiti eventuali di cui all'Art. 3, comma 2, lett. a);
- d) indica il dimensionamento e la localizzazione, nell'ambito dei Comuni interessati, degli insediamenti produttivi, commerciali, amministrativi e direzionali, di livello sovracomunale;
- e) fornisce il dimensionamento e la localizzazione, nell'ambito dei Comuni interessati, delle attrezzature di servizio pubblico e di uso pubblico di livello sovracomunale, con particolare riferimento ai parchi ed ai servizi per la sanità e l'istruzione sentiti al riguardo, le UU.LL.SS.SS. ed i distretti scolastici competenti;
- f) articola la capacità ricettiva turistica, con riferimento ai singoli territori comunali interessati, indicando attrezzature ed impianti per lo svolgimento degli sports invernali e per la utilizzazione turistica della montagna, per le attività balneari e per gli approdi turistici e relativi servizi, individuandone le localizzazioni nonché le fondamentali tipologie ricettive, con particolare riguardo alle strutture per il turismo sociale, alle attrezzature a rotazione d'uso ed agli insediamenti turistico-residenziali;
- g) individua il sistema della viabilità e di trasporto e la rete delle altre infrastrutture di interesse sovracomunale;
- h) fissa le quantità massime di territorio che i singoli Comuni possono destinare, nel decennio, alle nuove previsioni residenziali e produttive;
- i) precisa le percentuali minime del fabbisogno di alloggi per usi residenziali e turistici da soddisfare, da parte dei Comuni, mediante il recupero di edifici esistenti degradati;
- l) indica, per i Comuni obbligati alla formazione del P.E.E.P., le quote minime di residenza da realizzare come edilizia economica e popolare.

Art. 8

Piano Territoriale. Procedimento formativo

1. Il Consiglio Provinciale adotta un documento preliminare di pianificazione per la elaborazione del P.T., entro 120 giorni dall'approvazione del Q.R.R.
2. Entro 10 giorni dall'adozione, il documento programmatico preliminare, con gli atti e gli elaborati relativi, viene inviato ai

Comuni della Provincia ed è depositato per 30 gg. consecutivi decorrenti dalla data di affissione all'Albo Pretorio. L'avvenuto deposito è reso noto al pubblico mediante pubblicazione di apposito avviso sul BURA, oltre che a mezzo di manifesti murali, su almeno un quotidiano a diffusione regionale.

3. Durante il periodo di deposito, chiunque può prenderne visione e presentare istanze, memorie ed opposizioni tendenti a proporre scelte specifiche o generali.

4. Nel medesimo periodo i Comuni e le Province promuovono pubbliche consultazioni al fine di acquisire apporti collaborativi.

5. Entro i 60 gg. successivi alla avvenuta pubblicazione, i CC.CC. deliberano il proprio parere e lo inviano alla Provincia, corredato delle indicazioni emerse dalle proposte avanzate nel periodo di consultazione.

(Il comma 6 è così sostituito dall'art. 44 della L.R. 3 marzo 1999, n. 11)

6. La provincia, tenuto conto dei pareri e proposte di cui ai commi precedenti approva il piano territoriale entro i successivi 150 giorni, previa convocazione di una conferenza di servizi al sensi e per gli effetti dell'art. 14 legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, allo scopo di acquisire il consenso delle amministrazioni competenti ad approvare i piani di tutela nel settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali. Il verbale della conferenza tiene luogo dell'atto di approvazione.

I commi 7 e 8 sono abrogati dall'art. 44 della L.R. 3 marzo 1999, n. 11.

9. Il P.T. diviene esecutivo con la pubblicazione sul BURA.

10. Nel caso di inadempienze della Provincia nell'assolvimento dei compiti previsti nel presente articolo, interviene la Regione.

11. Le previsioni e le prescrizioni di cui al precedente Art. 7, comma 3, lettere a), d), e), f), g) comportano:

- l'applicazione obbligatoria delle misure di salvaguardia, dalla data di adozione del P.T.;

- la immediata efficacia, nei confronti di Enti e Privati, dalla data di approvazione del P.T. stesso;

- l'automatico adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

12. L'attuazione delle previsioni e prescrizioni specificate al comma precedente è stabilita dal P.T. o attraverso il P.R.E., o piani esecutivi di iniziativa pubblica e privata ovvero mediante specifica disciplina esecutiva parte integrante del P.T. stesso.

Art. 8 bis

(art. così inserito dall'art. 6 della L.R. n. 70/1995)

Disciplina dell'accordo di programma

1. Al fine di assicurare il coordinamento di tutte le attività necessarie all'attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento di prevalente interesse regionale, e che richiedano l'azione integrata e coordinata di enti locali, o comunque di amministrazioni, soggetti pubblici e società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici, la regione promuove accordi di programma ai sensi dell'Art. 27 della L. 8 giugno 1990 n. 142.

2. Qualora l'iniziativa dell'accordo di programma non competeva alla regione a norma del comma 1, l'iniziativa spetta al sindaco o al presidente della provincia, ai sensi dell'Art. 27 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

3. Ai fini di cui al comma 1 sono ritenuti di prevalente interesse regionale in particolare le opere, gli interventi, i programmi previsti dal piano di sviluppo, dai piani di settore e dai progetti speciali territoriali anche in attuazione del Quadro di Riferimento Regionale o comunque derivanti da programmi approvati dagli organi regionali. Il componente della Giunta, competente per materia promuove l'accordo di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, quando ricorrono le condizioni previste dal c. 1, mediante la presentazione della relativa proposta alla giunta regionale per l'approvazione.

4. La proposta di accordo di programma:

- a) indica le opere, i programmi, gli interventi, l'ambito territoriale e gli obiettivi generali di questi;
- b) individua le amministrazioni pubbliche, gli enti, le aziende pubbliche, e le società a prevalente partecipazione pubblica dei quali sia prevista l'azione integrata
- c) dispone il termine entro il quale deve essere definito l'accordo di programma.

5. Per verificare la possibilità di arrivare all'accordo di programma i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate partecipano alla conferenza di servizi convocata ai sensi dell'Art. 27 comma 4 della legge 8 giugno 1990 n. 142. In caso positivo questi possono formare il Comitato dei rappresentanti delle amministrazioni.

6. Il Comitato è presieduto rispettivamente dal presidente della

giunta regionale, dal presidente della giunta provinciale, dal sindaco, o dai rispettivi assessori competenti per materia, se delegati. Del comitato fanno parte anche gli eventuali soggetti privati interessati, che vengono dal presidente invitati a partecipare.

7. Al comitato possono aderire, senza interrompere il corso del procedimento, anche altri soggetti pubblici interessati.

Svolge le funzioni di segretario del Comitato un funzionario nominato dall'amministrazione procedente, il quale svolge altresì il ruolo di responsabile del procedimento ai sensi dell'Art. 4 della legge 241/90.

8. Al comitato compete:

- a) ricercare le intese sugli obiettivi degli interventi in relazione agli interessi di ciascuno dei partecipanti;
- b) definire l'entità delle spese individuando le fonti di finanziamento;
- c) sottoscrivere eventuali protocolli preliminari alla definizione dell'accordo di programma;
- d) elaborare e coordinare le proposte tecniche e finanziarie necessarie, e di procedere agli opportuni studi e verifiche;
- e) proporre al presidente della giunta o l'assessore competente per materia, se delegato, che le dispone per decreto, le eventuali consulenze tecnico-specialistiche, indicando le fonti di finanziamento;
- f) valutare le istanze dei privati per definire le ipotesi di eventuali accordi a norma dell'Art. 11 della L. 241/90 da stipularsi dalle singole amministrazioni partecipanti al procedimento per l'accordo di programma, in relazione alle rispettive competenze e d'intesa tra le medesime.

Art. 8 ter

(art. così inserito dall'art. 6 della L.R. n. 70/1995)

Contenuti dell'accordo di programma

1. L'accordo di programma deve prevedere:

- a) il programma di attuazione degli interventi e delle opere, eventualmente articolato in fasi funzionali con l'indicazione dei tempi relativi;
- b) la quantificazione del costo complessivo e di quello relativo alle eventuali fasi di esecuzione;
- c) il piano finanziario con la ripartizione degli oneri;
- d) le modalità di attuazione;

- e) gli adempimenti attribuiti ai soggetti interessati, le responsabilità dell'attuazione e le eventuali garanzie;
 - f) le sanzioni per gli inadempimenti;
 - g) l'eventuale procedimento arbitrale per la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere nell'attuazione dell'accordo e la composizione del collegio arbitrale;
 - h) gli eventuali accordi da stipularsi con i privati interessati ai sensi dell'Art. 8 bis co. 8 lett f);
 - i) le modalità di controllo sull'esecuzione dell'accordo che compete al comitato di cui al comma 5 dell'Art. 8 bis della presente legge, eventualmente munito di poteri sostitutivi.
2. L'accordo di programma, acquisito il consenso unanime dei soggetti di cui all'Art. 8 bis che abbiano partecipato all'accordo medesimo, è sottoscritto dai rappresentanti dei soggetti stessi ed è approvato con D.P.G.R., o per sua delega dall'assessore competente per materia, dal presidente della provincia o dal sindaco.
3. Il decreto di approvazione dell'accordo di programma pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ha valore di dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste e determina l'eventuale e conseguente variazione degli strumenti urbanistici, qualora sia emanato con D.P.G.R. o del Presidente della giunta provinciale.
4. Qualora l'accordo determini variazioni degli strumenti urbanistici comunali l'accordo dev'essere ratificato dal consiglio comunale entro trenta giorni dalla data di notifica. In questo caso, si applica quanto previsto al comma 3 solo dopo la ratifica del consiglio comunale.
5. Qualora l'accordo di programma comporti modificazioni del QRR o dei piani territoriali regionali, queste devono essere approvate dal Consiglio regionale.
6. Nel caso in cui non venga raggiunto il consenso unanime per l'accordo di programma, trovano applicazione le procedure di attuazione delle opere, interventi e programmi d'intervento previsti dalle Leggi nazionali o regionali di settore.

CAPO II

Pianificazione comunale

SEZIONE I

Pianificazione generale

Art. 9

Piano Regolatore Generale P.R.G. Contenuti

(l c. così sostituito dall'art. 7 della L.R. n. 70/1995)

1. Tutti i Comuni sono obbligati alla formazione del Piano regolatore Generale, fatto salvo l'Art. 12 comma 1 della presente legge.

2. Il P.R.G., con riferimento alle indicazioni del Piano territoriale, disciplina l'intero territorio Comunale per un arco temporale non superiore al decennio.

3. Il Piano Regolatore Generale:

a) formula gli obiettivi di piano in armonia con quanto previsto dal P.T.;

b) contiene analisi sulla struttura geomorfologica, insediativa e socio-economica del territorio comunale;

c) precisa le aree da sottoporre a speciali misure di salvaguardia per motivi di interesse naturalistico, paesistico, archeologico, di difesa del suolo, di preminente interesse agricolo, di protezione delle risorse idriche, nonché i vincoli a protezione della viabilità e delle attrezzature ad impianti speciali o molesti, fornendo le relative prescrizioni;

d) precisa, per il periodo di validità del piano, le previsioni di andamento demografico e di occupazione nei diversi settori produttivi;

e) indica la quota di fabbisogno residenziale da soddisfare mediante il recupero del patrimonio edilizio esistente e con nuove costruzioni;

f) distribuisce e articola sul territorio le aree idonee a soddisfare il fabbisogno residenziale previsto alla precedente lettera e);

g) localizza ed articola le aree destinate agli insediamenti produttivi, industriali, artigianali e agricoli, alle sedi delle attività terziarie, agli insediamenti turistici, precisando le quantità esistenti e quelle in progetto;

h) individua le localizzazioni, le dimensioni, l'articolazione per livelli del sistema delle attrezzature di servizio pubblico e delle aree per il tempo libero, con riferimento alle indicazioni del P.T.

per le attrezzature e le aree di importanza sovracomunale.

Tutte le indicazioni relative alle attrezzature di servizio pubblico dovranno precisare le attrezzature di progetto e quelle esistenti; per queste ultime le quantità relative al fabbisogno già soddisfatto dovranno essere riferite alla superficie utile degli edifici e conformate negli standards forniti dalla normativa tipo regionale di cui al successivo Art. 17;

i) delinea le reti viarie ed infrastrutturali, in riferimento alle indicazioni del P.T. per quelle di importanza sovracomunale;

l) localizza ed articola, in applicazione del P.T. le aree da destinare all'edilizia economica e popolare in funzione delle reali esigenze locali;

m) delimita i centri edificati ai sensi dell'Art. 18 della legge 22.10.1971, n. 865 e successive modifiche;

n) individua le zone di degrado edilizio ed urbanistico e delimita gli interventi di recupero di iniziativa pubblica e privata ai sensi dell'Art. 27 della legge 5.8.1978, n. 457;

o) delimita i centri storici ed i nuclei antichi, onde garantirne la tutela e la utilizzazione sociale, nonché la qualificazione dell'ambiente urbano nel suo complesso;

p) individua le aree, i complessi e gli edifici di interesse storico, artistico ed ambientale su tutto il territorio comunale, precisando quelli da sottoporre a tutela ed a restauro conservativo e quelli suscettibili di interventi di manutenzione, di risanamento igienico e di ristrutturazione edilizia;

q) prevede la normativa tecnica, urbanistica, edilizia, igienico sanitaria, ambientale per la disciplina di tutela e di uso del suolo e degli edifici, in riferimento agli insediamenti residenziali, produttivi, commerciali, turistici, agricoli, terziari di servizio e con riguardo alle specifiche destinazioni, ai tipi e modalità di intervento, nel rispetto dei principi generali contenuti nella presente legge. Inoltre, contiene norme di assoggettamento alla disciplina antisismica e per le zone ammesse a consolidamento.

Art. 10

Piano Regolatore Generale. Procedimento di adozione.

1. Il Progetto di Piano Regolatore Generale viene adottato con delibera del Consiglio Comunale entro 180 giorni dalla data di cui all'8° comma del precedente articolo 8, ed è depositato, non

oltre il 10° giorno dalla data della deliberazione di adozione, nella Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, per 45 giorni consecutivi. L'adozione del P.R.G. (*parole così sostituite dall'art. 8 della L.R. n. 70/1995*) deve essere preceduta dall'acquisizione del parere previsto dall'Art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64; l'eventuale omissione comporta la ripetizione del procedimento.

2. L'effettuato deposito del P.R.G. è contemporaneamente reso noto al pubblico mediante applicazione di apposito avviso sul B.U.R.A., oltre che a mezzo di manifesti murali e su almeno un quotidiano a diffusione regionale.

3. Entro il termine del periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni al Progetto di Piano Regolatore Generale. Le osservazioni presentate, anche sotto forma di istanze, proposte o contributo, dopo tale termine, sono irricevibili.

(4 c. così sostituito dall'art. 8 della L.R. n. 70/1995)

4. Entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dell'avviso di deposito del piano, qualora occorra acquisire i pareri, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi in vigore per la tutela degli interessi pubblici curati da altre autorità l'amministrazione comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'Art. 14, commi 2 e 3 della legge 241/90. I dirigenti dei servizi regionali interessati o funzionari da essi delegati sono tenuti a partecipare alla conferenza dei servizi indetta dall'amministrazione procedente.

(5 c. abrogato, 6 c. così sostituito dall'art. 8 della L.R. n. 70/1995)

6. Il Comune con propria deliberazione motivata si esprime sulle osservazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del periodo di deposito e provvede alla loro visualizzazione nella tavola di zonizzazione del P.R.G. adottato.

(7 c. così sostituito dall'art. 8 della L.R. n. 70/1995)

7. Il comune trasmette alla provincia il piano regolatore generale adottato, unitamente ai conseguenti atti deliberativi ed alle osservazioni, con allegata attestazione della regolarità degli atti procedurali e di completezza degli elaborati documentali da parte del segretario comunale.

Art. 11

(Il presente art. è così sostituito dall'art. 9 della L.R. n. 70/1995)

Piano Regolatore Generale. Procedimento di approvazione.

1. Il piano regolatore generale è approvato dal consiglio provinciale competente per territorio, previo parere della sezione urbanistica provinciale entro 180 gg. dalla sua ricezione ed è pubblicato a cura del Presidente della Provincia sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al I comma il PRG s'intende approvato. Nel caso di compimento dei termini per il silenzio assenso il sindaco, previa attestazione della effettiva decorrenza del termine da parte del segretario generale della provincia, promuove la pubblicazione sul BURA di un avviso concernente la vigenza del piano regolatore generale.

3. In sede di approvazione possono essere apportate al Piano solo le modifiche di cui all'Art. 3 della L. 6 agosto 1967 n. 765 e quelle necessarie per assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni statali e Regionali ivi comprese quelle della presente Legge.

4. L'Amministrazione provinciale può chiedere al comune chiarimenti e integrazioni istruttorie una sola volta. In tal caso il termine di cui al I comma, rimane sospeso fino all'adempimento del comune.

5. La provincia notifica al comune interessato la delibera consiliare in ordine alle decisioni sul piano e le osservazioni contestualmente al suo invio al CO.RE.CO.

6. Il comune entro 60 giorni dalla data di notifica del visto di legittimità sulla delibera consiliare di cui al precedente comma adotta le proprie determinazioni sulle prescrizioni indicate dalla provincia.

7. Ove il consiglio comunale deliberi l'integrale assenso, il comune stesso rielabora in tal senso la normativa e la relativa documentazione grafica.

8. Qualora le controdeduzioni comportino assenso parziale o dissenso, la provincia riesamina gli atti, si esprime definitivamente ed approva lo strumento urbanistico adeguandolo sul piano normativo e su quello cartografico entro i successivi 60 gg. e decorso tale periodo si determina l'automatica formazione dell'atto.

9. Nei soli comuni sforniti di uno strumento urbanistico generale vigente ovvero forniti di uno strumento urbanistico approvato da oltre dieci anni, nel caso in cui il Piano sia restituito non approvato, il Comune è tenuto ad effettuare la rielaborazione entro 180 giorni dalla restituzione. In caso di inadempienza del Comune la provincia provvede in via sostitutiva alla rielaborazione e adozione attraverso un commissario ad acta nei 180 giorni successivi.

Art. 12

Piano Regolatore Esecutivo. Principi e contenuti

(1 c. così sostituito dall'art. 10 della L.R. n. 70/1995)

1. I comuni possono adottare il piano regolatore esecutivo in alternativa al piano regolatore generale.

2. Il P.R.E.:

- disciplina l'intero territorio comunale;
- ha un arco di validità temporale non superiore a dieci anni dalla data di approvazione;
- ha, di norma, i contenuti di carattere generale previsti al precedente Art. 9, comma 3;
- si attua attraverso concessione edilizia diretta.

3. Il P.R.E. deve inoltre contenere:

- le norme tecniche di attuazione e le eventuali prescrizioni speciali, edilizie, urbanistiche, igienico-ambientali, antisismiche;
- gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare e da vincolare per l'attuazione del piano;
- la previsione di massima delle spese necessarie per la attuazione del piano.

4. Le prescrizioni esecutive del P.R.E. costituiscono, a tutti gli effetti, compreso quello della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità, Piani Particolareggiati di Esecuzione ed hanno gli stessi contenuti e finalità dei Piani Particolareggiati, dei Piani per l'Edilizia Economica e Popolare, dei Piani degli Insediamenti produttivi, industriali, artigianali, commerciali, turistici, e dei Piani di Recupero di cui, rispettivamente, alle leggi statali n. 1150/1942, n. 865/1971, n. 457/1978, n. 167/1962 nei testi vigenti.

(5 c. così sostituito dall'art. 10 della L.R. n. 70/1995)

5. I Comuni che optino per la redazione del P.R.E. possono pre-

sentare alla Provincia istanza motivata per essere autorizzati a derogare al limite minimo di aree da riservare alla edilizia economica e popolare di cui all'Art. 2 della legge 28.1.77, n.10.

(6 c. così sostituito dall'art. 10 della L.R. n. 70/1995)

6. I Comuni che optino per la redazione del P.R.E. corredano il medesimo di un programma di intervento triennale, che deve contenere le indicazioni delle opere pubbliche e delle urbanizzazioni primarie e secondarie da realizzare nel quinquennio, prevedendo, altresì, la copertura finanziaria.

7. Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie dirette nelle aree di nuova edificazione, il P.R.E. in particolare deve indicare:

a) la suddivisione in lotti con la relativa individuazione catastale, la indicazione della tipologia edilizia e dei relativi parametri, e, nel caso di zona residenziale con indice di edificabilità fondiario maggiore di 2 mc/mq, l'ubicazione degli edifici mediante sagome di massimo ingombro;

b) la progettazione di massima della rete viaria, dei percorsi pedonali, degli spazi di sosta e di parcheggio, e le relative previsioni di spesa;

c) lo schema di massima, corredato della relativa previsione di spesa, delle reti fognanti, idrica, telefonica, del gas, di distribuzione di energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonché di ogni altra infrastruttura necessaria in relazione alla destinazione dell'insediamento.

8. Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie nelle aree già edificate il P.R.E. deve indicare:

a) gli edifici destinati alla demolizione e quelli soggetti a restauro, risanamento e ristrutturazione, individuati su base catastale;

b) i progetti o schemi di massima dei necessari adeguamenti delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui al precedente comma 7 lettera b), c), e le relative previsioni di spesa.

Art. 13

Piano Regolatore Esecutivo. Procedimento

(l'art. 11 della L.R. n. 70/1995 così sostituisce gli artt. 13 e 14)

1. Per l'adozione ed approvazione del piano regolatore esecutivo si applicano le disposizioni di cui ai precedenti artt. 10 e 11.

2. Dell'avvenuta approvazione del P.R.E. è data notizia, a cura del

Sindaco, con atto notificato nelle forme previste dal C.P.C. ai proprietari degli immobili da espropriare compresi nel piano stesso, entro 30 giorni dalla medesima.

Art. 14

(l'art. 11 della L.R. n. 70/1995 così sostituisce gli artt. 13 e 14 - v. art. 13).

Art. 15

Abrogato dall'art. 59 della L.R. n. 70/1995.

Art. 16

(Il presente art. è così sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 70/1995)

Regolamento edilizio

1. Il regolamento edilizio ha per obiettivi:

a) l'indirizzo e il controllo della qualità edilizia attraverso la definizione dei livelli minimi di prestazione delle opere edilizie nonché delle modalità di verifica degli stessi in sede di progetto in corso di esecuzione e ad opera costruita;

b) abrogata dall'art. 14 della L.R. 23 settembre 1998, n. 89.

2. Il regolamento edilizio deve contenere le norme attinenti alle attività di costruzione e di trasformazione fisica e funzionale delle opere edilizie di competenza comunale ivi comprese le norme igieniche d'interesse edilizio così come indicato dall'Art. 33 comma 1 punto 9) della L. 17 agosto 1942 n. 1150. In particolare il regolamento edilizio definisce:

a) il procedimento di rilascio della concessione e delle autorizzazioni edilizie, le competenze del comune e della commissione edilizia ove istituita e le responsabilità degli operatori della progettazione e della costruzione nei limiti di quanto stabilito dalle Leggi statali e regionali;

b) i termini, le modalità di adempimento delle prescrizioni sia da parte dei soggetti aventi titolo sia da parte del comune, la documentazione e gli elaborati da allegare alle domande e tutto quanto ritenuto necessario per la completezza del procedimento di cui alla lett. a) del presente comma;

c) abrogata dall'art. 14 della L.R. 23 settembre 1998, n. 89;

d) la composizione ed il funzionamento della commissione urbanistico edilizia comunale qualora il comune decida di costituirla.

3. Solo i comuni sprovvisti di ufficio tecnico sono obbligati a nominare la commissione urbanistico-edilizia organo consultivo in materia di edilizia ed urbanistica.
4. Il regolamento edilizio non può comunque contenere indicazioni relative a parametri edilizi e urbanistici quali le densità edilizie, le altezze, le distanze, le destinazioni d'uso nonché l'indicazione e definizione degli interventi edilizi ammessi.
5. Il Regolamento edilizio comunale è approvato dal Consiglio comunale in conformità alle disposizioni della presente Legge.
6. Copia del Regolamento approvato è trasmesso entro 10 giorni dall'esecutività dell'atto di adozione alla provincia, che può chiederne il riesame entro 45 giorni.
7. Ove la provincia non abbia chiesto il riesame nel termine previsto dal comma precedente, il regolamento edilizio diviene efficace a tutti gli effetti.

Art. 17

(Il presente art. è così sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 70/1995)

Norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici generali

1. Le norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici generali disciplinano:

- a) gli standards funzionali espressi come rapporto tra superfici utili di edificio ed utenti od addetti, da rispettare in sede di dimensionamento e di verifica delle attrezzature di servizio pubblico di attività terziarie e produttive su edifici esistenti;
- b) gli standards residenziali, espressi con rapporto tra superfici utili di edificio ed abitanti, da rispettare in sede di dimensionamento e di verifica degli edifici esistenti adibiti ad abitazione;
- c) la definizione e l'applicazione dei parametri relativi alla edificazione, nel rispetto del superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e d'interesse pubblico per i cittadini portatori di handicaps.
- d) la determinazione:
 - del numero convenzionale di abitanti;
 - del grado di urbanizzazione da verificare per il rilascio delle concessioni edilizie dirette;
 - dei rapporti tra indici volumetrici ed indici di utilizzazione;
 - dei criteri di misurazione delle altezze, delle superfici e dei

volumi degli edifici;

- delle altezze utili dei vani;
- delle caratteristiche e dei criteri di misurazione dei volumi tecnici;
- dei confini di proprietà, dei limiti delle zone a diversa destinazione urbanistica, dei fili e delle prospicenze stradali, ai fini della determinazione dei distacchi e delle altezze degli edifici.

2. La normativa prevede altresì modalità e termini per realizzare o adeguare nell'intero territorio comunale opere pubbliche, attrezzature ed impianti tecnologici d'interesse pubblico.

SEZIONE II PIANI ATTUATIVI

Art. 18

Piani Attuativi di iniziativa pubblica

I Piani attuativi di iniziativa pubblica sono i seguenti:

- piano particolareggiato;
- piano per l'edilizia economica e popolare;
- piano di recupero;
- piano per gli insediamenti produttivi;
- piani particolareggiati funzionali.

Art. 19

Piano particolareggiato. Contenuti

I Piani Particolareggiati devono indicare:

- a) l'inquadramento nello strumento urbanistico generale;
- b) la delimitazione del piano;
- c) le aree e gli edifici da sottoporre a vincoli di salvaguardia per motivi di interesse paesistico, storico-artistico, ambientale, nonché i vincoli a protezione delle infrastrutture e delle attrezzature di carattere speciale;
- d) gli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, produttivi e terziari, precisando la suddivisione delle aree in isolati, lo schema planovolumetrico degli edifici previsti, la configurazione di quelli esistenti con le relative destinazioni d'uso e tipologie edilizie;
- e) gli edifici esistenti ed in progetto, nonché le aree per le attrezzature di interesse pubblico ed i beni da assoggettare a speciali vincoli o servitù;

- f) la rete viaria carrabile e pedonale, gli spazi di sosta e di parcheggio, con la precisazione dei principali dati plano-altimetrici e degli allacciamenti alla viabilità urbana;
- g) la progettazione di massima per la realizzazione o l'adeguamento delle reti fognante, idrica, telefonica, del gas, di distribuzione di energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonché di ogni altra infrastruttura necessaria all'insediamento;
- h) gli edifici destinati a demolizione ovvero soggetti a restauro, a risanamento conservativo ed a ristrutturazione edilizia;
- i) le norme tecniche di esecuzione e le eventuali prescrizioni speciali;
- l) gli elenchi catastali delle proprietà comprese nei comparti di intervento e di quelle da espropriare e da vincolare;
- m) la previsione di massima delle spese necessarie per l'attuazione del piano.

2. Nei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, è ammessa la formazione di Piani Particolareggiati Funzionali (P.P.F.), con i quali vengono indicati i tracciati, la sede, le modalità e i tempi di attuazione di infrastrutture pubbliche puntuali o a rete, suddivise per categorie.

(3 comma soppresso dall'art. 14 della L.R. n. 70/1995).

Art. 20

(così sostituito dall'art. 15 della L.R. n. 70/1995)

Procedimento di formazione dei piani particolareggiati di iniziativa pubblica.

1. I piani attuativi di competenza comunale sono adottati con deliberazione del consiglio comunale soggetta al controllo di legittimità di cui all'Art. 45 della legge 142/90 successivamente all'obbligatoria acquisizione del parere prescritto dall'Art. 13 della legge 2.2.1974, n. 64, ove questo non sia stato già acquisito in sede di pianificazione generale.

2. La deliberazione di adozione divenuta esecutiva è depositata con i relativi allegati nella segreteria comunale per trenta gg. interi e consecutivi decorrenti dal primo giorno dell'affissione all'albo pretorio del relativo avviso, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione. Nei successivi trenta giorni qualunque interessato può presentare osservazioni.

3. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso

all'albo pretorio del comune, pubblicato sulla stampa locale ed a mezzo di manifesti murari affissi in luoghi pubblici. Nello stesso avviso deve essere inserita l'avvertenza che gli interessati possono presentare osservazioni ai sensi del comma precedente.

4. Il provvedimento di adozione del piano deve essere inviato alla provincia ai fini di eventuali osservazioni che devono pervenire al comune entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del piano.

5. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 2 l'amministrazione comunale acquisisce i pareri, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi in vigore per la tutela degli interessi pubblici curati da altre autorità. A tal fine l'amministrazione comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'Art. 14, co. 2 della legge 241/90.

6. Il consiglio comunale decide sulle osservazioni ed approva il piano entro e non oltre 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni.

7. La deliberazione comunale di approvazione del piano particolareggiato deve essere pubblicata nell'albo pretorio entro 60 giorni dalla data di comunicazione al comune dell'esecutività. Entro il medesimo termine la deliberazione deve essere notificata nella norma delle citazioni a ciascuno dei proprietari degli immobili compresi nel piano. La deliberazione deve essere pubblicata anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

8. I piani di cui al comma 1 possono variare il piano regolatore generale entro i seguenti limiti inerenti al comprensorio oggetto dello stesso:

- adeguamenti perimetrali;
- viabilità;
- servizi e attrezzature pubbliche;
- articolazione degli spazi e delle locazioni;
- parametri edilizi;
- approvazione di un piano per l'edilizia economica e popolare nei limiti di cui all'Art. 3 della L. 18.4.1962 n.167.

Art. 21

(Il presente art. è così sostituito dall'art. 15 della L.R. n. 70/1995)

Procedimento e limiti di contenuto dei piani attuativi in variante ai piani regolatori generali.

1. I comuni possono approvare piani attuativi relativi alle zone omogenee del territorio comunale ancorché suddivise in sotto zone in variante del piano regolatore generale e delle sue norme attuative. Il comune in sede di adozione della deliberazione del piano attuativo in variante è tenuto a motivare congruamente in ordine alla necessità delle nuove scelte.

2. Si applicano le norme di cui all'Art. 20 commi 1, 2, 3 e 5.

3. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il piano adottato con le relative osservazioni e le contro deduzioni del consiglio comunale deve essere inviato alla provincia per l'approvazione.

4. La Provincia approva il piano attuativo in variante entro 120 giorni dall'invio. Entro lo stesso termine la provincia può chiedere al comune la modifica ovvero l'integrale rielaborazione dello strumento attuativo esclusivamente in relazione al rispetto delle leggi e dei regolamenti statali e regionali e dei piani territoriali sovracomunali vigenti. Il termine comincia a decorrere nuovamente dalla data di invio alla provincia del piano modificato o rielaborato da parte del consiglio comunale.

5. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma 4 il piano si intende approvato. Nel caso di compimento dei termini per il silenzio assenso, il sindaco, previa attestazione dell'effettiva decorrenza del termine da parte del segretario generale della provincia, promuove la pubblicazione del piano nell'albo pretorio e nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo di un avviso concernente la vigenza del piano entro i 60 giorni successivi. Entro il medesimo termine la deliberazione deve essere notificata nella forma delle citazioni a ciascuno dei proprietari degli immobili compresi nel piano. Il piano diviene esecutivo dopo quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 22

Abrogato dall'art. 59 della L.R. n. 70/1995.

Art. 23**Piani di Lottizzazione.**

(Il presente art. è così sostituito dall'art. 16 della L.R. n. 70/1995)

1. I Piani di lottizzazione hanno contenuti previsti dal precedente Art. 19, comma 1.

2. Soppresso dall'art. 1 della L.R. n. 14/1991.

3. Il procedimento di formazione dei Piani di lottizzazione di iniziativa privata è quello di cui agli artt. 20 e 21 della presente legge. Decorso 120 giorni dalla presentazione degli atti senza che il Comune abbia assunto provvedimenti deliberativi, i richiedenti possono inoltrare al Comune un atto extra-giudiziale di diffida, trasmettendone copia alla Provincia, la quale, decorso l'ulteriore periodo di 30 gg. senza che il consiglio comunale abbia deliberato, provvede in via sostitutiva nei 60 giorni successivi a mezzo di apposito commissario ad acta, all'uopo designato dal presidente.

4. La convenzione di cui al quinto comma dell'Art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 dovrà avere i seguenti contenuti minimi:
a) la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria indicate dall'Art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 e dall'Art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

b) esecuzione a carico del lottizzante delle opere di urbanizzazione primaria di cui alla precedente lettera a) da eseguire in conformità alle prescrizioni comunali e da cedere gratuitamente al comune.

c) i tempi di esecuzione delle urbanizzazioni primarie. Non può in ogni caso essere rilasciata la licenza di abitabilità o agibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425 dei fabbricati ad uso privato se non siano state eseguite le opere di urbanizzazione primaria;

d) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta da realizzare a cura del comune, secondo quanto disposto dall'articolo 5 della legge 10/1977 e i criteri per il suo aggiornamento in caso di pagamento differito. Qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del proprietario o di altro soggetto privato, la convenzione deve prevedere le relative garanzie finanziarie da prestarsi attraverso apposita fideiussione o polizza assicurativa, pari al valore delle opere da eseguire con riduzioni progressive in relazione allo stato di avanzamento

delle opere di urbanizzazione e con le modalità ed i termini fissati nella convenzione stessa;

e) i progetti planivolumetrici degli edifici e i progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, questi ultimi portati al grado di sviluppo tecnico richiesto per la concessione di cui all'articolo 4 della legge 10/1977;

f) i termini di inizio e di ultimazione delle opere di urbanizzazione non superiori a dieci anni;

g) le sanzioni convenzionali, a carico dei privati stipulanti per inosservanza delle destinazioni di uso fissate nel piano di intervento.

Art. 24

Piani delle zone da destinare all'Edilizia di tipo Economico e Popolare

(l°c. così sostituito dall'art. 17 della L.R. n. 70/1995)

1. Sono obbligati alla redazione del P.E.E.P. i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

2. L'estensione delle zone da includere nei Piani è determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare per un decennio e non può essere, in termini volumetrici, inferiore al 40% e superiore al 70% di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato. *(Il seguente periodo risulta così modificato dall'art. 17 della L.R. n. 70/1995).* Rimane salva la possibilità per i comuni non obbligati al P.E.E.P. di modificare tali percentuali attraverso specifica e motivata indicazione in aderenza alle previsioni del P.T.

3. Ai Piani per l'Edilizia Economica e Popolare si applicano, per ciò che riguarda contenuti, formazione e approvazione, rispettivamente i precedenti artt. 19, 20 e 21.

4. Nell'ambito del P.E.E.P. potrà essere riservata una aliquota non superiore al 30% dell'area complessiva destinata a residenza da assegnare agli aventi titolo ai sensi dell'Art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, anche se non soci di cooperative o beneficiari di contributi statali o regionali per la realizzazione anche di case unifamiliari.

5. Gli interventi per le singole costruzioni cui al comma precedente potranno avvenire in deroga alla tipologia prevista per l'edilizia residenziale pubblica, salvo l'osservanza delle prescrizioni

contenute nell'ultimo comma dell'Art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

6. Nell'ambito del P.E.E.P. la quota afferente all'edilizia non residenziale non può superare il 20% della volumetria complessiva esclusa quella inerente alle urbanizzazioni.

7. I programmi costruttivi di cui all'Art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, possono essere localizzati soltanto nei Comuni dove il Piano delle zone da destinare all'Edilizia Economica e Popolare sia stato attuato attraverso l'assegnazione delle aree relative e la loro urbanizzazione, almeno per l'80 per cento della volumetria complessiva in esso prevista.

8. In ogni caso ciascun programma costruttivo non può superare la dimensione di 200 vani abitabili più i relativi servizi.

9. Le tipologie residenziali realizzabili nei P.E.E.P., devono essere conformi a quanto disposto dalle vigenti norme statali sull'edilizia economica e popolare, salvo che nel caso di singoli proprietari espropriati di cui all'undicesimo comma dell'Art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche. In quest'ultima ipotesi le tipologie realizzabili dovranno essere conformi, nella misura massima a quanto disposto nella convenzione tipo predisposta dalla Regione ai sensi del 1° comma dell'Art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

10. Il P.E.E.P. deve contenere, oltre quanto indicato al precedente 3° comma, il programma di attuazione degli interventi, lo schema della convenzione tipo per la concessione in diritto di superficie dei lotti edificabili, l'indicazione delle aree da cedere in proprietà e dei parametri per la determinazione del prezzo di cessione.

Art. 25

Piani delle aree da destinare ad Attività Produttive

1. I Comuni sprovvisti di Piani per Attività Produttive sono obbligati, qualora ciò sia previsto alle diverse scale dal Q.R.R. e dal P.T., anche su richiesta degli operatori economici, alla loro formazione senza dover acquisire la preventiva autorizzazione regionale, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni, procedendo alla individuazione delle aree relative nell'ambito delle

zone industriali, artigianali, turistiche o destinate ad attività terziarie, previste negli strumenti urbanistici.

2. In ogni caso l'estensione delle aree da includere nel Piano non può essere inferiore a quella necessaria a soddisfare il fabbisogno relativo al triennio. Per i contenuti, la formazione e l'approvazione dei predetti Piani, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti artt. 19, 20 e 21.

3. I P.A.P. devono inoltre contenere:

- lo schema della convenzione tipo per la concessione in diritto di superficie dei lotti edificabili;
- le aree da cedere in proprietà ed i parametri per la determinazione del prezzo di cessione;
- le opere e gli impianti antinquinamento e le relative procedure di gestione, ai sensi della L. 319/1976 e successive modificazioni.

Art. 26

Comparto

1. Nelle zone soggette ad interventi di nuova edificazione, di conservazione, risanamento, ricostruzione e migliore utilizzazione del patrimonio edilizio secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali o particolareggiati, ovvero dei Piani di Recupero di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, al fine di assicurare il rispetto di esigenze unitarie nella realizzazione degli interventi nonché una equa ripartizione degli oneri e dei benefici tra i proprietari interessati, i Comuni con *(parole così modificate dall'art. 18 della L.R. n. 70/1995)* delibera di giunta, possono disporre, su richiesta dei proprietari in numero idoneo a costituire il consorzio, o d'ufficio, la formazione di comparti individuali e perimetrati nel piano che includono uno o più edifici, ed anche aree inedificate.

2. Formato il Comparto il Sindaco deve invitare i proprietari a riunirsi in consorzio entro il termine fissato nell'atto di notifica, per l'attuazione delle previsioni contenute nello strumento urbanistico.

3. A costituire il consorzio basterà il concorso dei proprietari rappresentanti, in base all'imponibile catastale, la maggioranza assoluta del valore dell'intero comparto. I consorzi così costituiti conseguiranno la piena disponibilità del comparto mediante l'espropriazione delle aree e delle costruzioni dei proprietari

non aderenti. L'indennità sarà pari al valore venale dei beni espropriati antecedentemente alla formazione del comparto. Essa potrà essere corrisposta anche mediante permuta di altre proprietà immobiliari site nel Comune.

4. Quando sia decorso inutilmente il termine di cui al precedente 2° comma, il Comune procederà all'espropriazione del comparto a norma della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni.

5. La *(parole così modificate dall'art. 18 della L.R. n. 70/1995)* deliberazione di giunta con cui si dispone la formazione del comparto equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza.

6. Per l'assegnazione del comparto il Comune procederà a mezzo gara.

7. Nelle zone di nuova espansione indicate negli strumenti urbanistici, può essere prevista la concentrazione della volumetria realizzabile in determinate porzioni delle zone stesse, subordinando la formazione della lottizzazione convenzionata all'acquisizione, da parte dei proprietari delle zone di concentrazione, dell'assenso ad edificare da parte di tutti i proprietari della zona considerata salvo in caso di dissenso ingiustificato, l'applicazione del precedente terzo comma.

(c. 8 e 9 aggiunti dall'art. 18 della L.R. n. 70/1995)

8. Nei comuni nei quali l'attuazione dei piani regolatori o particolareggiati è demandata a comparti edificatori le prescrizioni possono essere attuate anche attraverso l'adozione dei programmi di recupero urbano o dei programmi integrati.

9. I comparti edificatori possono essere adottati dal Comune anche in attuazione di programmi integrati o di programmi di recupero urbano.

Art. 27

Piano di Recupero del Patrimonio Edilizio

1. Il Piano di Recupero del Patrimonio Edilizio esistente (P.R.P.E.) di cui agli artt. 27 e segg. della legge 5 agosto 1978, n. 457, svolge, all'interno dei centri edificati, la funzione del Piano particolareggiato e del Piano di zona per l'Edilizia di tipo Economico e Popolare.

2. La formazione del P.R.P.E. è condizionata alla perimetrazione e

disciplina, sullo strumento urbanistico, delle zone di recupero ed alla individuazione degli ambiti e degli immobili da assoggettare ad esso, nel rispetto di quanto stabilito dall'Art. 27 della L. 5.8.1978, n. 457.

3. Il P.R.P.E., formato ed approvato ai sensi dei precedenti artt. 19, 20 e 21, deve contenere, altresì, la individuazione delle unità minime di intervento per la ristrutturazione urbanistica, nonché prescrizioni afferenti gli ambiti e gli immobili prescelti in base alle categorie di degrado definite al successivo articolo 28.

4. Gli ambiti dei Piani di Recupero non possono essere costituiti essenzialmente di aree libere e non urbanizzate pressoché sprovviste di costruzioni, costituenti nell'insieme, unità minime di intervento.

5. Il P.R.P.E. è attuato mediante autorizzazione e concessioni singole, ovvero attraverso comparti normali ai sensi del precedente Art. 26 fatta esclusione delle aree e degli edifici per i quali il Comune intende intervenire direttamente.

Art. 28

Zone di Recupero del Patrimonio Urbanistico ed Edilizio esistente Categorie di degrado

I. Agli effetti della individuazione delle Zone di recupero di cui all'Art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono definite le seguenti categorie di degrado:

a) degrado urbanistico, ove vi sia carenza della funzionalità dell'impianto urbano dovuta a insufficienza degli standards di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, o delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

b) degrado edilizio, ove le condizioni d'uso dei singoli edifici o complessi edilizi siano ridotte a causa delle precarie condizioni di staticità connesse all'usura del tempo o ad inadeguate tecniche costruttive rispetto alla funzione dell'immobile, ovvero a causa della fatiscenza delle strutture e delle finiture, della inadeguatezza tipologica rispetto alle esigenze funzionali, in presenza di superfetazioni che alterino la morfologia e l'impianto storico-architettonico dell'immobile o del complesso edilizio, di carenza o inadeguatezza degli impianti tecnologici;

c) degrado igienico, ove vi sia carenza degli impianti igienico-sanitari, come dotazione o come organizzazione funzionale,

ovvero insufficiente aereazione ed illuminazione diurna, nonché ridotte condizioni di abitabilità e di utilizzazione, in relazione all'impianto planovolumetrico o alla presenza di condizioni generali di umidità;

d) degrado socio-economico, ove sussistano condizioni d'abbandono, di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili o - comunque - vi sia impropria utilizzazione degli stessi, ovvero sussistano strutture produttive non compatibili con le preesistenti funzioni residenziali e siano presenti fenomeni comportanti le sostituzioni del tessuto sociale e delle forme produttive ad esso integrate;

e) degrado geofisico, in presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico richiedenti complessi interventi di consolidamento dei substrati dell'abitato, di aree libere impropriamente utilizzate o su cui insistono ruderi di edifici distrutti da eventi naturali o artificiali, nonché nei casi di impropria utilizzazione, abbandono o impoverimento fisico delle aree libere urbane ed extraurbane.

Art. 29

Elaborati del Piano di Recupero

I. Fanno parte del Piano di Recupero i seguenti elaborati:

a) descrizione storica, fisica, sociale e patrimoniale dell'immobile o degli immobili assoggettati al piano, con elenco dei proprietari e piani particellari delle proprietà da espropriare o sottoposte a particolari vincoli, rappresentate in scala 1:200 o 1:500, in relazione alle qualità ed alle dimensioni dell'intervento, nonché planimetria in scala 1:200 indicante lo stato attuale delle funzioni e le carenze igienico-sanitarie, strutturali e tecnologiche;

b) planimetrie, in scala adeguata, contenenti l'eventuale rilievo degli immobili e delle aree indicanti i tipi di intervento, le unità minime di interventi, le nuove unità abitative e funzionali, le eventuali destinazioni d'uso diverse da quelle residenziali, gli interventi di preminente e rilevante interesse pubblico;

c) relazione illustrativa degli obiettivi del Piano e delle modalità di conseguimento, corredata dalle norme di esecuzione; la relazione individua, inoltre, i soggetti operatori e le eventuali modalità di convenzionamento. In caso di degrado geofisico, la relazione sarà corredata da perizia tecnica a firma di geologo abilitato all'esercizio professionale e dal progetto di massima degli inter-

venti di consolidamento;

d) eventuale convenzione-tipo;

e) relazione di previsioni di massima delle spese occorrenti per l'eventuale acquisizione di aree, immobili o porzioni di essi e per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano;

f) programma di attuazione e di coordinamento degli atti e degli interventi necessari a realizzare il piano.

Art. 30

Interventi sul patrimonio edilizio ed urbanistico esistente

I. - l) Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente si articolano nelle seguenti categorie:

a) Ordinaria manutenzione: riparazione, rinnovamento e sostituzione senza modifica di infissi esterni, grondaie, pluviali, recinzioni, manti di copertura, pavimentazioni esterne; riparazione e rifacimento di infissi interni, pavimentazioni interne, intonaci e rivestimenti interni; riparazione, integrazione e ammodernamento di impianti che non comportino la costruzione e la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici;

b) Straordinaria manutenzione: tinteggiatura, pulitura esterna e rifacimento intonaci o altri rivestimenti esterni; parziali interventi di consolidamento e risanamento delle strutture verticali esterne ed interne; parziali interventi di sostituzione, consolidamento e risanamento delle strutture orizzontali, architravi, solai, coperture senza che ciò comporti variazioni delle quote superiori e inferiori delle strutture stesse; demolizioni con spostamenti di tramezzi divisorii non portanti; destinazione o riadattamento di locali interni esistenti a servizi igienici e impianti tecnici; rifacimento degli elementi architettonici esterni - inferriate, cornici, zoccolature, infissi, pavimentazioni, vetrine, ecc. - purché senza cambiamenti di dimensioni e disegno.

È comunque esclusa dagli interventi di straordinaria manutenzione qualsiasi modifica: della forma e della posizione delle aperture esterne; della posizione, dimensione e pendenza delle scale e delle rampe; del tipo e della pendenza delle coperture.

L'amministrazione comunale può richiedere, nell'ambito della straordinaria manutenzione, l'adozione di materiali e tinteggiature idonee e la rimozione di elementi costruttivi e decorativi

aggiuntivi al fabbricato originario;

c) Restauro conservativo: consolidamento e risanamento delle strutture portanti verticali e orizzontali fatiscenti o instabili, senza alterazione delle quote e delle dimensioni originarie e, solo in caso di provata necessità con l'aggiunta entro tali limiti di elementi di rinforzo, con materiali diversi; consolidamento e risanamento di scale e rampe senza alterazione delle pendenze, delle quote, delle dimensioni originarie, dei materiali dei gradini e sottogradini e, solo in caso di provata necessità con l'aggiunta entro tali limiti di elementi di rinforzo con materiali diversi, sottofondazioni, iniezioni nelle murature, rifacimento di tetti e coperture - grande e piccola armatura - con quote e materiali identici a quelli originari; demolizioni di superfetazioni, sopraelevazioni, ampliamenti, aggiunte provvisorie e permanenti che alterino le caratteristiche dimensionali e tipologiche del fabbricato; riparazione di elementi architettonici, scultorei, decorativi esterni e interni con materiali, forme e tecniche di lavorazione originari e senza modifiche della forma e della posizione delle aperture esterne; demolizione di tramezzi divisorii interni non portanti; realizzazione di servizi igienici, di impianti tecnici e delle relative canalizzazioni, di piccole modifiche distributive interne che non alterino o che ripristino l'organizzazione tipologica originaria;

d) Risanamento Igienico ed edilizio: lavori occorrenti per adeguare il fabbricato agli standards igienici ed edilizi correnti, conservando la organizzazione tipologica, la superficie utile, il volume, le facciate principali e le relative aperture. Per facciate principali si intendono quelle prospettanti su pubbliche vie o su spazi pubblici, con esclusione di quelle su corsi o su spazi interni anche se comuni a più proprietà.

Nell'ambito degli interventi di risanamento è compresa la demolizione di superfetazioni, sopraelevazioni, ampliamenti, aggiunte provvisorie e permanenti, anche se a suo tempo autorizzate, che alterino il fabbricato e contribuiscano al suo degrado edilizio, igienico, sociale; è compresa, inoltre, la sistemazione delle aree libere al servizio della unità immobiliare;

(l. così sostituita dall'art. 19 della L.R. 70/1995)

e) Ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che

possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Sono ammessi:

- aumenti della superficie utile interna al perimetro murario preesistente in misura non superiore al 10% della superficie utile stessa;
- aumenti della superficie utile e/o del volume degli edifici ove ciò sia consentito dagli strumenti urbanistici comunali;
- la demolizione e ricostruzione di singoli edifici nei limiti di cui sopra.

f) Demolizione: si intende la demolizione totale di un fabbricato sia quella finalizzata alla ricostruzione secondo gli indici previsti dagli strumenti urbanistici comunali, sia quella finalizzata alla disponibilità dell'area per ricomposizione particellare e per servizi pubblici in funzione della ristrutturazione urbanistica.

2. - II) Gli interventi sul patrimonio urbanistico sono quelli relativi alla ristrutturazione urbanistica, rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

È comunque fatta salva l'applicazione della disciplina vigente sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico.

Art. 30 bis

(Art. così inserito dall'art. 20 della L.R. 70/1995)

Programma integrato d'intervento.

I. Il programma integrato ha le seguenti finalità:

- a) riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale nonché più razionale utilizzazione e riorganizzazione di ampi settori del territorio comunale in tutto o in parte edificati o da destinare anche a nuova edificazione;
- b) pluralità di funzioni, integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione.

2. Qualora gli interventi siano finalizzati anche alla nuova edificazione è comunque necessario che una parte dell'intervento previsto dal programma sia destinato al recupero o alla riconversione del patrimonio edilizio esistente.

3. La proposta di programma integrato è presentata al comune da soggetti pubblici e singolarmente o riuniti in consorzio o associati tra loro.

4. La proposta di programma integrato deve contenere:

a) relazione tecnica ed urbanistica esplicativa del programma con allegato tipo planovolumetrico in scala 1/500, con l'indicazione dettagliata delle tipologie edilizie, che evidenzia le eventuali varianti previste dal programma rispetto alla strumentazione urbanistica comunale;

b) schema di convenzione avente il seguente contenuto minimo:

1) i rapporti attuativi tra i soggetti di cui al comma 3 ed il comune;

2) fonti di finanziamento distinguendo tra provvista privata ed eventualmente pubblica cui si intende ricorrere;

3) le garanzie di carattere finanziario;

4) i tempi di realizzazione del programma;

5) la previsione di eventuali sanzioni in caso di inottemperanza;

c) modalità di cessione o locazione degli alloggi e di utilizzazione di altri beni immobili realizzati;

d) documentazione catastale e quella attestante la proprietà o disponibilità delle aree ed edifici interessati dal programma.

5. Gli accordi di programma di cui agli artt. 8 bis e 8 ter della presente legge possono essere stipulati anche ai fini dell'adozione ed attuazione dei programmi integrati di cui al presente articolo. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 7. La ratifica dell'accordo di programma da parte del consiglio comunale non sostituisce in tal caso le concessioni edilizie.

6. I progetti d'area di cui all'Art. 7 della legge regionale 24 aprile 1990, n. 47 sono assimilati ai programmi integrati di cui al presente articolo con esclusione di quelli già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Alla proposta di accordo di programma approvata dalla giunta comunale è data adeguata pubblicità per consentire a qualunque soggetto portatore d'interessi pubblici o privati di presentare eventuali osservazioni e proposte. La valutazione delle deduzioni dei soggetti che intervengono nel procedimento è demandata al Comitato di cui al comma 6 dell'Art. 8 bis della presente legge, che ha facoltà di ascoltare i soggetti che ne facciano richiesta. In questo ultimo caso il segretario del Comitato redige

processo verbale dell'udienza. Sulle deduzioni dei soggetti interessati, qualora non manifestamente irrilevanti e pertinenti, il Comitato ha l'obbligo di pronunciarsi motivatamente.

8. Qualora non si perfezioni l'accordo di programma o l'amministrazione precedente non ricorra all'accordo di programma si applicano gli artt. 20 e 21 della presente legge.

Art. 30 ter

(Art. così inserito dall'art. 20 della L.R. 70/1995)

Programma di recupero urbano.

1. I programmi di recupero urbano sono costituiti da un insieme sistematico di opere finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione all'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie, con particolare attenzione ai problemi di accessibilità degli impianti e dei servizi a rete, e delle urbanizzazioni secondarie, alla edificazione di completamento e di integrazione dei complessi urbanistici esistenti, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro e risanamento conservativo e alla ristrutturazione edilizia degli edifici.

2. I programmi di recupero urbano da realizzare, sulla base di una proposta unitaria con il concorso di risorse pubbliche e private, sono presentati al comune da soggetti pubblici e privati, anche associati tra loro. Il comune definisce le priorità di detti programmi sulla base di criteri oggettivi per l'individuazione degli interventi.

3. Si applicano i commi 4, 5, 7 e 8 del precedente Art. 30 bis.

TITOLO III

Strumenti urbanistici, principi in materia di formazione in materia degli strumenti urbanistici

CAPO I

Norme attinenti il procedimento, la formazione e la regolarità degli atti

Art. 31

Abrogato dall'art. 59 della L.R. n. 70/1995

Art. 32

Decorrenza dei termini

Tutti i termini previsti da norme della presente legge e riferiti ad atti deliberativi per i quali sia richiesto il visto di legittimità di cui all'Art. 130 Cost., decorrono dalla data di apposizione di tale visto, ovvero dal giorno in cui il visto stesso si intende apposto.

Art. 33

Variazione degli strumenti.

Non è richiesta la preventiva autorizzazione per la variazione degli strumenti urbanistici generali od attuativi.

Art. 34

Documentazione e copie

In tutte le ipotesi della presente legge in cui si preveda la presa visione da parte del pubblico di atti o documenti di piano, chiunque può chiedere al Comune che ne venga rilasciata copia a proprie spese.

Art. 35

Norme sulla trasparenza amministrativa

(Il presente art. è così sostituito dall'art. 2 della L.R. 24 aprile 1990, n. 47)

1. Prima dell'adozione del P.R.G. e del P.R.E., o contestualmente ad essa, il Consiglio Comunale accerta la consistenza delle proprietà immobiliari situate nel territorio comunale, appartenenti ai singoli Consiglieri Comunali, al loro coniuge ed agli ascendenti e discendenti in linea diretta, come risultano dai Registri

Immobiliari ovvero da dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dei singoli Consiglieri Comunali.

2. A tal fine, il Sindaco richiede ai Consiglieri in carica di dichiarare e documentare la consistenza immobiliare come precisato nel precedente comma.

3. Della deliberazione all'uopo assunta costituisce parte integrante una copia del Piano in dette proprietà risultino con apposita campitura.

4. Le disposizioni che precedono si applicano anche nel caso di varianti, ai grafici o alla normativa, che comportino modifiche di carattere generale.

5. Nel caso di varianti specifiche, l'accertamento del Consiglio Comunale è limitato ai soli immobili oggetto della variante stessa.

CAPO II

Norme per la progettazione

Art. 36

Abrogato dall'art. 59 della L.R. n. 70/1995

TITOLO IV

Disciplina organizzativa e funzionale degli organismi tecnico-consultivi

CAPO I

Conformazione delle strutture

Art. 37

(Il presente art. è così sostituito dall'art. 21 della L.R. 70/1995)

Comitato Regionale Tecnico Amministrativo

1. Per agevolare l'attuazione delle finalità della presente legge è istituito il Comitato regionale tecnico amministrativo (CRTA) che si articola in quattro sezioni urbanistiche provinciali.

2. Il Comitato esprime pareri in materia di pianificazione, assetto ed uso del suolo ed esercita, in generale ogni altra funzione consultiva inerente alle materie anzidette, ai sensi dell'Art. 16 dello Statuto regionale, del DPR 15.1.1972, n.8 e del DPR 616/77.

3. Il comitato svolge funzioni di consulenza agli organi della

regione, ai comuni e alle province.

4. In particolare esprime parere obbligatorio sui provvedimenti concernenti il Quadro di riferimento territoriale, sui piani di settore ed i progetti speciali territoriali e sui provvedimenti di pianificazione la cui approvazione spetta al consiglio regionale, sui progetti di legge di iniziativa della giunta regionale in materia urbanistica, assetto e uso del suolo.

5. Il comitato effettua, se richiesto, la verifica di congruità dei progetti d'intervento e delle opere pubbliche con le previsioni del Quadro di riferimento regionale.

6. Il comitato è costituito con DPGR e dura in carica una legislatura.

7. Le sezioni urbanistiche provinciali sono costituite con decreto del presidente della provincia su deliberazione del consiglio provinciale; durano in carica una legislatura e sono rinnovate con il Consiglio Provinciale entro 60 giorni dalla convalida di tale Organo.

Art. 38

(Il presente art. è così sostituito dall'art. 22 della L.R. 70/1995)

Comitato Regionale Tecnico Amministrativo

Composizione

1. Il Comitato regionale tecnico amministrativo è formato da:

- a) il componente della Giunta regionale preposto al settore, o da suo delegato da designarsi tra i membri del Comitato, con funzioni di Presidente;
- b) 6 componenti designati dal Consiglio regionale tra esperti nelle materie della pianificazione territoriale dell'economia, della geologia, delle scienze biologiche o naturali delle scienze agrarie e forestali, del diritto urbanistico, di cui due in rappresentanza delle minoranze;
- c) quattro responsabili dei servizi urbanistici provinciali uno per ciascuna provincia;
- d) il coordinatore e tre dirigenti del settore urbanistica e beni ambientali, su designazione del componente la giunta preposto al settore;
- e) l'ispettore ripartimentale delle foreste competente per zona;
- f) l'ingegnere capo del genio civile competente per zona.

2. Il Consiglio Regionale procede alle designazioni di sua compe-

tenza entro 60 gg. dalla richiesta del presidente della giunta regionale, decorsi infruttuosamente i quali quest'ultimo provvede con proprio decreto.

Art. 39

Abrogato dall'art. 59 della L.R. n. 70/1995

Art. 40

Abrogato con Art. 5 dalla L.R. 24 aprile 1990, n. 47.

Art. 41

Abrogato con Art. 5 della L.R. 24 aprile 1990, n. 47

Art. 42

Sezioni Urbanistiche Provinciali

(1 c. così sostituito dall'art. 23 della L.R. 70/1995)

1. Ciascuna Sezione Urbanistica Provinciale è composta da sei esperti esterni, di cui due in rappresentanza delle minoranze, eletti da ogni consiglio provinciale, e da due funzionari tecnici del Servizio Urbanistico Provinciale di cui uno responsabile dello stesso.

2. Ai suddetti membri è richiesta una provata competenza in urbanistica, diritto amministrativo, geotecnica, scienze agrarie e forestali, ingegneria civile; la Sezione Urbanistica è presieduta dal Presidente della Provincia o da un Assessore Provinciale delegato.

(3. così sostituito dall'art. 23 della L.R. 70 1995)

3. Ai fini dell'esercizio delle deleghe previste dalla presente legge la sezione urbanistica provinciale svolge funzione consultiva per la provincia.

Art. 43

Segreteria degli Organismi Consultivi

Le funzioni di Segretario degli Organismi Consultivi, di cui ai precedenti articoli sono svolte da Funzionari regionali o provinciali, nominati con i decreti presidenziali di costituzione degli stessi.

Art. 44

(Il presente art. è così sostituito dall'art. 24 della L.R. 70/1995)

Designazione degli esperti e attribuzioni del Presidente del CRTA.

1. I Componenti del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo e delle Sezioni Provinciali sono scelti, di norma, tra esperti i quali si impegnino, per la durata del mandato, a non assumere incarichi di progettazione di strumenti urbanistici e di pianificazione di competenza del Comitato o delle Sezioni di cui fanno parte.

2. L'elezione, la designazione o la nomina degli Esperti ha luogo nell'ambito delle designazioni proposte dai componenti l'Organo competente e per ogni designazione deve essere depositato, presso le segreterie del consiglio regionale, della giunta regionale e della Provincia, un curriculum con l'indicazione della professionalità specifica del designato e le attività svolte ed attinenti la materia dell'incarico.

3. Copia di tale curriculum deve essere rimessa ai Componenti l'Organo competente alla elezione, alla designazione o alla nomina, almeno 15 giorni prima della seduta in cui si adotta la relativa deliberazione.

4. Il CRTA e le Sezioni Provinciali potranno essere consultate, su richiesta del consiglio e della giunta regionale, nonché dei consigli e delle giunte provinciali, su argomenti che, pur non rientrando tra quelli obbligatoriamente sottoposti al loro esame, influiscono in modo rilevante sull'assetto del territorio.

Art. 45

Partecipazione alle sedute a titolo consultivo

1. Alle sedute del CRTA e delle Sezioni possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti della Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici, Artistici e Storici, dell'Ispettorato Regionale delle Foreste, della Soprintendenza Archeologica, del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche, del Compartimento dell'ANAS, del Compartimento delle Ferrovie dello Stato, del Genio Civile delle Opere Marittime, del Compartimento dell'ENEL e di altre Amministrazioni dello Stato e di Enti pubblici. È obbligatorio chiamare i rappresentanti del Parco Nazionale d'Abruzzo, nei limiti delle proprie competenze, per questioni che interessano il

territorio dello stesso.

2. Il Presidente del Comitato e delle Sezioni può far intervenire alle sedute, di volta in volta e senza diritto di voto, studiosi e tecnici particolarmente esperti in speciali problemi, nonché Funzionari statali e regionali dei settori interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno.

3. Possono essere invitati a partecipare ai lavori istruttori e alle sedute, senza diritto di voto, i Componenti delle altre Sezioni nonché i Rappresentanti delle Amministrazioni locali direttamente interessate, con facoltà di essere coadiuvati da esperti e tecnici di fiducia.

4. Possono partecipare, senza diritto di voto alle sedute degli Organismi consultivi i Consiglieri Regionali ed i Consiglieri Provinciali a quelle della Sezione Provinciale di competenza.

Art. 46

Servizio Urbanistico Provinciale

1. Per l'esercizio delle funzioni in materia urbanistica e di pianificazione e per lo svolgimento dell'attività tecnico-consultiva delle Sezioni Provinciali, ciascuna Provincia istituisce il Servizio Urbanistico Provinciale (SUP), formato da un Responsabile - Architetto o Ingegnere - o da Funzionari tecnici e Personale amministrativo in numero idoneo ad assicurare l'espletamento delle attività e dei compiti delegati.

(2c. soppresso dall'art. 25 L.R. 70/1995).

Art. 47

Incompatibilità, Astensione e Decadenza

1. Non possono far parte in qualità di esperti del CRTA e delle sue articolazioni funzionali i Sindaci e gli Assessori in carica nei Comuni della Regione, né i Presidenti e gli Assessori delle Province.

2. I Consiglieri Comunali e Provinciali nonché i componenti delle Commissioni Edilizie ed Urbanistiche Comunali e quanti abbiano carichi pendenti con il Comune in materia di urbanistica, non possono deliberare né in sede consultiva né in sede decisionale sugli atti di pianificazione ai quali comunque abbiano concorso nella fase formativa.

3. Gli iscritti in albi professionali e gli esperti che partecipano,

anche parzialmente alla progettazione o, comunque, alla redazione dei Piani Territoriali e Piani Urbanistici Generali o Attuativi, non possono far parte degli Organismi consultivi regionali o provinciali, competenti all'emanazione di pareri o di atti di controllo o verifica sui citati strumenti.

4. Il divieto di cui al comma precedente si estende anche ai professionisti facenti parte di associazioni professionali o di persone giuridiche private che partecipino, anche parzialmente, alla progettazione o, comunque, alla redazione dei suddetti strumenti di pianificazione.

5. Gli iscritti in albi professionali e gli esperti facenti parte degli Organismi di cui al precedente primo comma, non partecipano alle riunioni di tali Organismi, quando questi prendono in esame atti o documenti urbanistici concernenti Enti pubblici territoriali o loro Associazioni, con i quali gli stessi abbiano rapporti di consulenza o assistenza professionale. Analogo obbligo di astensione grava sui soggetti interessati nell'ipotesi di cui al comma precedente.

6. La norma di cui al precedente comma si applica anche in caso di collegamento professionale in atto tra Componenti degli Organismi consultivi ed iscritti ad albi che abbiano partecipato o partecipino all'elaborazione di atti e documenti urbanistici relativi ad Enti territoriali anche diversi da quelli il cui strumento urbanistico sia in esame presso gli Organismi consultivi stessi.

7. Debbono astenersi dal partecipare all'attività degli Organismi consultivi i Membri che siano stati condannati in primo grado per violazioni edilizie, urbanistiche ed ambientali, ovvero per reati contro la Pubblica Amministrazione.

Il Consiglio Regionale o il Consiglio Provinciale, per le rispettive attribuzioni, ne dichiarano la decadenza allorché la condanna sia definitiva ed inappellabile.

8. Il componente del CRTA e delle sue articolazioni funzionali decade automaticamente dalla carica in caso di dimissioni, quando siano accertate le cause di ineleggibilità o di incompatibilità di cui ai precedenti commi, quando ometta di partecipare, senza giustificato motivo inserito a verbale, a più di tre sedute consecutive, ovvero quando non assolva, nell'anno, almeno ai 2/3 degli incarichi assunti. Della decadenza prende atto il Presidente dell'Organismo tecnico-consultivo con proprio provvedimento.

CAPO II

Disciplina funzionale degli organismi consultivi

Art. 48

Formazione della volontà collegiale

1. Gli Organismi collegiali chiamati a concorrere, con visti, riscontri e pareri, alla formazione degli atti e provvedimenti di pianificazione, sono assoggettati alle norme della presente legge.

2. Le adunanze degli organismi consultivi sono valide con la presenza di *(parola così sostituita dall'art. 26 della L.R. n. 70/1995)* un terzo dei Componenti, purché questi siano stati messi a conoscenza della data, del luogo e degli argomenti della riunione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con telegramma collazionato, inviati almeno sette giorni prima della data medesima.

3. Le determinazioni di tali Organismi sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 49

Calendario e articolazione dei lavori

(l.c. così sostituito dall'art. 27 della L.R. 70/1995)

1. Il Presidente del CRTA ed i Presidenti delle Sezioni Provinciali, predispongono ed aggiornano periodicamente il calendario dei lavori per l'attività degli Organismi consultivi previsti dalla presente legge, dandone comunicazione ai presidenti del consiglio e della giunta regionale; stabiliscono le priorità dell'attività degli Organismi medesimi per l'esame delle pratiche, tenuto conto dell'ordine cronologico di trasmissione, dell'importanza del Comune, dell'urgenza degli argomenti da trattare, delle particolari esigenze di attuazione tecnica ed economica dei piani, della salvaguardia del territorio e dell'ambiente, di eventuali indifferibilità.

2. I Presidenti degli Organismi consultivi costituiscono, di volta in volta, sui singoli argomenti, Commissioni Istruttorie, nell'ambito delle quali nominano il Relatore.

3. Le Commissioni Istruttorie sono costituite di almeno tre componenti, di cui un funzionario. I Presidenti, di intesa con i Componenti, disciplinano i lavori preparatori delle Commissioni Istruttorie con frequenza infrasettimanale, assegnando il termine per il deposito della relazione. In caso di inadempienza, la rela-

zione è surrogata da un parere tecnico-valutativo dell'Ufficio.

Art. 50

Commissione Istruttoria

1. La Commissione Istruttoria esamina, presso le sedi della Regione o della Provincia gli elaborati progettuali, gli atti ed i documenti connessi.
2. La Segreteria del CRTA e delle Sezioni mette a disposizione della Commissione Istruttoria la documentazione e gli atti preliminari completi in ogni parte.
3. Il Relatore è tenuto a presentare, entro il termine prefissato, le relazioni e le proposte di parere sugli argomenti assegnati.
4. Per migliore individuazione e definizione di specifici oggetti, il Relatore può essere affiancato da esperti e tecnici esterni, Funzionari di Amministrazioni Pubbliche e di Enti indicati ed invitati dal Presidente.
5. I Presidenti degli Organismi tecnico-consultivi, in particolari casi, possono disporre sopralluoghi della Commissione Istruttoria o visite collegiali.

Art. 51

Istruttoria

1. *Soppresso dall'art. 28 della L.R. n. 70/1995.*
2. Secondo l'ordine prestabilito dal calendario dei lavori, gli Uffici preposti svolgono la ricognizione preliminare del contenuto tecnico e giuridico delle pratiche in istruttoria e redigono una relazione illustrativa di tutti gli elementi necessari per il parere degli Organismi consultivi.
3. Per gli strumenti di pianificazione, gli Uffici provvedono a compilare anche una scheda riepilogativa dello stato dell'assetto del territorio, dei dati dimensionali e di progetto, degli obiettivi prefissati, dei pareri di Amministrazioni ed Enti pubblici, dei vincoli e delle limitazioni nell'uso del suolo, della conformità ai Piani di scala superiore ed a norme regolamentari e di legge, della catalogazione delle osservazioni ed opposizioni agli strumenti di pianificazione in esame.
4. La Commissione Istruttoria, ai fini della propria valutazione, utilizza gli elementi illustrativi d'ufficio ed il Relatore predispone, di conseguenza, un parere tecnico-valutativo, formulando un

dispositivo da sottoporre alla Sezione o al CRTA.

5. *Soppresso dall'art. 28 della L.R. n. 70/1995.*

6. *Soppresso dall'art. 28 della L.R. n. 70/1995.*

Art. 52

Ordine del giorno delle sedute

1. Il Presidente, per ogni seduta del CRTA e delle Sezioni, formula un ordine del giorno dei lavori; ne dà comunicazione ai Componenti nei termini di cui al precedente Art. 48, 2° comma e stabilisce la data della seduta per la trattazione dello stesso.

2. *Soppresso dall'art. 29 della L.R. n. 70/1995.*

3. Le modifiche dell'ordine del giorno ed, in particolare l'inserimento di pratiche urgenti, debbono essere tempestivamente resi noti con telegramma collazionato.

Art. 53

Verbalizzazione delle sedute

1. Le sedute degli Organismi tecnico-consultivi sono verbalizzate su apposito registro e, per ogni argomento, si registrano: oggetto, località, Commissione Istruttoria, Relatore, dispositivo finale ed espressioni di voto.

2. Il Comitato e le Sezioni, per le rispettive attribuzioni in relazione agli elementi istruttori ed alle indicazioni del Relatore, esprimono il parere finale con voto motivato.

3. I componenti possono richiedere l'inserimento a verbale di proprie dichiarazioni e pareri.

4. Espressioni di voto diverse dalle proposte del Relatore, vanno rese per iscritto nella forma di relazione-parere, e corredate di dispositivo nel caso in cui il proponente chieda che vengano allegate agli atti ai fini delle decisioni degli Organi deliberanti della Regione o della Provincia.

5. I pareri formulati con prescrizioni, che comportino il recepimento da parte degli enti o soggetti proponenti, debbono essere manifestati in forma dettagliata ed in termini inequivoci con descrizioni puntuali, specie quando comportino modifiche o revisioni degli elaborati cartografici.

Art. 54

Arrogato dall'art. 59 della L.R. n. 70/1995

Art. 55

Pubblicazione dell'attività degli Organismi consultivi

1. Le Segreterie del CRTA e delle Sezioni, coadiuvate dagli Uffici del Settore, sono tenute ad aggiornare mensilmente lo schedario delle pratiche giacenti e di quelle in corso d'istruttoria, e ne danno comunicazione al Presidente ed ai Componenti.

2. Il Presidente del CRTA e delle Sezioni Provinciali, periodicamente, danno notizia dello stato delle giacenze al Consiglio Regionale, alla Giunta Regionale ed alle Province ed, annualmente, predispongono il resoconto dell'attività per il Consiglio Regionale e per i Consigli Provinciali.

CAPO III

Disciplina della organizzazione interna delle strutture amministrative regionali e provinciali

Art. 56

Servizi regionali e provinciali in materia di urbanistica ed uso del suolo

1. Allo svolgimento delle attività in materia urbanistica e pianificazione territoriale, adempiono i Servizi, gli Uffici e le Unità operative del I Dipartimento della Giunta Regionale - Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio - e quelli istituiti presso le Province per:

- l'istruttoria degli strumenti urbanistici sottoposti ad approvazione o ad accertamento di conformità;
- la raccolta sistematica, la catalogazione, la archiviazione e numerazione di dati, informazioni, documenti, elaborati tecnici e grafici sull'uso del suolo;
- la predisposizione di documenti di pianificazione regionale e degli strumenti di pianificazione territoriale e comunale, in caso di esercizio dei poteri sostitutivi;
- la memorizzazione delle opere infrastrutturali e di urbanizzazione realizzate e di quelle ammesse a contributo;
- l'inventario dei beni ambientali e storici;

- la verifica dello stato di attuazione della pianificazione;
- la vigilanza e predisposizione delle misure di salvaguardia e di controllo di competenza;
- la consulenza tecnica e giuridica agli Enti Locali per la pianificazione e gestione urbanistica.

TITOLO V

Misure di salvaguardia

Art. 57

Salvaguardia nei confronti di domande ed istanze

1. Dalla data di prima adozione di ogni atto e documento di pianificazione e fino alla loro entrata in vigore, il Sindaco è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande di autorizzazioni e di concessioni edilizie, e sulle istanze di lottizzazioni in contrasto con le previsioni e prescrizioni degli strumenti adottati.

(2 c. così sostituito dall'art. 32 della L.R. n. 70/1995)

2. Il sindaco è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle istanze di cui al comma precedente anche qualora i relativi progetti contrastino con la deliberazione del consiglio comunale in ordine alle controdeduzioni sulle osservazioni agli strumenti urbanistici e con il provvedimento del consiglio provinciale ai sensi dell'Art. 11, comma 5 della presente legge.

3. Per gli effetti dei commi precedenti, il Sindaco è tenuto a notificare agli interessati, entro 60 gg. dalla istanza, gli elementi di contrasto rilevati ed a precludere la formazione, per silenzio-assenso, delle autorizzazioni e concessioni edilizie.

Art. 58

Salvaguardia nei confronti di provvedimenti rilasciati

1. A richiesta del Sindaco e per il periodo indicato nel primo comma dell'articolo precedente, la *(parole così sostituite dall'art. 33 della L.R. n. 70/1995)* giunta provinciale su parere della Sezione Urbanistica Provinciale può, con provvedimento motivato da notificarsi all'interessato nei modi indicati dal C.P.C., ordinare la sospensione dei lavori per i quali la autorizzazione o la concessione sia stata rilasciata prima dell'adozione degli strumenti urbanistici e che siano tali da compromettere o rendere

più onerosa l'attuazione degli strumenti stessi.

2. Il provvedimento di sospensione indica anche i lavori e gli adempimenti necessari a garantire che le opere sospese non subiscano danni o forme di degrado durante il periodo di sospensione.

Art. 59

Lavori in contrasto con successive prescrizioni urbanistiche

Il termine di cui al penultimo comma dell'Art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, successivamente modificata ed integrata, decorre dall'entrata in vigore delle nuove norme e prescrizioni urbanistiche.

TITOLO VI

Norme regolatrici dell'attività edilizia

CAPO I

Concessione ed autorizzazione

Art. 60

Concessione edilizia

1. È legittimato ad ottenere la concessione edilizia il proprietario o altro titolare di diritto reale ai sensi della legge civile.

Possono richiedere ed ottenere le autorizzazioni per le opere di cui al successivo comma 5, oltre ai soggetti predetti anche i legittimi possessori o detentori dell'immobile.

2. Il proprietario o chi ne ha titolo deve chiedere al Sindaco la concessione per l'esecuzione di qualsiasi attività comportante trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio comunale.

3. La qualità di proprietario o di avente titolo deve essere documentata.

4. L'atto di impegno unilaterale e le convenzioni previste dagli artt. 7 - 8 della legge 28.1.1977, n. 10 e 9 della legge 25.3.1982, n. 94, nonché la concessione edilizia nel caso di asservimento di lotti, debbono essere trascritti, a cura dell'Amministrazione Comunale e a spese dei richiedenti, nei Registri Immobiliari, in modo da far risultare sia la destinazione dell'immobile, sia le aree di pertinenza asservite all'immobile stesso.

5. Fermo restando che la ordinaria manutenzione è consentita, sono soggette ad autorizzazione gratuita le opere di cui alle categorie b), c), d) del precedente Art. 30 e le altre opere per le quali essa sia prevista da norme dello Stato anche a formazione tacita.

6. Fatti salvi i casi previsti dall'Art. 9 della legge 28.1.1977, n. 10 per la concessione gratuita, e quelli di cui agli artt. 7 della stessa legge e 9 della legge 25.3.1982, n. 94 per l'edilizia convenzionata, la concessione è subordinata alla corresponsione di un contributo commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché al costo di costruzione, stabiliti dalla Regione con legge.

7. La concessione è trasferibile ai successori e aventi causa che abbiano titolo sul bene oggetto della concessione stessa.

8. Le concessioni relative ai singoli edifici non possono avere validità complessiva superiore a tre anni dall'inizio dei lavori, i quali devono, comunque, essere iniziati entro un anno dal rilascio della concessione. Nei casi di edifici mono e bi-familiari costruiti in economia dal concessionario per uso proprio, è consentito un ulteriore periodo di due anni per la ultimazione dei lavori.

9. Un periodo più lungo per la ultimazione dei lavori può essere consentito dal Sindaco in relazione alla mole delle opere da realizzare o delle sue particolari caratteristiche costruttive.

10. Qualora entro i termini suddetti i lavori non siano stati iniziati o ultimati, il concessionario deve richiedere una nuova concessione.

11. Per ultimazione dell'opera si intende il completamento integrale di ogni parte del progetto, confermato con la presentazione della domanda di autorizzazione per l'abitabilità o l'agibilità.

12. Il concessionario ha l'obbligo di comunicare al Sindaco, con lettera raccomandata, l'avvenuto inizio dei lavori ed il completamento degli stessi. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, in caso di inadempienza agli obblighi di cui sopra, il concessionario tenuto a corrispondere una sanzione pari a 1/20 di contributo concessorio. Alla scadenza del termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, il Sindaco è tenuto a svolgere i necessari accertamenti.

13. È ammessa la proroga del termine per la ultimazione dei

lavori con provvedimento motivato e solo per fatti estranei alla volontà del concessionario che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.

14. La proroga può essere sempre prevista nel provvedimento di concessione del Sindaco, quando si tratti di opere pubbliche, il cui finanziamento sia preventivato in più esercizi finanziari.

Art. 61

Mappa degli asservimenti di aree

Presso L'Ufficio Tecnico comunale o, in mancanza, presso la Segreteria Comunale, è conservata una copia delle mappe catastali vigenti, firmate dal Sindaco, da aggiornarsi sulla base delle concessioni rilasciate.

All'atto della presentazione della domanda di concessione, il richiedente deve presentare un estratto delle mappe catastali vigenti, indicando, con esatta grafia, le opere progettate e le aree, opportunamente campite, sulle quali si computa la superficie relativa agli indici di progetto o, nel caso di edifici agricoli, le unità aziendali di pertinenza. Tali indicazioni dovranno essere riportate sugli elaborati degli strumenti urbanistici.

All'ultimazione dei lavori, edifici e relative aree vengono controllati alla presenza del titolare della concessione e riportati definitivamente, con segno indelebile, sulle mappe catastali di cui al precedente 1° comma.

Le mappe suddette hanno pieno valore per il diniego di ulteriori concessioni, qualora interessino aree già utilizzate per precedenti costruzioni nel computo degli indici e parametri urbanistico-edilizi.

Art. 62

Controllo partecipativo

1. Chiunque ha diritto di prendere visione, presso gli Uffici comunali, delle domande e dei relativi progetti e delle concessioni edilizie.

2. I Comuni sono tenuti, a richiesta, a fornire copie dei relativi atti, ponendo a carico dei richiedenti le spese per la riproduzione.

3. L'estratto delle concessioni dovrà essere esposto per quindici giorni all'Albo del Comune.

Art. 63**Intervento sostitutivo per mancato rilascio di concessione**

(Il presente art. è così sostituito dall'art. 35 della L.R. n. 70/1995)

1. In attuazione dell'Art. 4, della legge 4.12.1993, n. 493 i richiedenti la concessione edilizia, dopo aver notificato al Comune inadempiente un atto extragiudiziale di diffida, trasmettendone copia alla Provincia, trascorsi trenta giorni senza che l'autorità comunale competente abbia rilasciato il provvedimento, possono richiedere al presidente della provincia la nomina di un commissario ad acta il quale è tenuto ad adottare il provvedimento che ha i medesimi contenuti ed effetti dell'atto abilitativo alla edificazione, entro 90 giorni dalla richiesta.

2. Il Commissario ad acta nel rilasciare il provvedimento di cui al comma precedente non può richiedere il parere della commissione urbanistica ed edilizia comunale anche qualora questa sia istituita.

Art. 64**Deroghe degli strumenti urbanistici generali**

1. I poteri previsti dall'Art. 41 quater della legge 17 agosto 1942, n. 1150 nel testo vigente, sono esercitati dal Sindaco con le procedure e nei limiti stabiliti dal presente articolo.

2. Entro 30 giorni dall'istanza, il Consiglio Comunale, previo parere della Commissione Edilizia ed Urbanistica, delibera in merito, nel caso in cui la deroga è ritenuta ammissibile. Il Sindaco, nei 10 giorni successivi richiede i nulla-osta del Consiglio Provinciale nonché, ove occorra, del Presidente della Giunta Regionale e delle Soprintendenze ai beni storico-artistici ed archeologici, che devono essere resi nel termine di 60 giorni; il Sindaco definisce la questione nei 30 giorni successivi.

3. La deroga può avere ad oggetto soltanto opere ed impianti pubblici o di interesse pubblico, esclusi, comunque, gli alberghi ed edifici di uso pubblico a carattere residenziale, salvo il disposto del *(parole così sostituite dall'art. 36 della L.R. n. 70/1995)* D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 e quarto comma dell'Art. 81 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616; essa può riguardare esclusivamente i limiti di altezza, i rapporti di copertura, i distacchi dai confini e tra edifici.

4. Salvo il disposto del citato (*parole così sostituite dall'art. 36 della L.R. n. 70/1995*) D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, nel caso di edifici e di impianti di proprietà pubblica sono derogabili anche i rapporti di edificabilità, fermi restando i principi degli spazi ad essi riservati negli strumenti urbanistici.

CAPO II

Programma pluriennale di attuazione (P.P.A.)

Art. 65

Dimensionamento e contenuti

(Primo alinea così sostituito dall'art. 37 della L.R. n. 70/1995)

1. Salvo il disposto dell'Art. 91, comma, 4 della presente legge i Comuni hanno la facoltà di adottare il programma pluriennale di attuazione sulla base dei seguenti criteri indicativi:

- a) analisi della situazione di fatto dei vari tipi di insediamento e della dinamica demografica e socio-economica;
- b) individuazione delle capacità insediative residuali dello strumento urbanistico generale e dei fabbisogni di infrastrutture e servizi, in relazione ai carichi di utenza attuali e futuri.

2. Il P.P.A., in rapporto anche alle previsioni della spesa pubblica nell'ambito comunale per il periodo considerato, deve contenere:

- a) una relazione sullo stato di attuazione del vigente strumento urbanistico generale, con la valutazione del fabbisogno complessivo, da soddisfare nel periodo considerato, e delle capacità insediative del territorio comunale contenente, altresì, le indicazioni e le proposte di intervento formulate dai soggetti pubblici e privati;
- b) una relazione finanziaria con la previsione dei costi e delle spese relative alla attuazione del P.P.A. tenendo anche conto dei proventi di cui all'Art. 12 della L. 28.I.1977, n. 10 e delle altre previsioni del bilancio Comunale;
- c) un programma per la realizzazione delle infrastrutture, dei servizi e delle attrezzature pubbliche di interesse Comunale, con l'indicazione delle aree e degli immobili da acquisire, in conformità con lo strumento urbanistico;
- d) l'indicazione degli interventi di ristrutturazione urbanistica definiti al precedente Art. 30, par. II;

- e) l'individuazione delle aree residenziali di nuovo impianto, ivi comprese quelle turistiche, di cui si intende avviare l'attuazione nel periodo considerato;
- f) gli interventi pubblici necessari per garantire la tutela e l'uso sociale dei beni storici, ambientali e del patrimonio naturale;
- g) elaborati, alla stessa scala degli strumenti urbanistici di riferimento, con l'inquadramento del P.P.A. e la delimitazione delle aree e degli immobili nelle quali gli interventi si realizzano a mezzo di strumenti attuativi o di concessione singola.

Art. 66

Formazione ed approvazione

1. *Soppresso dall'art. 38 della L.R. n. 70/1995.*
2. Il P.P.A. adottato è depositato per 30 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di affissione presso la Segreteria Comunale; dell'avvenuto deposito è dato avviso al pubblico a mezzo di manifesti ed, eventualmente, anche in altre forme.
3. Durante il periodo di deposito, chiunque può prenderne visione e presentare istanze e memorie tendenti a proporre scelte specifiche o generali; gli Enti Pubblici interessati sono tenuti a trasmettere al Comune i loro programmi su base pluriennale. Nel medesimo periodo il Comune promuove specifiche consultazioni.
4. Entro 30 giorni successivi al termine di cui al precedente 2° comma, il Comune approva definitivamente il P.P.A. e lo trasmette, per conoscenza, alla Regione ed alla Provincia.
5. La delibera di approvazione del P.P.A. è soggetta al controllo di cui all'Art. 130 della Costituzione.
6. Il P.P.A. è depositato presso la Segreteria comunale per l'intero periodo di validità, a disposizione di chiunque.
7. *Soppresso dall'art. 38 della L.R. n. 70/1995.*
8. *Soppresso dall'art. 38 della L.R. n. 70/1995.*
9. *Soppresso dall'art. 38 della L.R. n. 70/1995.*
10. *Soppresso dall'art. 38 della L.R. n. 70/1995.*

Art. 67

Effetti

1. In caso di mancata presentazione dell'istanza di concessione nei termini previsti, il Comune, ove non ritenga di inserire le

relative aree ed immobili nel successivo P.P.A., procede all'esproprio degli stessi ai sensi dell'Art. 13, 6° comma della legge 28.1.1977, n. 10. Le aree espropriate conservano la destinazione d'uso prevista dallo strumento urbanistico vigente.

2. In caso di slittamento dell'intervento al successivo P.P.A., è consentita l'edificazione soltanto previo convenzionamento nei termini degli artt. 7 - 8 della legge 28.1.1977, n. 10 e 9 della legge 25.3.1982, n. 94.

3. In caso di espropriazione, il Comune assegna, secondo criteri stabiliti dal Consiglio Comunale, le aree in proprietà o in diritto di superficie, dando la precedenza ai proprietari espropriati, previa stipula di una convenzione contenente tutti gli elementi di cui all'Art. 35 della legge 22.10.1971, n. 865 e successive modificazioni.

4. In caso di attribuzione delle aree previste nel precedente comma hanno diritto di prelazione, a parità di condizioni, i soggetti che si obblighino a stipulare la convenzione prevista negli artt. 7 e 8 della legge 28.1.1977, n. 10.

5. Nel caso in cui gli interventi sulle aree attribuite ai sensi dei precedenti commi non vengano eseguiti nel termine stabilito, esse sono retrocesse al Comune, restituzione delle sole somme pagate, senza alcun interesse o rivalutazione.

6. Le somme ricevute dal Comune con la cessione a terzi delle aree espropriate dedotti gli importi occorsi per la loro attribuzione e le altre spese sostenute dal Comune, sono versate sul conto corrente vincolato presso la Tesoreria comunale ai sensi e con le destinazioni indicate dall'Art. 12 della L. 28.1.1977, n. 10.

TITOLO VII

Tutela e trasformazione dei suoli agricoli

Art. 68

Principi generali ed ambito di applicazione

1. Sono considerati obiettivi prioritari per la Regione la valorizzazione ed il recupero del patrimonio agricolo, la tutela e l'efficienza delle unità produttive, ottenute anche a mezzo del loro accorpamento, ed ogni intervento atto a soddisfare le esigenze economiche e sociali dei produttori, dei lavoratori agricoli e delle imprese diretto-coltivatrici singole o associate, con particolare riferimento alla realizzazione di idonee forme di insediamento.

2. È fatto divieto di destinare ad uso diverso da quello agricolo i terreni sui quali siano in atto produzioni ad alta intensità quali, tra l'altro, quella orticola, frutticola, fioricola ed olivicola, nonché i terreni irrigui sui quali siano stati effettuati, nell'ultimo quinquennio, o siano in corso, interventi di miglioramento fondiario assistiti da contribuzioni o finanziamenti pubblici.

3. È, altresì, fatto divieto di destinare ad uso diverso da quello agricolo i terreni che, comunque, concorrono in modo determinante alla configurazione della dimensione economico- funzionale delle aziende.

(c. aggiunti dall'art. 39 della L.R. n. 70/1995)

4. I comuni nella formazione degli strumenti urbanistici generali, o nella loro revisione, sono tenuti a rispettare le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo. A tal fine costituisce elemento di riferimento la Carta dell'uso del suolo di cui all'Art. 3 comma 2 della presente legge.

5. La conferenza di servizi prevista dall'Art. 10, comma 4 della presente legge deve essere integrata da un rappresentante del settore agricoltura della regione.

Art. 69

Contenuto dei piani territoriali e degli strumenti urbanistici

1. Il P.T. il P.R.G. ed il P.R.E. hanno lo specifico compito di:

a) individuare, anche in riferimento ai piani zonal di sviluppo agricolo, la ripartizione del territorio produttivo ai fini agricoli e

silvo-pastorali;

b) individuare gli interventi diretti al recupero, alla conservazione ed al riuso del patrimonio edilizio esistente, nonché fissare norme atte al potenziamento e all'ammodernamento degli edifici esistenti a servizio delle aziende agricole;

c) individuare sul territorio gli edifici rurali abbandonati o non più necessari alle esigenze delle aziende agricole e regolarne la possibile riutilizzazione anche per altre destinazioni;

d) regolare le modalità di nuovo insediamento agricolo in conformità alle disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 70

Utilizzazione edificatoria dei suoli agricoli a fini residenziali

(1 c. così modificato dall'art. 42 della L.R. n. 70/1995)

1. L'utilizzazione edificatoria residenziale dei suoli agricoli è ammessa per residenze che conservino la destinazione del suolo e tutelino l'ambiente nelle sue caratteristiche contadine; indice di edificabilità massimo fondiario relativo alla residenza è di 0,03 metri cubi per metro quadro; l'unità minima aziendale, ai fini del rilascio della concessione edilizia è di un ettaro e la volumetria di ogni singolo edificio residenziale non può superare 800 mc.

2. Al fine di soddisfare le esigenze delle famiglie coltivatrici definite al seguente comma 4, è consentito l'accorpamento di fondi rustici di proprietà non contigui, purché facenti parte della stessa unità aziendale e compresi all'interno del territorio del medesimo Comune, o di Comuni contermini.

(3 c. così sostituito dall'art. 40 della L.R. n. 70/1995)

3. Nel caso in cui l'applicazione dell'indice di edificabilità risultante dalle disposizioni del primo comma del presente articolo non consenta la realizzazione di un alloggio adeguato al nucleo familiare del richiedente, è ammessa una maggiorazione di volume di 80 mc. per ogni componente effettivo della famiglia, fino al raggiungimento di un massimo complessivo di 800 metri cubi di residenza. Resta comunque escluso dal computo della volumetria quello risultante dalla realizzazione di manufatti connessi alla conduzione del fondo di cui al successivo Art. 71.

4. Sono considerate coltivatrici le famiglie del coltivatore diretto

proprietario e del coltivatore diretto affittuario, mezzadro, colono, in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale di cui all'Art. 4 della L.R. 2.3.1979, n. 12. Per l'applicazione delle disposizioni del precedente comma 3, la composizione delle famiglie dovrà essere comprovata da idonea certificazione anagrafica.

5. I benefici di cui al precedente comma 3 possono essere usufruiti una sola volta in ogni singola unità aziendale.

6. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere oggetto di intervento di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione, anche se di dimensioni superiori a quelle indicate nel precedente primo comma, purché vengano mantenuti alla destinazione agricola.

7. La destinazione agricola del fondo, dell'immobile e delle sue pertinenze viene trascritta sul Pubblico Registro Immobiliare unitamente agli atti di autorizzazione o concessione di cui ai commi precedenti, a cura del Comune ed a spese dell'interessato.

8. Per le finalità stabilite nei precedenti commi, ogni Comune deve dotarsi di un pubblico registro sul quale vanno iscritti i dati catastali dei terreni asserviti per le costruzioni realizzate a norma della presente legge, che non possono essere computati per successive iniziative edilizie.

(9 c. così sostituito dall'art. 40 della L.R. n. 70/1995)

9. Le costruzioni realizzate in aree che gli strumenti urbanistici indicano come zona agricola devono conservare le destinazioni d'uso compatibili con la destinazione agricola delle aree ai sensi del Titolo VII della presente legge, fintanto che lo strumento urbanistico non destini diversamente le aree stesse.

Art. 71

Manufatti connessi alla conduzione del fondo

(Il presente art. è così sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 marzo 1999, n. 12)

I Comuni, nella loro normativa regolamentare urbanistica, possono prevedere l'edificazione di manufatti connessi alla conduzione del fondo secondo le seguenti norme:

1) Sono considerati manufatti connessi alla conduzione del fondo: i ricoveri per attrezzi, macchinari e per gli animali, gli impianti fissi di protezione dei prodotti, i silos e le altre opere di

stoccaggio, gli impianti energetici, di irrigazione e di smaltimento.

2) Tali manufatti possono essere realizzati anche indipendentemente dalla presenza di edifici con destinazione residenziale. È consentita una superficie utile corrispondente ad un indice max di mq 0,015/mq fino ad un massimo di 600 metri quadrati. Per tali interventi il fondo deve avere una consistenza di almeno 3000 mq. (tremila metri quadrati).

3) Non è soggetta a tali limitazioni la realizzazione di serre e di coperture stagionali destinate a proteggere le colture per le quali non è necessaria nessuna autorizzazione o concessione da parte del comune.

(Il seguente punto 4) è così aggiunto dall'art. 2 della L.R. 9 agosto 1999, n. 54)

4) Per i Comuni che non recepiscono la normativa di cui ai punti 1, 2 e 3 della presente legge, l'edificazione di manufatti connessi alla conduzione del fondo è consentita secondo i principi di cui ai punti 1-3 con un indice max di mq. 0,015/mq fino ad un massimo di 600 metri quadrati. In tali casi il fondo deve avere una consistenza di almeno 10.000 mq., indipendentemente dalla presenza di edifici con destinazione residenziale.

Art. 72

Impianti produttivi nei suoli agricoli

1. Nei suoli agricoli sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione dei prodotti agricoli ed alla produzione zootecnica, secondo le seguenti indicazioni:

a) rapporto di copertura non superiore ad 1/4 del lotto di pertinenza dell'impianto;

b) distacchi tra fabbricati non inferiori a metri 20;

c) distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dal decreto ministeriale 1 aprile 1968, n. 1044;

(l. d) così sostituita dall'art. 42 della L.R. n. 70/1995)

d) parcheggio in misura non inferiore al 10% della copertura;

e) distanza dagli insediamenti abitativi esistenti e previsti dagli strumenti urbanistici e dalle sorgenti non di esclusiva utilizzazione del fondo, non inferiore a metri 300, da elevare a m. 500 per gli allevamenti suinicoli industriali. Tale distanza deve essere applicata solo agli impianti e manufatti edilizi destinati alla produzione zootecnica e va intesa come spazio intercorrente tra la

ubicazione delle stalle e più abitazioni, dovendosi intendere per "insediamento abitativo" ai sensi della stessa norma un complesso di edifici residenziali tra loro sistematicamente collegati e sufficientemente organizzati, forniti di opere di urbanizzazione primaria;

(l. f) aggiunta dall'art. 42 della L.R. n. 70/1995)

f) unità minima aziendale di almeno mq. 10.000. *(Interpretazione autentica ai sensi dell'art. 1 della L.R. 13 agosto 1997, n. 90: gli artt. 71, punto 3, e n. 72, punto f) della L.R. n. 18/1983, vanno applicati nei termini che seguono: la possibilità di accorpate fondi non contigui, in analogia con quanto già previsto dall'art. 70, è beneficio riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli a titolo principale come definiti dal 4° comma del citato art. 70; i restanti soggetti debbono necessariamente disporre di un'unità minima aziendale di 10.000 mq. in unico appezzamento).*

Art. 73

Agriturismo

(Il presente art. è così sostituito dall'art. 43 della L.R. n. 70/1995)

Nel territorio agricolo è consentito l'esercizio delle attività agrituristiche e del turismo rurale nei limiti delle norme regionali vigenti in materia.

Art. 74

Utilizzazione edificatoria dei suoli agricoli in assenza di strumenti urbanistici comunali

1. In assenza dello strumento urbanistico comunale, l'utilizzazione edificatoria ai fini residenziali, al di fuori dei perimetri dei centri abitati, è regolata dalle disposizioni dell'Art. 70, commi 1, 6 e seguenti.

2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente l'indice di edificabilità fondiario è stabilito in un massimo di 0,03 mc/mq e la dimensione dell'unità minima aziendale in due ettari. Nel caso di famiglie coltivatrici dirette, come definite all'Art. 70, comma 4, valgono inalterate le disposizioni di cui al medesimo articolo, commi 1, 2 e 3.

3. Sono, altresì, integralmente applicabili le disposizioni di cui al precedente Art. 71 per i manufatti connessi alla conduzione del fondo.

TITOLO VIII

Attribuzioni di competenza a province e comuni

Art. 75

Funzioni di natura urbanistica esercitate dalle Province

La Provincia esercita le seguenti attribuzioni e funzioni delegate:

- a) Soppressa dall'art. 44 della L.R. n. 70/1995.
- b) cura gli adempimenti relativi alla formazione ed alla adozione dei Piani Territoriali e dei relativi adeguamenti;
- c) approva i Piani Regolatori Generali ed i Piani Regolatori Esecutivi, nonché le relative varianti;
- d) approva i provvedimenti relativi ai piani di ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra, entro il periodo di validità giuridica degli stessi;
- e) accerta la conformità agli strumenti sovraordinati dei Piani per l'Edilizia Economica e Popolare, Piani particolareggiati, Piano di lottizzazione, Piani per gli insediamenti produttivi, Piani di recupero, Piani Particolareggiati Funzionali e relative varianti;
- f) concede il nulla-osta, ai sensi dell'Art. 3 della Legge 21.12.1955, n. 1357 e della legislazione regionale in materia, per il rilascio di concessioni edilizie in deroga al P.R.G. ed al P.R.E.;
- g) partecipa all'esercizio delle funzioni amministrative, in materia urbanistica e dell'uso del suolo, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela non riservate alla competenza degli Organi regionali, nei confronti di Enti, Consorzi, Istituti ed Organismi locali operanti nell'ambito del territorio provinciale;
- h) promuove l'esercizio di poteri sostitutivi espressamente previsti dalle norme della presente legge, in caso di inadempienze dei Comuni.

2. La Regione, le Province ed i Comuni sono tenuti a fornirsi reciprocamente informazioni ed ogni elemento utile allo svolgimento delle attività di rispettiva competenza.

3. *Soppresso dall'art. 44 della L.R. n. 70/1995.*

Art. 76

Abrogato dall'art. 59 della L.R. n. 70/1995

TITOLO IX

Norme transitorie

CAPO I

Norme per la tutela e la trasformazione dell'ambiente

Art. 77

Abrogato dall'art. 59 della L.R. n. 70/1995

Art. 78

Centri Storici

I Centri Storici sono definiti, nel P.R.G., nel P.R.E. e nelle N.U.E., attraverso analisi:

- sullo stato di conservazione della struttura urbana nei suoi caratteri architettonici, stilistici e formali;
- sugli standards residenziali;
- sul patrimonio edilizio.

2. A tal fine possono essere identificati come Centri Storici i nuclei antichi, gli agglomerati aventi carattere storico, artistico e pregio ambientale, ricomprendendo anche aree esterne che costituiscano pertinenze funzionali, quali:

- a) strutture urbane in cui la maggioranza degli isolati contengano edifici costruiti in epoca anteriore al 1870, anche in assenza di monumenti o edifici di particolare valore artistico;
- b) strutture urbane racchiuse da antiche mura in tutto o in parte conservate, ivi comprese le eventuali propaggini esterne che rientrano nella precedente lettera a);
- c) strutture edilizie antecedenti al 1940 che, nel loro complesso, costituiscano esempi di architettura qualificata.

3. Nell'ambito dei Centri Storici sono, di norma, consentiti gli interventi di restauro, di risanamento, di ristrutturazione e di recupero, senza alterazione dei volumi esistenti.

Art. 79

Tutela delle riserve boschive

(l c. così sostituito dall'art. 45 della L.R. n. 70/1995)

I. È vietata ogni attività di trasformazione urbanistica:

- a) nelle aree che risultino boscate nella Carta dell'uso del suolo;
- b) nelle aree boscate, ancorché percorse dal fuoco, o soggette a rimboschimento o esposte a dissesto, pericolo di frane o alluvioni

o comunque che presentino caratteri geomorfologici che le rendano inidonee a nuovi insediamenti.

2. Fatte salve le norme di cui alla L.R. 11.9.1979, n. 45 e successive modifiche, nell'ambito delle zone di cui al presente articolo, non è consentita l'apertura di nuove strade che non siano al servizio di attività agro-silvo-pastorali; dette strade dovranno, comunque, essere chiuse al traffico ordinario, e non dovranno avere dimensioni eccedenti le esigenze connesse al transito dei mezzi di servizio.

Art. 80

Tutela delle coste

(Il presente art. è così sostituito dall'art. 3 della L.R. n. 47/1990) (1° c. così sostituito dall'art. 46 della L.R. n. 70/1995)

1. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste da atti pianificatori generali o normativi vigenti, gli interventi edilizi sono assoggettati alle seguenti limitazioni.

2. Lungo le coste marine e lacuali, l'edificazione, al di fuori del perimetro del centro urbano, è interdetta entro la fascia di metri duecento dal demanio marittimo o dal ciglio elevato sul mare ovvero dal limite demaniale dei laghi.

3. Lungo il corso dei torrenti e dei fiumi, l'edificazione al di fuori del suddetto perimetro è interdetta entro una fascia di metri cinquanta dal confine esterno dell'area golenale o alluvionale. Lungo il corso dei canali artificiali, tale limitazione si applica entro una fascia di metri venticinque dagli argini stessi.

4. Agli effetti del presente articolo è definito 'centro urbano':

- il territorio integralmente o parzialmente edificato e provvisto delle opere di urbanizzazione primaria, definito come 'Zone omogenee di tipo A e B' negli strumenti urbanistici non ancora adeguati alla presente legge;
- il territorio ricompreso all'interno di piani attuativi, vigenti al momento della entrata in vigore delle presenti disposizioni;
- il territorio ricompreso nel P.P.A.;

5. Le limitazioni stabilite ai precedenti commi non si applicano nel caso di realizzazione di opere pubbliche, di impianti tecnologici pubblici o di interesse pubblico'.

(così aggiunto dall'art. 46 della L.R. n. 70/1995)

6. All'interno del perimetro del centro urbano l'edificazione è interdetta entro una fascia di 10 metri dagli argini dei corsi d'acqua.

Art. 81

Abrogato dall'art. 59 della L.R. n. 70/1995

Art. 82

Tutela dell'ambiente insediato

1. I P.R.G. e i P.R.E. per gli interventi a concessione diretta ed i piani attuativi devono comprendere:

- l'indicazione quantitativa e qualitativa degli scarichi liquidi prodotti dal complesso di costruzioni, con indicazione dei valori medi, delle punte massime e, ove sia il caso, del periodo di effettuazione degli scarichi;

- l'indicazione progettuale dei sistemi di depurazione corrispondenti, dei sistemi adottati dei materiali residui, delle località e modi di scarico delle acque trattate.

2. Per fabbricati o complessi che sorgano in zone urbanizzate e che producano esclusivamente scarichi domestici, è consentita l'immissione nella rete fognante comunale senza preventiva depurazione, purché la quantità degli scarichi immessi, in relazione al tasso di materie inquinanti, non sia tale da superare i limiti di sicurezza compatibili con le portate del sistema fognante, con la capacità del sistema comunale di depurazione e con i parametri prefissati dalle leggi in vigore.

Art. 83

Abrogato dall'art. 59 della L.R. n. 70/1995

CAPO II

Norme per la tutela, conservazione e gestione del territorio

Art. 84

Abrogato dall'art. 59 della L.R. n. 70/1995

Art. 85

Funzionamento degli Organismi Consultivi

1. Tutte le disposizioni della presente legge contenenti norme sulla costituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture pubbliche incaricate di intervenire nel processo di formazione degli strumenti urbanistici ivi comprese quelle riguardanti le ipotesi di incompatibilità o di astensione, producono i propri effetti dalla

data dell'insediamento di tali strutture.

2. Soppresso dall'art. 47 della L.R. n. 70/1995.

3. Soppresso dall'art. 47 della L.R. n. 70/1995.

Art. 86

Abrogato dall'art. 59 della L.R. n. 70/1995

Art. 87

Pianificazione di settore

Prima della formazione del P.T., i Piani Territoriali delle Aree e Nuclei di Sviluppo Industriale ed i Piani Urbanistici delle Comunità Montane, dovranno essere adeguati alle previsioni del Q.R.R. dei Piani di Settore e dei Progetti Speciali Territoriali.

2. Alla data di approvazione del P.T., i Piani medesimi cesseranno la loro efficacia.

(c. aggiunti dall'art. 48 della L.R. n. 70/1995)

3. I piani territoriali delle Aree e Nuclei di Sviluppo Industriale devono essere attuati attraverso un Piano urbanistico esecutivo che abbia i contenuti dell'Art. 19, comma 1 della presente legge.

4. Il piano di cui al comma precedente, deliberato dal Consorzio A.S.I., è depositato con i relativi allegati nella segreteria dei comuni interessati per trenta giorni interi e consecutivi decorrenti dal primo giorno dell'affissione all'albo pretorio del relativo avviso, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione. Nei successivi trenta giorni qualunque interessato può presentare osservazioni.

5. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio dei comuni interessati, pubblicato sulla stampa locale ed a mezzo di manifesti murari affissi in luoghi pubblici. Nello stesso avviso deve essere inserita l'avvertenza che gli interessati possono presentare osservazioni ai sensi del comma precedente.

6. La Giunta Regionale, acquisito il parere del consorzio, decide sulle osservazioni ed approva il piano.

7. Entro i sessanta giorni successivi il piano deve essere pubblicato nell'albo pretorio dei comuni interessati. Entro il medesimo termine la deliberazione deve essere notificata nella forma delle citazioni a ciascuno dei proprietari degli immobili compresi nel piano. La deliberazione deve essere pubblicata anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 88**P.T. Prima formazione del P.T.**

1. In sede di prima formazione del P.T. con il procedimento di cui al precedente Art. 8 le Province debbono utilizzare e razionalizzare le indicazioni fornite dai documenti di pianificazione territoriale vigenti a qualunque livello (P.d.F., P.R.G., Piani Territoriali delle Aree e N.S.I.P.U., Comunità Montane, Progetti Speciali Territoriali e Piani di Settore) anche a parziale deroga dei contenuti indicati al precedente Art. 7.

2. Entro 180 giorni dalla data di approvazione del P.T., i Comuni adeguano i propri piani urbanistici alle prescrizioni ed indicazioni del P.T. medesimo.

3. In caso di inadempienza alle disposizioni contenute nel presente articolo la Giunta regionale, previa diffida a provvedere nel termine di 60 giorni, si sostituisce alle Province per l'osservanza degli obblighi di legge, nominando, a tal fine, un Commissario ad Acta.

Art. 89

(Il presente art. è così sostituito dall'art. 49 della L.R. n. 70/1995)

Disciplina urbanistica nelle zone prive di strumenti urbanistici generali.

1. Nei comuni per qualunque ragione sforniti di strumento urbanistico generale vigente o nelle aree nelle quali siano scaduti i vincoli urbanistici ai sensi dell'Art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 sono ammessi esclusivamente gli interventi:

a) previsti dall'Art. 4, ultimo comma lettere a), la cui ammissibilità è regolata dal titolo VII della presente legge, e b) della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

b) di ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari con destinazione residenziale attuale o che mirino a mutare la funzione dell'unità immobiliare in residenziale da altra funzione.

2. Nei comuni sforniti di perimetrazione ai sensi dell'Art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, si ha centro abitato, ai fini dell'applicazione della precedente lettera a), in presenza di un aggregato di edifici continui o vicini, con interposte strade o piazze, sufficientemente organizzato mediante l'esistenza di servizi pubblici essenziali.

Art. 90**Pianificazione attuativa**

Fino all'approvazione del P.T. gli strumenti urbanistici attuativi approvati ed in corso di esecuzione all'entrata in vigore della presente legge vanno comunque recepiti nel P.R.E. all'atto della sua formazione e, di norma, nel P.R.G. in occasione della sua variazione o adeguamento.

Art. 91**Criteri per la pianificazione comunale**

(Il presente art. è così sostituito dal seguente art. 4 della L.R. n. 47/1990)

I. Fino all'approvazione dei P.T., i Comuni, in occasione della formazione di nuovi Strumenti Urbanistici Generali o della revisione di quelli esistenti, facendo salve, se necessario, le previsioni insediative non attuate degli Strumenti previgenti - ancorché annullati in sede giurisdizionale - debbono rispettare i seguenti criteri di dimensionamento:

a) la quantità massima di vani realizzabili mediante interventi di nuova edificazione è stabilita, per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nel 10% dei residenti nell'anno precedente all'adozione del Piano per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, tale percentuale è fissata nel 20%. In detta quantità massima non verranno computati i vani realizzabili mediante interventi di recupero del patrimonio edilizio degradato (*parole aggiunte dall'art. 50 della L.R. n. 70/1995*) e quelli ricompresi nelle zone di completamento come definite dal D.M. 1444 del 1968, lett. b);

b) nel dimensionamento delle zone di nuova espansione, di cui alla precedente lett. A, non potrà essere superata la quantità risultante dal rapporto di 100 mq di superficie territoriale per ogni nuovo vano previsto.

c) sono comunque consentiti:

- nuovi insediamenti industriali ed artigianali ricompresi in piani o programmi già deliberati da Amministrazioni Pubbliche, ovvero assistiti dai contributi e finanziamenti pubblici;

- ampliamenti di singoli impianti produttivi esistenti, con il rispetto dello stesso standard;

- impianti produttivi a servizio delle attività agricole. A tali insediamenti non può essere assegnato oltre 1/20 della superficie aziendale;

- attrezzature di servizio ed infrastrutture di interesse locale.

(commi così aggiunti dall'art. 50 della L.R. n. 70/1995)

2. È facoltà dei Comuni, nella formazione degli strumenti urbanistici generali non attenersi ai criteri di dimensionamento di cui al comma 1 del presente articolo.

3. In tal caso le previsioni di piano che superino detti limiti vanno specificate nelle tavole di piano e nelle relative norme tecniche di attuazione.

4. Tali previsioni, se non in contrasto col piano territoriale provinciale, acquistano immediata efficacia dalla data di notifica del visto di legittimità sulla delibera consiliare provinciale di adozione del piano territoriale provinciale. In tal caso, le previsioni di cui al comma precedente devono essere attuate obbligatoriamente attraverso il programma pluriennale d'attuazione.

Art. 92

Abrogato dall'art. 59 della L.R. n. 70/1995

Art. 93

Abrogato dall'art. 59 della L.R. n. 70/1995.

Art. 94

Abrogato dall'art. 9 della L.R. n. 47/1990.

Art. 95

Norma finanziaria - Omissis

Art. 96

Abrogato dall'art. 59 della L.R. n. 70/1995

Art. 97

Norma finale

1. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.

2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

3. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 1987, N. 26.

Istituzione della Riserva naturale controllata “Lago di Penne”.

Art. 1

Istituzione

(Il presente art. è così sostituito dall'art. 1 della L.R. 30 novembre 1989, n. 97)

I confini della Riserva naturale controllata “Lago di Penne” sono modificati ed ampliati come da cartografia allegata, nel territorio del Comune di Penne, per complessivi 150 ha circa.

Art. 2

Perimetrazione

I confini della Riserva naturale controllata “Lago di Penne” sono stabiliti come da cartografia allegata, in scala 1:2.000 relativa ai fogli catastali nn. 55-57-58-68-69-70-77, del Comune di Penne, per una superficie di 28,370 ettari circa.

Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Penne provvede alla sistemazione dei cartelli segnaletici perimetrali lungo la strada di accesso alla Riserva.

Art. 3

Gestione

In applicazione dell'art. 8 della L.R. 20 giugno 1980, n. 61 la gestione della Riserva naturale controllata è demandata al Comune di Penne.

Il Comune di Penne può avvalersi, ai fini della gestione, di associazioni, cooperative o istituti particolarmente qualificati, nelle forme che riterrà più idonee.

Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comune dovrà definire, mediante apposita delibera consiliare, l'organo di gestione della Riserva, la relativa composizione, nonché le forme ed i modi attraverso cui si attuerà la gestione della Riserva stessa.

Qualora, entro il predetto termine di 90 giorni, il Comune non abbia provveduto agli adempimenti stabiliti nel precedente comma, la Giunta regionale gestirà in via provvisoria la Riserva, attraverso l'Ufficio Parchi e Riserve naturali.

Il Comune dovrà altresì predisporre entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di approvazione, da parte del Consiglio regionale, del Piano di Assetto Naturalistico e d'intesa con il competente settore della Giunta regionale, il regolamento, ove si stabiliscono le modalità di accesso e di fruizione delle infrastrutture e dei servizi in esso realizzati, con particolare riguardo alla regolamentazione delle visite turistiche, l'osservazione naturalistica e la ricerca scientifica, nonché i divieti specifici.

Art. 4

Piano di assetto naturalistico

Entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente gestore provvede all'affidamento dell'incarico per l'elaborazione del Piano di assetto naturalistico della Riserva con lo studio degli aspetti geologici, botanici e zoologici e le indicazioni conseguenti per la gestione ed il regolamento.

Tale elaborazione dovrà essere effettuata entro un anno a decorrere dalla data di affidamento dell'incarico.

Il Piano di assetto naturalistico dovrà essere approvato dal Consiglio regionale previo parere del competente Settore Urbanistica e Beni Ambientali, entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di arrivo presso lo stesso Settore.

Il Piano di assetto naturalistico dovrà definire anche una fascia di rispetto.

Art. 5

Programma pluriennale di attuazione

Entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data di approvazione del Piano di assetto naturalistico da parte del Consiglio regionale, l'organo di gestione della Riserva dovrà predisporre il Programma pluriennale di attuazione, che dovrà contenere le indicazioni circa i modi, i tempi ed i costi per l'attuazione dell'ipotesi di gestione, gli interventi da attuare e le iniziative da promuovere per la valorizzazione della Riserva, con particolare riferimento ai problemi socioeconomici, finanziari, territoriali e naturalistici.

Il Programma pluriennale di attuazione deve essere rimesso alla Giunta regionale - Settore Urbanistica e Beni Ambientali - che a

sua volta lo invia, per la successiva approvazione, al Consiglio regionale.

Art. 6

Piano di gestione

Entro il trentuno maggio di ogni anno l'Ente gestore predispone ed approva un Piano di gestione dello stanziamento di cui al successivo art. 10.

Limitatamente al primo anno successivo all'istituzione della Riserva, il Piano di gestione dovrà essere adottato ed inviato alla Giunta regionale entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

La Giunta regionale esamina ed approva il Piano di gestione entro i sessanta giorni successivi all'arrivo presso il competente Settore, provvedendo altresì alle necessarie erogazioni dei fondi previsti.

Art. 7

Adeguamento degli strumenti urbanistici

Le previsioni e le prescrizioni del Piano di assetto naturalistico e le conseguenti norme applicative costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica di livello comunale e sovra-comunale.

Art. 8

Norme di tutela

All'interno della Riserva sono vietati i seguenti interventi:

- a) alterazione delle caratteristiche naturali;
- b) apertura di nuove strade;
- c) costruzione di nuovi edifici;
- d) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali
- e) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali o vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici;
- f) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua,

nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi ed in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente acquatico;

g) l'introduzione di armi, di esplosivi ed in genere di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura.

(I seguenti commi sono così sostituiti dall'art. 2 della L.R. n. 97/1989)

Sono comunque consentiti gli interventi all'invaso di manutenzione straordinaria, conseguenti a norme di legge e a norme di sicurezza.

Qualora particolari esigenze irrigue o di natura tecnica facciano prevedere un abbassamento del livello del lago al di sotto di quello stabilito dal Comitato di Gestione della Riserva, il relativo programma dovrà essere sottoposto all'approvazione del Comitato di Gestione medesimo.

Art. 9

Sanzioni

Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni contenute nel precedente art. 8, si rimanda alle norme statali e regionali che regolano la materia.

Art. 10

Norma finanziaria

Omissis

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 1989, N. 97

Modifiche ed integrazioni alla L.R. maggio 1987, n. 26: Istituzione della Riserva Naturale Controllata "Lago di Penne".

Art. 1

Alla Legge regionale 29 maggio 1987, n. 26 Istituzione della Riserva Naturale Controllata "Lago di Penne" sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

l'art. 2, primo comma, è così sostituito: i confini della Riserva Naturale Controllata "Lago di Penne" sono modificati ed ampliati come da cartografia allegata, nel territorio del Comune di Penne, per complessivi 150 ha circa.

Art. 2

Alla fine del primo comma dell'art. 8, dopo la lettera g), aggiungere: "Sono comunque consentiti gli interventi all'invaso di manutenzione straordinaria, conseguenti a norme di legge e a norme di sicurezza.

Qualora particolari esigenze irrigue o di natura tecnica facciano prevedere un abbassamento del livello del lago al di sotto di quello stabilito dal Comitato di Gestione della Riserva, il relativo programma dovrà essere sottoposto all'approvazione del Comitato di Gestione medesimo".

Art. 3

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, concernente l'ampliamento della Riserva, valutato in Lire 40.000.000 limitatamente all'esercizio 1989, si provvede con parte di pari importo dello stanziamento recato dal capitolo 292421 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1989, istituito con la legge regionale quadro in materia di istituzione di Parchi e Riserve Naturali del 30 giugno 1980, n. 61.

Ai riconnessi, eventuali oneri successivi al 1989, si provvederà con lo stanziamento annuale recato dal predetto capitolo 292421, entro il limite insuperabile annualmente stabilito con la legge regionale di bilancio".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

LEGGE REGIONALE 18 GIUGNO 1992, N. 44

Norme in materia di Musei di Enti Locali o di interesse locale.

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Ambito di applicazione

La Regione Abruzzo, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, esercita ai sensi della presente legge le funzioni di cui al DPR 14 gennaio 1972, n. 3 e degli articoli 47 e 48 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 relativamente ai musei nonché alle raccolte di interesse artistico, storico, scientifico, tecnico, archeologico, paleontologico, etnoantropologico, naturalistico e d'arte contemporanea, appartenenti agli Enti locali o di interesse locale, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di tutela dei beni culturali e le relative competenze degli organismi statali.

Art. 2

Obiettivi

La Regione, in concorso con gli Enti locali, favorisce lo sviluppo dei musei e ne incentiva le funzioni al fine:

- a) della conservazione e valorizzazione dei beni museali presenti nel territorio regionale;
- b) dell'incremento degli studi e della ricerca;
- c) dell'incremento del turismo culturale.

Art. 3

Classificazione dei musei

I musei di Enti locali o di interesse locale, a seconda della natura e dell'entità delle loro collezioni, dell'attività svolta, dei riferimenti al territorio al cui servizio sono posti, vengono classificati nelle seguenti categorie:

- 1) musei di rilevante interesse regionale;
- 2) musei di interesse territoriale e musei medi;
- 3) musei di interesse locale e musei minori;
- 4) centri di documentazione.

La classificazione dei musei sarà operata dalla Giunta, sentito il Comitato tecnicoscience di cui all'art. 5, Comitato che nell'e-

spressione del proprio parere dovrà tener conto principalmente della qualità delle opere, del loro numero, degli aspetti tecnico-operativi del museo, in relazione alle tecnologie impiegate per la migliore conservazione ed esposizione delle opere ed ai servizi di ricezione e di promozione culturale offerti.

Rientrano rispettivamente nelle categorie sopra indicate:

1) i musei che illustrano aspetti particolarmente qualificanti della cultura regionale, che abbiano una superficie espositiva non inferiore ai mq. 300, oltre agli annessi servizi di biblioteca specialistica, archivio e fototeca, magazzini di deposito:

l'organico relativo dovrà prevedere un direttore, un funzionario amministrativo e personale qualitativamente e quantitativamente idoneo e sufficiente ad assolvere alle funzioni di sorveglianza e didattica;

2) - a) i musei che illustrano adeguatamente aspetti della cultura, propria di ambiti geografici omogenei per storia e tradizioni;

- b) i musei che dispongono di una superficie espositiva minima di 400 mq., archivio e fototeca, magazzini di deposito, nonché organici che prevedono le stesse figure professionali di cui al n. 1;

3) i musei di interesse strettamente municipali o che, comunque, non abbiano i requisiti di cui ai numeri precedenti: debbono prevedere, in ogni caso, la figura di un responsabile ed adeguato personale di sorveglianza;

4) i depositi ordinati di beni museali, inventariati e custoditi in ambienti in uso dell'Ente locale, in cui sia garantita la sicurezza e la buona conservazione, e che, pur non avendo l'obbligo dell'apertura al pubblico, l'assicurino almeno su richiesta motivata.

Ad iniziativa della Giunta regionale, presso musei rappresentativi della storia e cultura abruzzesi, ubicati in località geografiche di particolare importanza ai fini della penetrazione turistica nella Regione, sentito il predetto Comitato tecnico-scientifico, vengono predisposti idonei strumenti di informazione turistico-culturale al fine di indirizzare l'utenza secondo itinerari tematici.

(Ai sensi dell'art. 11 della L.R. 9 agosto 1999, n. 61 il presente art. resta in vigore sino all'approvazione del piano di Settore, successivamente si intende abrogato. V. L.R. n. 61/1999).

Art. 4

Compiti dei musei

I musei hanno il compito di:

- a) garantire la conservazione e l'incremento delle proprie collezioni;
- b) curare l'inventario, la catalogazione, l'ordinamento e il restauro delle proprie raccolte;
- c) assicurare la fruizione pubblica dei materiali;
- d) agire in coordinamento ed in cooperazione con gli altri musei degli Enti locali, con i musei statali, universitari, di fondazioni, di enti, di associazioni o di privati, presenti sul territorio regionale;
- e) favorire la partecipazione dei cittadini, anche tramite la collaborazione di associazioni ed enti perseguenti identiche finalità;
- f) cercare, anche tramite la Regione e gli Enti locali, forme di collaborazione con musei e istituti operanti in ambito nazionale ed internazionale, con particolare riferimento ai paesi europei;
- g) disciplinare la propria attività, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento, redatto in conformità delle direttive approvate dalla Giunta regionale e sentito il Comitato tecnico-scientifico.

I musei di rilevante interesse regionale, i musei medi e quelli di interesse territoriale, sviluppano una azione tesa a:

- 1) programmare ed adottare iniziative di ricerca scientifica che contribuiscano alla conoscenza del patrimonio culturale, anche attraverso collaborazioni esterne;
- 2) realizzare attività didattiche, collaborando in particolare con le strutture scolastiche;
- 3) promuovere l'informazione, il dibattito e la conoscenza, anche attraverso proprie pubblicazioni.

I musei, nell'ambito delle proprie attività e dei settori di loro competenza, si avvalgono - anche attraverso apposite convenzioni - dell'apporto scientifico e didattico degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, delle Università, delle Accademie di belle Arti, delle istituzioni scolastiche pubbliche, degli enti di ricerca e degli istituti o associazioni culturali regionali, nazionali e internazionali.

(Ai sensi dell'art. 11 della L.R. 9 agosto 1999, n. 61 il presente art. resta in vigore sino all'approvazione del piano di Settore, successivamente si intende abrogato. V. L.R. n. 61/1999).

Art. 5**Comitato tecnico-scientifico per i Beni museali**

È istituito presso la Giunta regionale / Servizio Promozione Culturale, il Comitato tecnico-scientifico per i Beni museali.

Il Comitato svolge funzioni consultive e propositive. In particolare esso:

- fornisce indicazioni sugli indirizzi generali in materia di beni museali;
- esprime parere sulle iniziative in tema di beni museali, eventualmente promosse dall'Amministrazione regionale;
- formula pareri sull'ammissibilità alle provvidenze della presente legge, sulla base dei programmi proposti dai singoli richiedenti;
- formula proposte e giudizi sui problemi generali e particolari che gli vengano sottoposti in relazione agli scopi della presente legge.

Il Comitato è presieduto dal Componente la Giunta regionale preposto al Servizio Promozione Culturale o, in caso di assenza o impedimento, da un suo delegato, ed è composto da:

- i Sovrintendenti statali competenti per materia o loro delegati;
- quattro direttori o conservatori di musei, uno per provincia, scelti tra quelli che hanno la responsabilità della direzione tecnico-scientifica dei musei, di cui ai punti 1 e 2 del precedente art. 3;
- tre esperti esterni, scelti tra coloro che siano in possesso di adeguata qualificazione e/o comprovata esperienza regionale, documentata da titoli scientifici in materia di beni ambientali, architettonici, archeologici, storici, artistici, in materia demotetno-antropologica e musei scientifici e di storia naturale, nonché tra coloro che abbiano particolare esperienza nell'organizzazione di mostre nazionali ed internazionali, designati dalla Giunta regionale con propria deliberazione;
- il dirigente del Servizio Promozione Culturale.

(L'art. 11 della L.R. n. 6/1999 integra così il presente comma)

- un rappresentante della Commissione episcopale;
- il Dirigente responsabile dei Beni Culturali o suo delegato.

Il Comitato resta in carica per la durata della legislatura.

Il Comitato adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice degli intervenuti, con la presenza di almeno metà dei suoi componenti.

Ai componenti competono, per ogni giornata di seduta, le indennità previste dalla L.R. 2 febbraio 1988, n. 15. Ove ne ricor-

rano le condizioni, spettano altresì, per il raggiungimento della sede della riunione e per le missioni connesse alla loro funzione, le indennità ed i rimborsi, nella misura e con le modalità previsti per le trasferte di servizio dei dipendenti della Regione Abruzzo di livello apicale.

Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un funzionario del Servizio Promozione Culturale di livello non inferiore alla settima qualifica funzionale.

TITOLO II

Competenze e funzioni

CAPO I

Art. 6

Competenze degli Enti locali

Gli Enti locali, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, adottano propri regolamenti, conformi alla presente legge, affinché i musei esercitino il servizio pubblico in modo regolare e stabile e siano dotati di personale professionalmente qualificato e di locali ed arredi idonei alla buona conservazione ed esposizione dei materiali.

Gli Enti locali provvedono, nei limiti delle disponibilità di bilancio, ad assicurare il funzionamento dei propri musei stanziando le somme necessarie alla loro gestione, al loro sviluppo, alle spese relative al personale, ai locali, alle attrezzature, ai servizi ed alla attuazione dei programmi di ricerca, di animazione e di attività culturale, nei limiti della classificazione di cui all'art. 3.

Gli Enti locali, nell'ambito della loro piena autonomia, possono consorziarsi o associarsi ad altri enti pubblici, ecclesiastici, morali e privati senza fini di lucro, per la gestione dei musei e dei relativi servizi tecnici e culturali.

La Regione riconosce particolare importanza alla funzione delle forme associative tra enti pubblici e privati per la tutela e valorizzazione dei beni museali, favorendone la costituzione e l'attività.

(Ai sensi dell'art. 11 della L.R. 9 agosto 1999, n. 61 il presente art. resta in vigore sino all'approvazione del piano di Settore, successivamente si intende abrogato. V. L.R. n. 61/1999).

Art. 7**Istituzione di nuovi musei di Enti locali**

Gli Enti locali provvedono all'eventuale istituzione di propri musei. La concessione dei contributi di cui al seguente articolo 16 può essere deliberata, per i musei di Enti locali istituiti dopo l'entrata in vigore della presente legge, solo qualora concorrano le seguenti condizioni.

- a) proprietà o disponibilità almeno ventennale dell'immobile da adibire a museo e altresì qualora l'acquisizione della proprietà sia in via di definizione, e vi sia una espressa disponibilità a vendere dei proprietari, e l'Amministrazione comunale, con atto deliberativo, abbia individuati i mezzi finanziari per l'acquisto dell'immobile;
- b) rilevante valore culturale delle collezioni da esporre, sulla base del giudizio espresso dal comitato tecnico-scientifico;
- c) nulla-osta della Sovrintendenza archeologica, o di quella per i beni artistici e storici, qualora si tratti di beni sottoposti alla competenza dei predetti uffici;
- d) i musei costruiti dagli Enti locali in dipendenza di programmi approvati dal Consiglio regionale concorrono all'assegnazione dei contributi di cui all'art. 16 indipendentemente dalle prescrizioni di cui al presente articolo.

Al fine di acquisire il parere di cui al punto b) del precedente comma, l'Ente interessato dovrà inoltrare la necessaria documentazione alla Giunta regionale / Servizio Promozione Culturale.

Al medesimo Servizio dovrà essere inviata copia della deliberazione istitutiva, munita dell'attestazione di esecutività.

(Ai sensi dell'art. 11 della L.R. 9 agosto 1999, n. 61 il presente art. resta in vigore sino all'approvazione del piano di Settore, successivamente si intende abrogato. V. L.R. n. 6/1/1999).

CAPO II**Art. 8****Funzioni della Regione**

La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'art. 2:

- 1) collabora, d'intesa con gli organi statali competenti, alla tutela

dei beni museali ed elabora gli indirizzi di metodo validi su tutto il territorio per la loro conservazione, protezione e vigilanza;

2) promuove e coordina il censimento dei beni culturali conservati nei musei degli Enti locali o di interesse locale, di intesa con gli organi statali e per il tramite del *(le parole "Centro Regionale per i Beni museali" sono così sostituite dall'art. 11 della L.R. n. 61/1999)* Centro Regionale per i Beni Culturali;

3) fissa i criteri generali, altresì provvedendovi se di propria competenza, per la stipula delle convenzioni, dei contratti e degli affidamenti propri e degli Enti locali, che comportino oneri finanziari a carico della Regione;

4) opera il riconoscimento dell'interesse locale dei musei e delle raccolte, appartenenti ad Enti locali, ad altri Enti o a privati, secondo quanto previsto dall'articolo seguente;

5) promuove e concorre all'acquisizione pubblica dei beni museali di interesse locale;

6) promuove e organizza la formazione e l'aggiornamento professionale degli addetti ai musei ed alle attività conservative dei beni culturali, anche in collaborazione con lo Stato, con le Università, con le Accademie di Belle Arti ed altri istituti specializzati, sentite le proposte dei direttori dei musei;

7) sostiene le spese per la realizzazione di strumenti idonei all'informazione turistico-culturale di cui all'art. 3 *(le seguenti parole sono così aggiunte dall'art. 11 della L.R. 9 agosto 1999, n. 61)* e interviene a favore della valorizzazione e conservazione del patrimonio storico culturale, artistico, archeologico e architettonico;

8) realizza o coordina ed incentiva le mostre di materiale artistico, storico e scientifico, sentite le proposte dei direttori dei musei;

9) approva il programma di attività del "Centro Regionale per i Beni Culturali" corredato delle convenzioni e dei contratti che si intendono stipulare;

10) elabora piani annuali, sentito il Comitato tecnico-scientifico, per concedere ai musei di Enti locali ed agli Enti ed alle istituzioni museali di interesse locale i contributi finanziari necessari per:

a) la conservazione, l'integrità, la sicurezza ed il pubblico godimento delle cose raccolte nei rispettivi musei;

- b) l'istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento dei musei di Enti locali o di interesse locale e di loro eventuali consorzi;
- c) l'incremento ed il miglioramento delle collezioni, ivi compresi la riproduzione fotografica del materiale, nonché l'impiego di mezzi di comunicazione audiovisivi e di nuove tecniche di animazione e di documentazione;
- d) la ricerca scientifica, volta a caratterizzare le istituzioni museali come centri di azione culturale e sociale;
- e) l'organizzazione di mostre e manifestazioni funzionali ai propri compiti istituzionali;
- f) pubblicazione o concorso alla pubblicazione di censimenti, inventari, indici, cataloghi, studi ed ogni altro strumento di informazione relativo ai musei e ad attività d'istituto.

Nell'ambito delle funzioni di cui al precedente punto l), la Regione, d'intesa con l'ente proprietario, ha facoltà di trasferire e temporaneamente custodire in altri istituti di analoga competenza, cose mobili appartenenti alle raccolte dei musei, al fine di assicurarne la conservazione e l'integrità, assumendosene gli oneri finanziari.

La Giunta regionale, sentita la competente Sovrintendenza statale, provvede al rilascio della "licenza" o "nulla-osta" per l'esportazione (definitiva o temporanea) degli oggetti che abbiano interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, paleontologico, numismatico e naturalistico, appartenenti ad Enti locali o comunque di interesse locale. La Giunta regionale, con proprio provvedimento pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, determina le modalità di presentazione della domanda, di istruttoria e di emanazione del provvedimento.

Art. 9

Dichiarazione dell'interesse locale

La Giunta regionale, sentito il parere dell'Amministrazione comunale competente per territorio e del Comitato tecnico-scientifico, può dichiarare d'interesse locale musei o raccolte di proprietà di soggetti diversi da Enti locali territoriali, delle quali sia adeguatamente assicurato il godimento pubblico, e procede a classificarli nelle categorie previste dal precedente articolo 3 a seconda dei requisiti posseduti. Tale dichiarazione avviene su richiesta dei soggetti proprietari.

La richiesta deve essere corredata di:

- a) dichiarazione di proprietà o disponibilità almeno ventennale dell'immobile;
- b) planimetria dei locali di esposizione;
- c) planimetria della zona di insediamento dell'immobile;
- d) relazione tecnico-scientifica sul materiale da esporre;
- e) nulla-osta della Soprintendenza archeologica, o di quella per i beni artistici e storici, qualora si tratti di beni sottoposti alla competenza dei predetti uffici.

Alle raccolte di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 3, 6 e 16.

(Ai sensi dell'art. 11 della L.R. 9 agosto 1999, n. 61 il presente art. resta in vigore sino all'approvazione del piano di Settore, successivamente si intende abrogato. V. L.R. n. 61/1999).

CAPO III

Art. 10

Centro Regionale per i Beni Culturali

In attuazione degli articoli 4 e 9 dello Statuto, la Regione Abruzzo, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali ed al fine di garantire, in concorso con lo Stato, la conservazione, la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali esistenti nel proprio territorio, istituisce il Centro Regionale per i Beni Culturali quale apposito ufficio, la cui organizzazione ed ubicazione verranno determinate dalla Giunta regionale, con regolamento da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Con il medesimo regolamento saranno dettate disposizioni specifiche per assicurare a tale Centro una autonomia operativa in grado di consentire la massima tempestività ed efficacia d'intervento.

Art. 11

Compiti

Il Centro svolge attività conoscitive, operative, di ricerca, di consulenza e di informazione in materia di Beni culturali, di cui all'art. 1 della presente legge, coordinando la propria azione con quella dello stato.

Spetta al Centro:

- a) raccogliere, elaborare, pubblicare la documentazione relativa ai beni museali, in relazione alle esigenze dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni, anche in funzione della programmazione socio-economica regionale e della pianificazione territoriale;
- b) censire, catalogare e documentare i beni museali, anche mediante l'attuazione di appositi piani, definendo, d'intesa con i competenti organi statali, programmi e metodologie uniformi, stabilendo convenzioni con Enti pubblici e privati, ed avvalendosi preferibilmente, con proprio opportuno coordinamento e controllo, delle società di lavoro di cui alla L.R. 11 novembre 1986, n. 63 e sue modificazioni ed integrazioni, che perseguano identiche o analoghe finalità;
- c) curare la raccolta e l'organizzazione dei dati, provvedendo a realizzare ed a gestire una banca dati di pubblica fruibilità;
- d) favorire la circolazione delle conoscenze con la realizzazione di strumenti conoscitivi, informativi e didattici di qualsiasi tipo;
- e) fornire consulenze e sussidi tecnici agli enti locali e istituzioni educative interessati alle materie di competenza del Centro;
- f) sviluppare rapporti e collaborazioni con pari organismi di ricerca nazionali e stranieri, nel rispetto delle competenze statali in materia, fissate dalle leggi vigenti;
- g) promuove gli interventi di conservazione e di restauro, sulla base di metodologie, definite d'intesa con gli organi statali competenti.

Art. 12

Funzionamento del Centro

Il Centro opera secondo programmi annuali e pluriennali sia direttamente con il proprio personale che avvalendosi, al bisogno, della collaborazione di quello particolarmente qualificato delle amministrazioni dello Stato competenti in materia, o tramite convenzioni e contratti con organi dello Stato, Enti pubblici, Università o Dipartimenti universitari, istituzioni ecclesiastiche, associazioni culturali, ricercatori.

Art. 13

Piano annuale di attività

Entro il 30 novembre dell'anno precedente quello di riferimento, il Centro elabora il progetto di piano annuale completo di

relazione tecnico-finanziaria, corredandolo delle proposte relative alle collaborazioni esterne, alle convenzioni ed ai contratti che si intendono stipulare.

La Giunta regionale, previo esame di compatibilità con la programmazione regionale e di fattibilità, dopo controllo della legittimità e del merito, acquisito il parere del Comitato tecnico-scientifico di cui al precedente articolo 5, sentita la Competente Commissione Consiliare permanente, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio annuale di previsione, ne autorizza l'esecuzione, incaricando degli adempimenti consequenziali e della relativa spesa il Direttore del Centro perché vi provveda secondo la vigente disciplina legislativa in materia.

Art. 14

Direttore e personale del Centro

Il Direttore del Centro è nominato per l'arco di tempo di ogni legislatura regionale dalla Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico, fra personalità di chiara qualificazione nazionale od internazionale e di comprovata esperienza artistica. A tale incarico può provvedersi ai sensi dell'art. 44, commi 8 e seguenti, della L.R. 18 dicembre 1987, n. 97.

Il Direttore del Centro, che potrà avvalersi, con funzioni vicarie, di un dipendente regionale della prima qualifica dirigenziale in possesso di adeguata qualificazione culturale:

- assume responsabilità e direzione dell'Ufficio, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 21 della L.R. 21 maggio 1985, n. 58;
- cura il funzionamento del Centro;
- elabora ed organizza l'attuazione del programma di attività del Centro;
- opera quale funzionario delegato per le spese di attività e funzionamento del Centro autorizzate dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 21 maggio 1985, n. 58 ed in conformità della L.R. 23 novembre 1977, n. 66.

Per l'adempimento dei compiti relativi alle attività scientifiche ed amministrative del Centro, il Direttore è affiancato, oltre che dai responsabili delle convenzioni e dei contratti di ricerca di cui al precedente articolo 12, dal personale della Regione previsto nell'articolo seguente.

Art. 15

Modifiche alla dotazione organica del personale della Regione Abruzzo

In relazione alla istituzione del Centro di cui all'art. 10 della presente legge, con provvedimento legislativo da emanarsi entro sei mesi dalla sua pubblicazione e riguardante il riordino delle strutture organizzative regionali in materia, saranno apportate le necessarie variazioni alla vigente dotazione organica del ruolo del personale regionale di cui alla L.R. 21 maggio 1985, n 58 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO III

Finanziamenti e procedimenti

Art. 16

Contributi regionali

La Regione, al fine di assicurare finanziamenti integrativi necessari all'istituzione, al funzionamento ed allo sviluppo dei musei degli Enti locali o di interesse locale, interviene con contributi fino ad un massimo del 70% delle spese ritenute ammissibili e riguardanti le iniziative di cui al precedente articolo 4.

Le domande degli enti interessati devono essere presentate alla Giunta regionale - Servizio Promozione Culturale, entro il 30 novembre dell'anno precedente quello di riferimento, corredate del programma delle iniziative e del preventivo delle spese, nonché di una dettagliata relazione illustrativa.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, a pena di esclusione dal piano di riparto dei contributi per l'anno in corso, gli stessi enti dovranno rimettere il rendiconto finanziario relativo ai contributi regionali impiegati nell'anno precedente, nonché una dettagliata relazione sulle attività svolte. La Giunta regionale può autorizzare proroga di detto termine per giustificati motivi connessi alla particolare natura dell'intervento.

I destinatari dei contributi regionali devono impiegarli solo per la destinazione indicata, salvo diversa ed esplicita autorizzazione della Giunta regionale.

Art. 17

Obblighi dei beneficiari degli interventi finanziari regionali

La concessione delle sovvenzioni e dei contributi regionali di cui alla presente legge comporta per i beneficiari l'obbligo di realizzare le iniziative sovvenzionate in modo sostanzialmente conforme a quello programmato e di rendicontarle entro i termini previsti dalla presente legge o dai relativi provvedimenti di concessione.

La concessione del contributo è revocata, con deliberazione della Giunta regionale, qualora:

- l'iniziativa non venga realizzata in modo sostanzialmente conforme alla relazione allegata alla domanda o alla proposta;
- vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione delle spese;
- vengano apportate all'iniziativa ammessa a contributo, od oggetto di convenzione o affidamento, modifiche sostanziali che non siano state preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale.

In caso di parziale realizzazione delle iniziative ammesse a contributo, la Giunta regionale provvede alla revoca o al recupero parziale del contributo concesso.

Art. 18

Piano annuale degli interventi

La Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio annuale di previsione, avvalendosi del Comitato tecnico-scientifico, sentita la competente Commissione consiliare permanente, approva il piano regionale degli interventi, contenente:

- 1) il programma di massima delle iniziative dirette della Regione, con l'indicazione degli obiettivi e dei metodi di coordinamento, e con riserva dell'assunzione delle ulteriori determinazioni operative;
- 2) il programma di attività del Centro Regionale per i Beni Culturali, corredato delle convenzioni e dei contratti che si intendono stipulare;
- 3) il piano di riparto dei contributi agli enti titolari di musei locali o di interesse locale, riservando il 60% in favore dei musei di cui ai punti 1 e 2 del precedente articolo 3.

Qualora si manifesti l'opportunità di procedere alla realizzazio-

ne di una delle iniziative di cui ai punti 5, 6, 7 e 8 del precedente articolo 8, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere le conseguenti deliberazioni senza l'osservanza delle procedure di cui al primo comma del presente articolo.

I soggetti interessati alle iniziative dirette della Regione possono presentare alla Giunta regionale - Servizio Promozione Culturale, entro il 30 novembre dell'anno precedente quello di riferimento, proposte di progetti, corredati del relativo programma e preventivo spese.

TITOLO IV

Norme finali e transitorie

Art. 19

Vigilanza

La Giunta regionale, relativamente ai soggetti convenzionati, affidatari o comunque beneficiari dei contributi della presente legge e delle altre leggi regionali in materia di cultura, svolge attività di vigilanza, attraverso le proprie strutture competenti in materia, sulla sostanziale conformità a quelle programmate della realizzazione delle iniziative ammesse a contributo, sulla rendicontazione delle relative spese e, specificatamente, sull'adempimento degli obblighi di cui al precedente articolo 17.

Art. 20

Norma finale e transitoria - Efficacia

1. L'efficacia integrale della presente legge decorre a partire dall'anno 1993.
2. In sede di prima applicazione della presente legge per l'anno 1992, le proposte e le domande intese ad ottenere i contributi in essa previsti devono essere inoltrate alla Giunta regionale - Servizio Promozione Culturale - L'Aquila, entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione.
3. Entro i successivi 90 giorni la Giunta regionale, avvalendosi del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 5, d'intesa con la competente Commissione consiliare permanente, approva il piano annuale degli interventi per l'anno in corso, di cui al precedente articolo 18.
4. Per l'anno 1993, ferma restando la procedura di cui al prece-

dente comma 3°, le domande degli enti interessati devono essere presentate alla Giunta regionale - Servizio Promozione Culturale, entro il 30 aprile. Al relativo finanziamento ed a quelli per gli anni successivi, si procederà con appositi provvedimenti legislativi.

(L'art. 1 della L.R. 31 dicembre 1994, n. 108 dispone:

1. Fermi restando gli atti di assegnazione già deliberati, i termini di scadenza delle domande, previsti dal 4° comma dell'art. 20 della L.R. 44/92, sono riaperti per l'utilizzo delle somme residue, limitatamente allo stanziamento di cui alla legge regionale di rifinanziamento n. 66 del 22 novembre 1993.

2. Entro il termine perentorio di 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge regionale, i soggetti interessati, che ne avevano titolo, sono tenuti a presentare la relativa nuova domanda.

3. A tal fine fa prova la data di spedizione a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale indirizzata a: 'Giunta Regionale - Servizio Promozione Culturale, Via Aldo Moro 67100 L'Aquila', o il protocollo di arrivo dello stesso Servizio se trattasi di presentazione diretta).

Art. 21

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1992, in lire 2.250.000.000, si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap. 324000 - quota parte della partita n. 1 dell'elenco n. 4 - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1991.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1992 sono apportate le seguenti variazioni:

- Cap. 062101 - (di nuova istituzione ed iscrizione nel Sett. 6, Tit. 2, Ctg. 1, sez. 6) denominato "spese per iniziative dirette nel campo dei beni culturali - Art. 8 -"

- in aumento L. 250.000.000;

- Cap. 062435 (di nuova istituzione ed iscrizione nel sett. 6, Tit. 2, Ctg. 4, Sez. 6) denominato: "Interventi in materia di beni culturali - art. 16"

- in aumento L. 2.000.000.000.

Alle spese di cui al precedente art. 11 si provvede a decorrere

dall'anno 1993 ai sensi del IV comma del precedente art. 20 avuto riguardo ai tempi occorrenti per l'istituzione del Centro Regionale per i Beni museali di cui al precedente art. 10.

Agli oneri derivanti dal funzionamento del Comitato di cui al precedente art. 5, si provvede, ai sensi della legge regionale 2 febbraio 1988, n. 15, con lo stanziamento annualmente iscritto al Cap. 011425 dello stato di previsione della spesa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 18 giugno 1992.

SALINI

LEGGE REGIONALE 7 SETTEMBRE 1993, N. 50

Primi interventi per la difesa della biodiversità nella Regione Abruzzo: tutela della fauna cosiddetta minore.

Art. 1

Finalità

La presente legge tutela le specie della fauna selvatica nella Regione Abruzzo vulnerabili, divenute rare o in via di scomparsa nel territorio della Regione Abruzzo, o in via di estinzione e ne protegge gli habitat.

Promuove ed incentiva iniziative scientifiche, didattico-divulgative volte a diffondere la conoscenza della fauna oggetto di tutela.

Art. 2

Elencazione della fauna oggetto di protezione

Sono oggetto di tutela le sottoelencate specie e raggruppamenti faunistici:

- *Tropotamobius pallipes* (gambero di fiume)
- *Amon fluviatile* (granchio di fiume)
- *Aemonetes antennarius* (gamberetto di fiume)
- *Salamandra salamandra* (salamandra pezzata appenninica)
- *Salamandrina terdigitata* (Salamandrina dagli occhiali)
- *Triturus* (intero genere) (Tritone)
- *Speleomantes italicus* (= *Hydromantes italicus*) (Geotritone italiano)
- *Emys orbicularis* (Testuggine europea d'acqua dolce)
- *Testudo hermanni* (Tartaruga di terra comune o Tartaruga di Hermann)
- *Bombina variegata* (Ululone dal ventre giallo)
- *Hyla arborea* (Raganella comune)
- *Rana* (intero genere) (Rana)
- *Bufo viridis* (Rospo smeraldino)
- *Bufo bufo* (Rospo comune)
- *Lacerta viridis* (Ramarro)
- *Podarcis* (Lucertola)
- *Tarentola mauritanica* (Geco comune)
- *Hemidactylus turcicus* (Geco verrucoso)
- *Anguis fragilis* (Orbettino)
- *Chalcides chalcides* (Luscengola)
- *Elaphe longissima* (Saettone)

- *Elaphe quatuorlineata* (Cervone)
- *Natrix natrix* (Biscia dal collare)
- *Coluber viridiflavus* (Bianco maggiore)
- *Natrix tassellata* (Biscia tassellata)
- *Coronella austriaca* (Clobro liscio)
- *Coronella girondica* (Colubro di Riccidi)
- *Vipera ursinii* (Vipera dell'Orsini)
- *Vipera aspis* (Vipera comune)
- *Helix* (intero genere) (Chiocciola)
- *Lampetra planeri* (Lampreda di fiume)
- *Gasterosteus aculeatus* (Spinarello)
- *Scardinius scardafa* (Scardola)
- *Hippocampus hippocampus* (Cavalluccio marino)
- *Syngnathus acus* (Pesce ago)

Sono tutelati, inoltre tutti i Chiroterri (Pipistrelli) e l'intero popolamento della fauna delle grotte dell'Abruzzo.

Art. 3

Divieti

Per tutte le specie elencate nel precedente art. 2 è vietata:

- a) ogni forma di cattura, di asportazione dall'habitat naturale, di maltrattamento, di detenzione in cattività e di uccisione;
- b) ogni attività o modificazione che possono provocare l'eccessivo disturbo, la distruzione o il deterioramento degli ambienti di vita, di riproduzione o di frequentazione;
- c) la raccolta e la detenzione di uova, anche non fecondate o vuote;
- d) l'attività di trasporto, la detenzione e il commercio di esemplari vivi o morti.

Art. 4

Deroghe ai divieti

I divieti di cui all'art. 3 non si applicano nei confronti degli Enti o Istituti di ricerca pubblico, Università, Associazioni zoofile o ambientaliste riconosciute dal Ministero per l'Ambiente nonché delle Associazioni iscritte all'albo regionale di cui all'art. 17 della L.R. 11.2.92 n. 15, autorizzati con decreto del Presidente della Giunta Regionale ai fini di dare efficacia alla tutela e promuovere la ridiffusione delle specie.

Per Enti o Istituti di ricerca privati, Associazioni zoofile o ambientaliste non riconosciute dal Ministero per l'Ambiente il Presidente della Giunta Regionale si avvale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, del parere obbligatorio del Dipartimento di Scienze Ambientali dell'Università dell'Aquila o del Centro Studi Ecologici Appenninici.

Non possono essere rilasciati permessi di cattura finalizzati alla vivisezione o sperimentazione animale o per spettacoli pubblici. Solo il personale appartenente ad Enti di Ricerca può essere autorizzato al prelievo di parti d'animali senza comprometterne in alcun modo la vita e lo stato di libertà.

Ad insegnanti o personale autorizzato di Istituti scolastici di ogni ordine e grado è consentito raccogliere ed allevare in cattività uova e girini di Rospo comune (*Bufo bufo*) per motivi didattici; agli animali va comunque assicurato buon trattamento e la reimmissione, al termine dell'esperienza didattica, nel luogo originario di prelievo o in ambiente idoneo alle necessità della specie.

Non si applicano i divieti di cui al punto b) dell'art. 3 per i generi *Rana*, *Helix* e *Podarcis*, ed, inoltre, per *Tarentola mauritanica*, *Hemidaolytus turcicus* e *Lacerta viridis*. Per i Chiroterteri tali divieti sono limitati a caverne, cavità naturali e tronchi cavi.

La raccolta del genere *Helix* è consentita per quantitativi non superiori a 1,5 kg al giorno per persona ed esclusivamente nelle ore diurne da un'ora dopo l'alba ad un'ora prima del tramonto.

La commercializzazione è consentita unicamente per gli esemplari di *Helix* coltivati in allevamento e la cui provenienza dovrà essere dimostrata da regolare documentazione fiscale.

Il divieto di cui al punto b) del precedente art. 3 non si applica, altresì, a coloro che già detengono in cattività, alla data della pubblicazione della presente legge, individui delle specie protette.

Di tale detenzione è fatto obbligo di denuncia.

Le disposizioni di cui all'articolo 3 limitatamente alla cattura, detenzione, trasporto degli animali non si applicano limitatamente agli ofidi durante lo svolgimento, e per un periodo antecedente di sessanta giorni, delle celebrazioni per le feste di San Domenico a Cocullo e Pretoro nei rispettivi territori comunali.

Gli ofidi non dovranno subire maltrattamenti ed al termine delle celebrazioni di cui al comma precedente i catturatori e/o deten-

tori degli stessi dovranno provvedere alla loro liberazione nei luoghi di cattura.

Art. 5

Obbligo di denuncia

È fatto obbligo a chiunque detenga, alla data di pubblicazione della presente legge, esemplari vivi delle specie di cui al precedente art. 2, darne comunicazione, entro 180 giorni, al Servizio Veterinario della U.L.S.S. competente per territorio.

Allo stesso Servizio Veterinario dovrà essere denunciata la detenzione di carapaci di tartarughe e di organismi imbalsamati nonché, entro 3 giorni dall'avvenimento, la morte o la scomparsa degli animali posseduti.

I Servizi Veterinari delle U.L.S.S. sono tenuti, entro il mese di Dicembre di ogni anno, a trasmettere in forma aggregata all'Assessorato Regionale all'Ecologia i dati relativi alle denunce.

Art. 6

Tutela dei gamberi

Per la detenzione e commercializzazione dei gamberi d'importazione o d'allevamento i vivaisti devono munirsi di un apposito registro di carico e scarico da esibire, a richiesta, agli organi di controllo.

Vanno documentati allevamenti d'origine o Paese d'importazione nonché quantitativi e date d'acquisto, ditta che esegue la commercializzazione al dettaglio nonché le date ed i quantitativi di venduti e generalità degli acquirenti.

Art. 7

Vigilanza

Sono incaricati alla osservanza della presente legge tutti gli organi di polizia, di vigilanza sulla caccia e la pesca, di polizia locale, le guardie ecologiche provinciali ed i servizi veterinari delle ULSS che procederanno alla notifica delle infrazioni ed alla confisca degli esemplari illegalmente detenuti.

Gli esemplari confiscati saranno rapidamente restituiti al loro ambiente naturale di origine o, ove ciò non sia possibile, liberati nell'ambiente più idoneo alle esigenze vitali della specie, purché essa appartenga alla fauna autoctona.

Per la fauna delle grotte le funzioni di vigilanza possono essere affidate a membri volontari dei Gruppi Speleologici aderenti alla Società Speleologica Italiana che ne facciano richiesta ed ai quali deve essere attribuita la qualifica di Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

Tale attività di vigilanza è svolta a titolo gratuito.

Le constatazioni e la identificazione sistematica degli esemplari saranno, ove necessario, effettuate dal Dipartimento di Scienze Ambientali dell'Università dell'Aquila, dai Servizi Veterinari delle ULSS o dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per l'Abruzzo ed il Molise.

Art. 8

Promozione e diffusione

La Regione promuove, con proprie iniziative, la più ampia diffusione della conoscenza delle specie tutelate e del disposto della presente legge.

Sostiene, altresì, anche economicamente, progetti finalizzati ed iniziative di Enti, Associazioni ambientaliste, Associazioni zoofile, soggetti pubblici e privati, concorrenti alla attuazione delle finalità di tutela.

Art. 9

Sanzioni

Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa minima di L. 300.000 e massima di L. 5.000.000 ed alla confisca degli animali.

La Giunta Regionale è autorizzata a regolamentare le modalità da seguire per quanto previsto dal comma precedente.

Art. 10

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato, per l'anno 1993, in L. 30.000.000 si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio medesimo:

Cap. 324000 denominato 'Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale'

- in diminuzione L. 30.000.000

Cap. 292422 (di nuova istituzione e iscrizione nel settore 29, tit. II, ctg. 4, sez. 08) denominato: 'Interventi per la difesa della biodiversità: tutela della fauna cosiddetta minore'.

- in aumento L. 30.000.000

La partita 3 dell'elenco n. 4 allegata al bilancio è corrispondentemente ridotta.

Art. II

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel 'Bollettino Ufficiale della Regione'.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 7 settembre 1993.

Berti De Marinis

LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 1996, N. 38

Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Principi generali

1. La Regione Abruzzo promuove, in maniera unitaria ed in forma coordinata, la protezione, la rinaturalizzazione e la riqualificazione del *bene ambiente* inteso quale insieme di fattori fisici e di organismi viventi considerati nelle loro dinamiche interazioni e di elementi antropici. La Regione Abruzzo considera l'ambiente come bene primario costituzionalmente garantito, attraverso la razionale gestione delle singole componenti, il rispetto delle singole condizioni naturali di equilibrio, la preservazione dei patrimoni genetici di tutte le specie animali e vegetali, anche al fine di considerare la natura maestra di vita per le generazioni future.

2. La Regione Abruzzo persegue le azioni di cui al precedente comma principalmente attraverso la promozione e la istituzione di aree naturali protette.

3. La Regione Abruzzo, consapevole dell'eccezionale valore biogeografico del proprio insieme di aree protette, opera affinché esse costituiscano con le altre aree dell'Appennino il rilevante valore naturalistico ed ambientale un sistema interconnesso ed indipendente al fine di promuovere e far riconoscere l'Appennino Parco d'Europa.

Art. 2

Finalità

1. La Regione Abruzzo, in ottemperanza all'art. 4 dello statuto ed in conformità ai principi stabiliti dalla legge 6 dicembre 1991 n. 394, detta norme per l'istituzione e la gestione di aree protette e per la tutela dell'ambiente naturale regionale. La presente legge persegue le seguenti finalità:

- realizzazione di un sistema integrato di aree protette;
- conservazione, reintegrazione, salvaguardia e sviluppo della

- biodiversità;
- conservazione e utilizzazione razionale e duratura delle risorse naturali;
 - difesa della flora e della fauna, con particolare riferimento a quella protetta, nonché delle formazioni geologiche, geomorfologiche, speleologiche e degli equilibri idrogeologici ed ecologici in genere;
 - disciplina del corretto uso del territorio a fini culturali, scientifici, didattici e ricreativi;
 - applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici, nonché delle attività agricole produttive ed agro-silvo-pastorali e di agricoltura biologica e delle altre attività economiche attualmente in uso e/o comunque compatibili con le finalità della presente legge e la conservazione degli ecosistemi;
 - miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante promozione di attività economiche in armonia con le finalità delle aree protette;
 - tutela della salute e più alta qualità della vita dei cittadini.

Art. 3

Sistema integrato delle aree protette

1. Il sistema integrato delle aree protette della Regione Abruzzo è costituito dalle seguenti categorie:

- a) Parco naturale regionale;
- b) Riserva naturale regionale;
- c) Monumento naturale regionale;
- d) Riserva naturale di interesse provinciale.

Art. 4

Istituzione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali

1. I Parchi e le Riserve naturali regionali sono istituiti con legge regionale nel rispetto delle leggi 6.12.1991, n. 394 e 11.2.1992, n. 157.

2. Le proposte d'istituzione di Parchi e Riserve naturali nelle aree di notevole valore naturalistico, ovvero la richieste di modifica territoriale delle aree protette regionali esistenti,

possono essere avanzate:

- a) da ciascun Consigliere regionale;
- b) dalla Giunta regionale;
- c) dalla Provincia, sentiti i Comuni interessati, nel cui territorio è contenuta in tutto o in parte l'area interessata;
- d) dalla Comunità Montana nel cui territorio ricade in tutto o in parte l'area interessata;
- e) dal Comune o dai Comuni nel cui territorio è contenuta almeno la metà del territorio dell'area interessata;
- f) da non meno del 20% degli elettori di ciascuno dei Comuni interessati,
- g) da, sentiti i Comuni interessati, non meno di tre Associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative, iscritte nell'elenco previsto dall'art. 13 della legge 349/1986 ed operanti stabilmente in Abruzzo.

3. Le proposte devono preliminarmente contenere i seguenti elementi:

- a) analisi storico-urbanistica-ambientale di massima;
- b) perimetrazione di massima;
- c) obiettivi da perseguire.

4. La proposta, corredata come specificato al comma precedente, è inoltrata al Settore Beni Ambientali e Cultura, Ufficio Parchi e Riserve naturali della Regione che, verificati i requisiti di ammissibilità, rimette nei successivi 30 giorni la proposta al Comitato tecnico-scientifico perché proceda ad esprimere il relativo parere obbligatorio ai sensi del successivo articolo 5.

5. Il Componente la Giunta invia la proposta, corredata dal parere predisposto dal Comitato tecnico-scientifico, alle Province, alle Comunità montane ed ai Comuni interessati, e decorsi 90 giorni convoca una conferenza degli enti interessati per raccogliere suggerimenti e proposte per la redazione del documento di indirizzo previsto dall'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

6. La Giunta regionale, se ne esistono le condizioni, adotta il relativo disegno di legge che viene trasmesso per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio regionale.

7. La legge istitutiva dell'area protetta regionale definisce le eventuali altre norme di salvaguardia, in aggiunta a quelle di cui al successivo articolo 8, da valere in attesa della formazione e

dell'approvazione del piano per il parco o della riserva e dei relativi regolamenti.

8. Le riserve naturali la cui istituzione è stata richiesta dai Comuni interessati da almeno due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere istituite con legge regionale in deroga a quanto previsto nei precedenti commi 4, 5 e 6 del presente articolo.

Art. 5

Il Comitato tecnico-scientifico regionale per le aree protette

1. È istituito il Comitato tecnico scientifico regionale per le aree protette, di seguito denominato "Comitato", presso il Settore Urbanistica, Beni Ambientali e Cultura, in L'Aquila.

2. L'Ufficio Parchi e Riserve naturali della Regione svolge funzioni di supporto al Comitato e cura tutti gli adempimenti conseguenti.

3. Il Comitato esprime parere obbligatorio: entro 45 giorni sulla istituzione, sullo statuto, sui piani e sui rispettivi regolamenti dei parchi e delle riserve naturali, nonché sulle attività al comma 9 art. 8 della presente legge. Il suo Presidente può sottoporre all'attenzione del Comitato argomenti in ordine all'attuazione in ambito regionale dei principi dettati dalla legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394 e dall'applicazione su scala regionale delle direttive UE e convenzioni internazionali ratificate dalla Stato italiano, nonché quant'altro in materia ritenga opportuno.

4. Il Comitato è composto:

a) dal Componente la Giunta, competente per i Parchi e le Riserve naturali, che lo presiede;

b) da due esperti, di cui un botanico, l'altro zoologo, designati dal Dipartimento di Scienze ambientali dell'Università di L'Aquila;

c) da 2 esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale designati congiuntamente dalle Associazioni di protezione ambientale operanti in Abruzzo, iscritte nell'elenco previsto dall'art. 13 legge n. 349/1986. Decorso infruttuosamente trenta giorni dalla recezione della richiesta di designazione fatta dalla Regione, gli esperti vengono scelti dal Componente la Giunta preposto ai Parchi ed alle Riserve naturali nell'ambito delle Associazioni di protezione

ambientale iscritte nell'elenco suddetto;

d) da un Dirigente del Settore Urbanistica Beni Ambientali e Cultura della Regione designato dal Componente la Giunta preposto al Settore;

e) dal Dirigente del Settore Affari della Presidenza della Regione esperto in politiche comunitarie nominato dal Presidente della Giunta;

g) dal Responsabile dell'Ispettorato regionale per le foreste del Settore Tutela Ambientale;

h) dai Responsabili degli uffici competenti delle Province designati dai rispettivi Presidenti, che intervengono con diritto di voto solo per le proprie competenze territoriali;

i) da un Dirigente geologo del Settore Lavori Pubblici e Politica della Casa della Regione designato dal Componente la Giunta preposto al Settore;

l) da un Dirigente agronomo del Settore Agricoltura della Regione designato dal Componente la Giunta preposto al Settore;

m) da un veterinario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Abruzzo e Molise "G. Caporale";

n) da 1 rappresentante delle organizzazioni sindacali agricole designato da quelle maggiormente rappresentative nella regione.

5. La mancata designazione, se prevista, o il rifiuto, non crea impedimento alla formazione del Comitato. In questi casi, decorsi infruttuosamente trenta giorni dalla ricezione della richiesta di designazione fatta dalla Regione, nel rispetto delle specifiche professionalità, la Giunta regionale provvede alle designazioni sostitutive.

6. Il Comitato è costituito con Decreto del Presidente della Giunta regionale, ha la durata pari alla legislatura e gli esperti possono essere rinominati una sola volta.

7. Il Comitato è convocato dal suo Presidente con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, inviato ai componenti almeno dieci giorni prima della seduta.

8. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in prima convocazione e di 1/3 in seconda convocazione.

9. Possono partecipare alle sedute del Comitato, con facoltà di intervenire nella discussione ma senza diritto di voto:

- i Consiglieri regionali;

- i Componenti la Giunta;
- i Direttori dei Parchi e delle Riserve o i Responsabili delle Riserve su loro richiesta.

E per i territori di loro competenza:

- i Presidenti delle Province o loro delegati;
- i Presidenti delle Comunità Montane o loro delegati.

10. Ai membri verrà corrisposto un gettone di presenza ed un rimborso spese secondo quanto previsto per il C.R.T.A. di cui alla L.R. 12.4.1983, n. 18, modificata ed integrata.

11. Il Comitato sostituisce a tutti gli effetti i Comitati Tecnico-Scientifici dei Parchi e delle Riserve di istituzione regionale.

Art. 6

Ufficio Parchi e Riserve naturali

1. L'Ufficio Parchi e Riserve naturali della Regione Abruzzo svolge i seguenti compiti:

- a) elabora studi e proposte per l'istituzione e la gestione dei parchi e delle riserve;
- b) assicura assistenza tecnica in materia di parchi e di riserve naturali;
- c) elabora i criteri per la predisposizione dei piani dei parchi e delle riserve e dei piani di gestione naturalistica, dei relativi programmi di attuazione e dei regolamenti;
- d) predispone il documento di indirizzo di cui all'art. 22, comma 1 lettera a) della L. 6 dicembre 1991, n. 394;
- e) propone direttive per il coordinamento delle iniziative e delle attività promozionali a livello regionale ed interregionale in materia di parchi e riserve naturali;
- f) propone alla Giunta regionale la realizzazione di campagne di educazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica alla conoscenza ed al rispetto del patrimonio naturale della Regione Abruzzo, nonché alla valorizzazione e promozione turistica dello stesso anche attraverso pubblicazione o acquisto e successiva distribuzione di materiale divulgativo quali manifesti, dépliant, libri, videocassette, e attraverso l'organizzazione di convegni e mostre;
- g) elabora direttive per assicurare l'unitarietà degli indirizzi e della immagine dei parchi e delle riserve (tipologie delle attrezzature, servizi, pubblicazioni, segnaletiche);

- i) provvede all'istruttoria per i contributi ai Comuni gestori di aree protette ed anche ad altri soggetti istituzionali nonché alle associazioni culturali e di protezione ambientale per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente punto f;
- l) provvede alla istruttoria di merito formulando un parere tecnico per tutte le proposte di legge istitutive dei parchi e riserve e per i piani e progetti relativi alle aree protette;
- m) costituisce supporto per le specifiche competenze ecologiche e naturalistiche all'attività sia dell'Ufficio Tutela Beni Ambientali che del Servizio Assetto del Territorio;
- n) svolge, altresì, funzioni di segreteria e di supporto amministrativo sia per il Comitato di cui all'art. 5 che per gli adempimenti derivanti dalle singole leggi nazionali in materia;
- o) cura l'istruttoria degli atti derivanti dalla applicazione dell'art. 83 del D.P.R. 616/77 e provvede alla loro definizione;
- p) propone alla Giunta regionale l'eventuale contributo d'indennizzo, non ricompreso fra i benefici previsti dalla L.R. 3/74, per i danni subiti dagli allevatori ed agricoltori nei territori delle aree protette, per le attività di tutela ambientale.

2. L'Ufficio Parchi e Riserve naturali può avvalersi, per l'espletamento dei compiti di cui ai commi precedenti, della collaborazione di Istituti universitari, scientifici e di ricerca pubblici, delle strutture tecniche e scientifiche del Corpo Forestale e dei Parchi esistenti sul territorio della Regione Abruzzo, delle Province, di Enti e associazioni culturali e di protezione ambientale, di Società e Cooperative particolarmente qualificate nel settore. La Giunta regionale può stipulare, a tal fine, apposite convenzioni anche onerose.

3. Le nomine e i pareri richiesti alla Regione ai sensi della vigente legislazione in materia di parchi e riserve sono attribuiti alla competenza della Giunta regionale.

4. Compatibilmente alla rideterminazione degli uffici e delle piante organiche previste dagli art. 30 e 31 del decreto legislativo n. 29/93, la Regione Abruzzo adegua l'organico dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali ai nuovi compiti assegnati in materia dell'attuale legislazione per il raggiungimento di obiettivi riferiti al funzionamento delle aree protette ed alla gestione di importanti risorse economiche ed umane.

Art. 7**Sede dei parchi e delle aree naturali protette**

1. Le sedi legali e operative dei Parchi regionali si localizzano all'interno del territorio dei parchi stessi, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo attraverso lo Statuto del parco. Le sedi legali e operative delle altre aree protette regionali si localizzano presso le sedi dei relativi Enti di gestione. La Regione Abruzzo mette a disposizione la propria sede in Roma allo scopo di facilitare i rapporti fra gli enti gestori le aree protette insistenti sul territorio della Regione Abruzzo e gli uffici dello Stato o di altre Regioni.

Art. 8**Norme transitorie di salvaguardia**

1. All'interno di ciascun Parco o Riserva sono consentiti, in attesa dell'approvazione del Piano per il parco o del piano di assetto naturalistico, gli interventi previsti dai piani paesistici.

2. In ogni caso sono vietati i seguenti interventi:

- a) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;
- b) modifiche del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica;
- c) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa la immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici che siano stati debitamente autorizzati dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica e dall'Ente di gestione, qualora operante;
- d) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autorizzazione dell'Ente gestore dell'area protetta;
- e) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonché l'introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta di funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalle

normative vigenti;

f) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ed in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente acquatico;

g) l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura di specie animali;

h) l'esercizio di sports con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada ecc.;

i) l'accensione di fuochi e l'uso di fuochi pirotecnici non autorizzati;

l) l'uso di motoslitte, il sorvolo e l'atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo;

m) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;

n) l'installazione di cartelli pubblicitari al di fuori di centri abitati;

o) l'uso di battipista per lo sci alpino al di fuori delle piste esistenti, nonché l'uso di battipista per il fondo al di fuori delle aree tradizionalmente utilizzate allo scopo;

p) la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto che per lo svolgimento di attività produttive tradizionali consolidate nell'uso delle popolazioni locali;

q) la realizzazione di strutture ricettive extraurbane se non espressamente previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

3. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.

4. Le attività pascolive, agricole e forestali saranno regolamentate successivamente alle risultanze degli studi per il piano del parco o di assetto naturalistico.

5. Fino a tale data, le attività di cui al comma precedente continueranno ad essere esercitate secondo le abitudini consolidate degli abitanti del luogo nel rispetto delle prescrizioni della normativa vigente.

6. La pesca sportiva è consentita fatta eccezione per i casi in cui le singole leggi istitutive o i successivi piani non prevedano forme diverse di limitazione.

7. Sono comunque consentiti gli interventi di cui alle lett. a), b), c), d) del comma 1 art. 30 della L.R. 18/83 e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Previo parere del Comitato può essere consentita l'asportazione e l'uso di limitate quantità di materiale lapideo esclusivamente nei casi in cui l'utilizzo sia legato al recupero ed alla riproposizione di elementi costruttivi tipici della tradizione costruttiva locale.

9. Il Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato, con proprio decreto è autorizzato ad emettere, per le aree protette per le quali è stata depositata proposta di istituzione delle forme previste dalla presente legge, le norme di salvaguardia di cui ai commi precedenti sull'intera area o su parte di essa.

TITOLO II

Parchi Naturali Regionali

Art. 9

Definizione e articolazione in zone

1. I Parchi naturali regionali sono costituiti ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 394/91, da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, in cui siano inclusi uno o più ecosistemi intatti o poco alterati da interventi antropici, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo caratterizzato dalla presenza di specie animali, vegetali o siti geomorfologici di rilevante interesse naturalistico, scientifico, culturale, educativo e ricreativo, nonché da valori paesaggistici, artistici e dalle tradizioni delle popolazioni locali.

2. Il Parco naturale regionale è definito come un sistema di aree a protezione ed utilizzazione differenziata e prevede, al suo interno, le seguenti zone individuate dal piano del parco:

- Zona A: di eccezionale valore naturalistico (riserva integrale) per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità, con l'ammissione di interventi finalizzati esclusivamente alla ricerca scientifica ed al ripristino ecologico;

- Zona B: di elevato valore naturalistico e paesaggistico (riserva generale) articolabile in più sottozone in cui i valori naturali si integrano, a seguito di antropizzazione passata o attuale, in un

complesso organico da salvaguardare favorendo le attività agro-silvo-pastorali condotte con sistemi compatibili con i fini generali del parco; in tali zone, oltre a tali attività, sono ammessi solamente interventi volti al restauro o alla ricostituzione di ambienti o equilibri naturali degradati. Sono altresì consentiti interventi di restauro del patrimonio edilizio esistente per finalità agro-silvo-pastorali, turistico-ricreative o gestionali ed il ripristino di sentieri;

- Zona C: area di protezione, per la conservazione di ambienti naturali in parte antropizzati, in cui può essere esercitata ed incentivata l'attività agro-silvo-pastorale secondo criteri tradizionali oppure secondo gli attuali principi dell'agricoltura biologica. Sono consentite le categorie di opere come individuate nelle lett. a), b), c) e d) di cui al comma 1 dell'art. 30 della L.R. 18/83 così come modificato ed integrato dalla L.R. 70/95;

- Zona D: area di sviluppo, limitata ai centri urbani ed alle aree limitrofe, in cui vale il regime ordinario fino ad applicazione del piano del parco, a cui vengono destinati opportuni interventi di restauro e di rivitalizzazione volti al miglioramento delle condizioni di vita delle collettività locali ed al recupero del patrimonio edilizio finalizzato a strutture ricettive e di supporto al parco;

3. Per ciascuna zona l'Ente gestore deve stabilire le relative norme d'uso.

Art. 10

Leggi istitutive dei Parchi naturali regionali

La legge istitutiva del Parco deve prevedere:

- i confini;
- i tempi di tabellazione;
- le modalità di gestione ed i soggetti ad essa preposti;
- le norme transitorie di salvaguardia valide fino all'entrata in vigore del parco;
- le direttive e le modalità per l'elaborazione e l'adozione del piano del parco, del piano pluriennale economico e sociale e del regolamento;
- la norma finanziaria.

Art. 11**Ente parco regionale**

1. Con la legge istitutiva del parco viene costituito l'Ente di diritto pubblico per la gestione del Parco stesso.

2. Sono organi dell'Ente parco:

- il Presidente;
- il Consiglio direttivo;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- la Comunità del parco.

3. Il Presidente è scelto in seno al Consiglio direttivo, ai sensi dell'art. 24 comma 1 della legge n. 394/91 e ne fa parte. Prima dell'approvazione dello statuto le funzioni di Presidente vengono esercitate dal Consigliere anziano d'età. Qualora il Presidente non venga eletto entro 180 giorni dall'insediamento del Consiglio direttivo la Giunta regionale nomina un presidente pro tempore.

4. Il Presidente del Parco naturale regionale non può esercitare attività che non consentano la presenza costante nella gestione dell'Ente. L'Ufficio di Presidente è incompatibile con quello di Deputato al Parlamento Europeo o Nazionale, Consigliere regionale, Provinciale, Comunale, nonché con quello di Sindaco o Assessore di Comunità Montana. Lo Statuto può regolamentare ulteriormente l'espletamento delle funzioni inerenti l'incarico.

5. Il Consiglio direttivo è composto:

a) da sei membri nominati dalla Comunità del parco in rappresentanza dei Comuni, delle Province e delle Comunità Montane ricompresi nell'area protetta; possono essere designati anche esperti scelti all'esterno degli organi rappresentativi della Comunità;

b) da cinque membri nominati dalla Giunta regionale, scelti tra persone altamente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura secondo le seguenti modalità:

- due su designazione delle Associazioni di protezione ambientale individuate secondo le modalità previste alla lett. c) comma 4 art. 5 della presente legge;
- uno su designazione del Dipartimento di Scienze ambientali dell'Università abruzzese;
- uno su proposta del Componente per materia scelto tra

esperti in campo ambientale la cui professionalità sia comprovata da adeguato curriculum;

- uno su proposta del Componente la Giunta competente in materia scelto tra esperti in discipline giuridico economiche.

6. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 5 anni e possono essere rinominati per una sola volta.

7. La mancata designazione o nomina non crea impedimento alla formazione del Consiglio direttivo o della Comunità del parco. In questi casi, decorsi infruttuosamente trenta giorni dalla ricezione della richiesta fatta dalla Regione, nel rispetto delle specifiche professionalità la Giunta regionale provvede alle nomine sostitutive.

8. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della legge istitutiva dell'area naturale protetta, il Componente la giunta preposto al settore provvede all'insediamento degli organi dell'Ente parco.

9. Il Consiglio Direttivo:

- delibera su questioni generali, bilanci, piano del parco o regolamenti;

- esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale;

- fornisce alla Comunità del parco gli strumenti tecnici finanziari per il perseguimento dei compiti ad esso attribuiti dalla legge;

- predispone e adotta lo statuto dell'Ente parco che è approvato dalla Giunta regionale.

10. Ai Componenti del Consiglio direttivo e al Presidente e al Vice-Presidente spettano i compensi pari all'80% di quelli attribuiti per le medesime cariche agli organismi dei Parchi nazionali.

11. Il Collegio dei revisori dei conti nominato dal Consiglio direttivo nel rispetto dell'art. 24 della legge 6.12.1991, n. 394, è composto da tre membri, uno dei quali scelto tra iscritti dei revisori contabili di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, con funzione di presidente, uno tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti, ed uno tra gli iscritti all'albo dei ragionieri.

12. I componenti del Collegio durano in carica per la stessa durata del Consiglio direttivo, non sono revocabili salvo inadempienza e sono rinominabili per una sola volta.

13. Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente parco, redige una

relazione sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo e formula proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione.

14. Il Collegio dei revisori invia al Presidente della Giunta regionale una relazione semestrale sull'attività amministrativa dell'Ente parco e sullo svolgimento dell'azione di controllo.

15. I revisori dei conti, qualora riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente parco, ne riferiscono immediatamente al Consiglio direttivo ed alla Giunta regionale.

16. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente parco e possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio direttivo.

17. Ai Componenti il Collegio spetta lo stesso trattamento dei revisori dei conti della Comunità Montana in rapporto alla popolazione e al territorio ricompreso nel parco.

18. La Comunità del parco è costituita:

- a) dai Sindaci dei Comuni interessati o Consiglieri da essi delegati;
- b) dai Presidenti della Province interessate o Consiglieri loro delegati;
- c) dai Presidenti delle Comunità Montane interessate o Consiglieri da loro delegati.

19. La Comunità del parco ha compiti propositivi e consultivi; in particolare predispone:

- il piano pluriennale economico-sociale; il suo parere è obbligatorio:

a - sullo statuto;

b - sul piano e sul regolamento del parco;

c - sul bilancio e sul conto consuntivo;

d - su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo.

20. La Comunità del parco adotta il proprio regolamento interno ed elegge al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente ai quali può essere attribuita rispettivamente un'indennità di carica pari alla metà e ad un terzo di quella spettante al Presidente della principale Comunità Montana il cui territorio sia ricompreso anche parzialmente nel perimetro del parco.

Art. 12**Personale del parco naturale regionale**

1. La pianta organica del parco regionale è approvata dalla Giunta regionale su proposta del Consiglio direttivo. Le assunzioni di personale, ancorché previste in pianta organica, devono comunque essere contenute nei limiti di bilancio dell'Ente.

2. Il Direttore del Parco è responsabile delle attività di gestione naturalistica e tecnico-amministrativa dell'Ente parco della Polizia locale provinciale e risponde dei propri atti agli organi amministrativi dell'Ente. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le modalità della sua nomina e le sue attribuzioni.

3. Per quanto concerne le modalità di accesso nel ruolo organico, si fa riferimento alla normativa vigente per il personale regionale, ovvero, limitatamente alla figura del Direttore, mediante contratto di diritto privato stipulato per non più di cinque anni con soggetti particolarmente esperti, iscritti nell'elenco degli idonei all'esercizio all'attività di Direttore del parco di cui al decreto del Ministro dell'ambiente ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 394/91. Si prescinde dall'iscrizione nel caso in cui l'elenco non sia stato formato, ferme restando le clausole di comprovata esperienza.

4. L'Ente Parco per il conseguimento dei fini d'istituto può avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla Regione o da altri Enti pubblici e, per quanto concerne la sorveglianza del territorio del Parco, del Corpo forestale dello Stato, nonché di proprio personale. I rapporti tra Ente parco e Corpo forestale dello Stato sono stabiliti con apposita convenzione, approvata dal Consiglio direttivo del parco, in base a quanto previsto dall'art. 27 della Legge v. 394/91.

5. È comunque consentito all'Ente parco, nei limiti del proprio bilancio, l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.

Art. 13**Statuto dell'Ente parco naturale regionale**

1. Lo statuto definisce e disciplina l'ordinamento amministrativo dell'Ente parco.

2. Lo statuto, inoltre, stabilisce:

- a) le finalità, l'organizzazione, i compiti e le funzioni degli organi dell'Ente parco, nonché le modalità di nomina del Presidente;
- b) le norme per il regolare svolgimento delle attività degli organi dell'Ente parco;
- c) la sede definitiva dell'Ente parco;
- d) le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti;
- e) la procedura necessaria per la eventuale modifica dello statuto stesso.

3. La proposta di statuto, predisposta entro tre mesi dall'insediamento del primo Consiglio direttivo, è sottoposta al parere della Comunità del parco e del Comitato che provvederanno a renderlo entro i successivi trenta giorni.

4. I pareri di cui al precedente comma 3 si intendono resi positivamente alla decorrenza dei termini indicati.

5. Il Consiglio direttivo, valutati i pareri pervenuti, adotta lo statuto e lo trasmette per l'approvazione da parte della Regione.

Art. 14

Formazione del piano e del regolamento

1. Il Piano e il regolamento del parco sono predisposti entro un anno dall'insediamento del Consiglio Direttivo e sottoposti a parere del Comitato e della Comunità del parco che provvedono a renderli entro i successivi tre mesi.

2. Il Consiglio Direttivo, dopo aver apportato le eventuali modifiche, li adotta.

3. Il Presidente dell'Ente parco provvede alla richiesta di pubblicazione dell'avviso di deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

4. Il Piano e il regolamento rimangono depositati presso le segreterie delle Province, Comunità Montane e Comuni a libera visione del pubblico per quaranta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

5. Nel medesimo periodo le province interessate promuovono pubbliche consultazioni con gli enti di cui al comma precedente al fine di verificare la congruenza con il P.T.P. e trasmettono alla Regione gli atti, gli elaborati e le risultanze delle consultazioni.

6. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare

osservazioni all'Ente parco anche sotto forma di istanze, proposte o contributi.

7. Entro i successivi sessanta giorni l'Ente parco si esprime sulle osservazioni presentate adeguando il Piano ed il Regolamento.

8. L'Ente parco li trasmette alla Regione, unitamente alle osservazioni, entro i successivi trenta giorni.

9. Il Consiglio regionale provvede alla definizione del Piano ed al Regolamento entro i sei mesi dal loro ricevimento.

10. il provvedimento di approvazione è pubblicato sul BURA.

Art. 15

Contenuti del piano

1. Il piano, nella sua predisposizione generale e prima definizione progettuale, deve tener conto dei dati e degli studi esistenti nonché delle indicazioni fornite dai documenti di pianificazione territoriali vigenti a qualsiasi livello e, per gli aspetti carenti, procedere alle necessarie integrazioni. Deve inoltre di norma contenere:

- a) le analisi di base;
- b) la relazione di sintesi, l'illustrazione degli obiettivi da conseguire e l'indicazione dei modi e dei tempi per l'attuazione del piano stesso;
- c) la perimetrazione definitiva;
- d) la zonazione;
- e) la normativa ed eventuali regolamenti di settore.

2. Il piano, in relazione alla lett. a), del comma 2 del presente articolo, si basa su un corpo di indagine sufficiente ad inquadrare i seguenti aspetti:

- a) geologici, geomorfologici, pedologici, idrologici e speleologici;
- b) floristici, vegetazionali, forestali;
- c) faunistici;
- d) paesaggistici, storici, architettonici, archeologici e culturali in genere;
- e) socio-economici con particolare riguardo a quelli demografici, occupazionali ed alle attività che possono essere influenzate dalla realizzazione dell'area naturale protetta.

3. Il piano è firmato da tecnici abilitati alla redazione degli strumenti urbanistici. Le analisi di settore sono in ogni caso svolte da tecnici abilitati nelle rispettive discipline.

4. Ai fini dell'attuazione delle finalità istitutive dell'area naturale protetta il piano disciplina:

- a) l'organizzazione generale del territorio tenuto conto della sua articolazione in aree caratterizzate da forme differenziate di tutela e di uso;
- b) la disposizione di vincoli, destinazioni di uso pubblico e privato e relative norme di attuazione, con riferimento alle varie aree individuate dal piano;
- c) la definizione di sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservate ai giovani, alle scolaresche, ai disabili ed agli anziani;
- d) l'individuazione di sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione dell'area protetta, musei, centri visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agrituristiche;
- e) la determinazione di indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e per la gestione dell'ambiente naturale in genere.

5. Inoltre il piano:

- individua gli interventi conservativi di restauro e di riqualificazione da attuarsi preferibilmente in progetti di intervento particolareggiati;
- determina i modi di utilizzazione dell'area protetta per scopi scientifici, culturali, ricreativi;
- individua e regola le attività produttive e di servizio che, in conformità con le finalità istitutive dell'area naturale protetta, possono assicurare un'equilibrata attività socio-economica nel territorio interessato, in particolare per quanto attiene quella agro-silvo-pastorale.

Art. 16

Regolamento del parco

1. Il regolamento disciplina le attività consentite in conformità alle previsioni e prescrizioni degli strumenti di pianificazione. Esso disciplina in particolare:

- a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- b) le attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;
- c) il soggiorno e la circolazione del pubblico e dei mezzi di trasporto;

- d) le attività sportive, ricreative ed educative;
 - e) l'attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
 - f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nonché dei fattori di disturbo;
 - g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;
 - h) l'accessibilità nel territorio dell'area naturale protetta attraverso percorsi e strutture idonee per anziani e disabili;
 - i) il regime sanzionatorio previsto dalla normativa vigente relativo alle infrazioni individuate nel regolamento stesso;
 - l) le modifiche ed i criteri di priorità per la liquidazione e la corresponsione di affitti, acquisti, espropriazioni ed indennizzi.
2. Sono comunque da applicare ai parchi naturali regionali i principi stabiliti dai commi 3 e 4 dell'art. 11 della legge 394/91.
3. Il regolamento fa salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici su istanza dell'organismo di amministrazione del parco.
4. Il regolamento è parte integrante del piano per il parco e ne segue contestualmente l'iter di formazione, di approvazione, di efficacia, di revisione e di aggiornamento.

Art. 17

Effetti del piano del parco

1. Per i parchi regionali istituiti dalla Regione Abruzzo il piano del parco fa riferimento agli strumenti quadro della Regione, ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici, territoriali di pari livello. Per gli aspetti specifici in esso normati il piano è sovraordinato agli stessi strumenti urbanistici comunali.
2. Gli enti locali devono adeguare i propri piani e regolamenti a quelli del Parco entro sei mesi dalla loro entrata in vigore. Decorso detto termine le disposizioni del piano e regolamento del Parco prevalgono su quelle del Comune.
3. L'approvazione da parte della Regione del piano del Parco equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per gli interventi pubblici o di pubblica utilità in esso

previsti.

4. Tutte le opere da realizzare all'interno del parco sono soggette al rilascio di nulla osta da parte dell'ente parco secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo. Il nulla osta verifica la conformità alle disposizioni del piano e del regolamento e viene rilasciato all'Ente parco a far data dall'inizio dell'esecutività degli stessi.

5. Allo scopo di creare uno sportello unico per le autorizzazioni necessarie alla realizzazione di interventi all'interno dei parchi regionali istituiti nel territorio della Regione Abruzzo, le funzioni amministrative previste all'art. 82, comma 2°, lett. b), d), e) ed f) del DPR 616/77 per le parti di territorio ricomprese nei perimetri dei parchi regionali e soggette a vincolo paesistico della legge 29.6.1939 n. 1497 e 7.8.1985 n. 431, sono sub-delegate ai rispettivi Enti parco. A tal fine, il nulla osta rilasciato dall'Ente parco sostituisce quello previsto dal citato articolo 82 del DPR 616/77 e quello relativo al vincolo idrogeologico.

6. Il nulla osta di cui al comma precedente è sottoposto al controllo del Ministro per i beni culturali ed ambientali con modalità e tempi stabiliti al nono comma della citata norma.

Art. 18

Piano pluriennale economico e sociale

1. Nel rispetto delle finalità della presente legge ed in coerenza con gli obiettivi contenuti nel piano del parco, la Comunità del parco promuove iniziative coordinate atte a favorire le attività economiche, sociali e culturali delle collettività residenti.

2. La Comunità del parco predispone, anche sulla base degli strumenti quadro di programmazione regionale, un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività economiche sostenibili, entro un anno dall'approvazione da parte della Regione del Piano del parco.

Le Comunità Montane in sede di elaborazione del loro Piano socio-economico, si attengono al Piano sopracitato per le parti di territorio ricomprese nel parco.

3. Il piano pluriennale economico e sociale è sottoposto al parere vincolante del Consiglio Direttivo e viene inoltrato, per l'approvazione, al Consiglio regionale.

4. Esso specifica gli obiettivi da conseguire, definisce le priorità, i

tempi, le risorse necessarie ed i finanziamenti e può provvedere in particolare:

- a) la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali;
- b) la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico;
- c) servizi di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche concessioni;
- d) l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e di ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse.

5. La quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare dei disabili.

TITOLO III

Riserve naturali regionali

Art. 19

Definizione e classificazione

1. Le Riserve naturali regionali sono costituite da zone del territorio regionale, anche di limitata estensione, che presentano, unitariamente considerate, particolare interesse naturalistico in funzione di una speciale tutela di emergenze geomorfologiche, floristiche, faunistiche, paleontologiche e archeologiche o di altri valori ambientali.

2. Esse si distinguono in:

- a) Riserva naturale integrale: per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità con l'ammissione di interventi finalizzati esclusivamente alla ricerca scientifica;
- b) Riserva naturale guidata: per la conservazione e per la ricostruzione di ambienti naturali nei quali è consentita una razionale attività agricola, pascoliva ed in selvicoltura con criteri di sfruttamento naturalistici, nonché forme di turismo escursionistico;
- c) Riserva naturale controllata: per la conservazione di ambienti

naturali in parte antropizzati, in cui siano consentite le attività di cui alla precedente lett. b);

d) Riserva naturale speciale: per la salvaguardia rigorosa di singoli ambienti di rilevante interesse naturalistico, genetico, paesaggistico, storico, umano o geomorfologico.

3. Un'unica riserva può essere articolata in più zone corrispondenti alle diverse tipologie indicate nel precedente comma.

4. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione, su parere del Comitato Tecnico Scientifico, provvede alla classificazione delle Aree Protette esistenti d'interesse regionale e provinciale e le riorganizza sulla base della presente normativa. I Parchi Territoriali Attrezzati istituiti ai sensi della L.R. 61/80 saranno classificati come Riserve Naturali d'interesse Provinciale.

5. Le Riserve Naturali sono istituite e classificate, sentito il Comitato tecnico scientifico, in Riserve Naturali o d'interesse Provinciale. Il Controllo e il Coordinamento della gestione delle Riserve Naturali d'interesse provinciale sono affidati alle Province competenti per il territorio di attuazione dell'art. 14 della Legge 142.

Art. 20

Leggi istitutive delle riserve naturali regionali

1. La legge istitutiva delle riserve deve prevedere:

- i confini;
- i tempi di tabellazione;
- la classificazione e le modalità di controllo e coordinamento della gestione;
- le modalità e i tempi per l'attivazione delle forme di gestione;
- le norme transitorie di salvaguardia;
- le direttive ed i tempi per l'elaborazione e l'adozione del piano di assetto naturalistico del programma di attuazione e del regolamento della riserva;
- la norma finanziaria.

Art. 21

Gestione delle riserve naturali regionali

1. Il Comune gestisce la riserva naturale quando essa ricade completamente nel suo ambito territoriale o quando gli altri

comuni ne demandano la gestione al Comune territorialmente più interessato; negli altri casi è la Provincia a gestire la riserva naturale.

2. Le Riserve interprovinciali vengono gestite dalla Regione secondo le modalità previste dalle leggi istitutive.

3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, in caso d'inerzia del Comune, può affidare la gestione della riserva naturale alla Provincia e può sostituirsi ad essa nel caso d'inerzia della stessa.

4. Per gli interventi nelle riserve e per il loro funzionamento gli Enti gestori possono convenzionarsi con le associazioni di protezione ambientale, con Società e consulenti e Cooperative particolarmente qualificate in materia, con il Corpo Forestale dello Stato, con l'Università e con l'Istituto Zooprofilattico per l'Abruzzo e Molise "G. Caporale".

5. I piani di assetto naturalistici ed i piani di gestione vigenti mantengono inalterati i loro effetti.

6. Per il funzionamento delle Riserve Naturali regionali gli enti gestori possono utilizzare fondi propri.

7. Le Riserve naturali regionali ricadenti nei Parchi vengono accorpate ad essi assicurando, comunque, il proseguimento di tutte le attività e di tutti i rapporti in essere fino all'entrata in vigore del Piano Parco, secondo le modalità stabilite dalla Conferenza dei Servizi fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate convocate dal Componente la Giunta preposto al Settore. Decorso inutilmente tale termine decide la Giunta regionale.

8. Gli Enti gestori delle riserve regionali possono nominare direttori in possesso dei titoli di studio e requisiti previsti dal comma 11 art. 9 della legge 394/91, fatti salvi i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 22

Piano di assetto naturalistico

1. Entro il termine fissato dalla legge istitutiva deve essere elaborato dall'Ente preposto alla gestione, in collaborazione con l'Ufficio parchi e riserve naturali, il piano di assetto naturalistico della riserva.

2. In caso di inadempienza la Giunta regionale, sollecitato l'Ente

gestore, affida l'elaborazione del piano di assetto naturalistico e del regolamento all'Ufficio parchi e riserve naturali, che può avvalersi di ricercatori, istituti universitari, società specializzate, cooperative e professionisti qualificati. Il piano di assetto naturalistico della riserva deve prevedere:

- a) l'identificazione e la localizzazione delle emergenze naturali (geologiche, floristiche, faunistiche, paesaggistiche) da proteggere e delle risorse naturali da valorizzare anche con il riferimento ad interventi di riassetto e risanamento;
- b) l'utilizzazione delle risorse presenti compatibilmente con le finalità della riserva;
- c) i modi diversi di accessibilità e fruibilità della Riserva;
- d) le attività compatibili con le finalità della Riserva stessa;
- e) i sistemi di attrezzature ed impianti e servizi;
- f) le possibili connessioni funzionali e naturalistiche con eventuali altri ambiti di tutela limitrofi;
- g) norme di attuazione.

3. Il piano di assetto naturalistico è adottato e pubblicato dall'Ente di gestione sotto forma di documento preliminare con gli effetti di cui al quarto comma dell'art. 6 della L.R. 12.04.1983 n. 18, modificato e integrato, e trasmesso con le osservazioni presentate alla Regione per la prosecuzione del procedimento formativo in applicazione del citato art. 6 della L.R. n. 18/83, modificata ed integrata.

4. Il Piano di assetto naturalistico equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per gli interventi pubblici e di pubblica utilità in esso previsti.

5. Le previsioni e le prescrizioni del Piano di assetto naturalistico e le conseguenti norme applicative costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica a livello comunale e sovracomunale.

Art. 23

Personale delle riserve naturali regionali

1. Le Riserve naturali per il conseguimento dei fini dell'istituto possono avvalersi di personale comandato dalla Regione o da altri Enti pubblici o, nei limiti dei propri bilanci, di personale direttivo tecnico e di manodopera a tempo determinato o indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti.

Art. 24

Riserve marine

1. Le riserve naturali marine sono costituite da ambienti le cui acque, fondali e tratti di costa prospicienti presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche paesaggistiche e biochimiche, con particolare riguardo alla flora ed alla fauna marine costiere.

2. La Regione Abruzzo, mediante atto deliberativo, propone ai Ministeri competenti l'istituzione di riserve marine, nel pieno rispetto, comunque, di quanto disposto dall'art. 18 della legge 394/91. Per la gestione, si provvede secondo quanto disposto dall'art. 19 della legge 394/891.

TITOLO IV

Monumenti naturali regionali

Art. 25

Monumenti naturali regionali

1. Elementi di limitata estensione, aventi interesse paesistico o naturalistico, esemplari vetusti di piante, formazioni geologiche importanti e simili, possono essere classificati "Monumenti naturali" e sottoposti a vincolo diretto alla loro conservazione ed alla loro tutela.

2. Il vincolo è apposto con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dei soggetti di cui all'art. 4 della presente legge e sentito il Comitato.

3. Il decreto di vincolo è notificato in forma amministrativa ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo. Esso è trascritto, su richiesta del Presidente della Giunta Regionale, nei Registri immobiliari ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore della cosa a qualsiasi titolo.

4. Per la conservazione, integrità e sicurezza degli oggetti sottoposti a vincolo si applicano le norme previste dai piani paesistici o apposite norme specifiche da adottare in sede di decreto.

Art. 26

Parchi Territoriali attrezzati - Norma transitoria

1. Le leggi regionali istitutive dei Parchi Territoriali Attrezzati,

ferma restando la loro istituzione, continuano a produrre i loro effetti sino all'attuazione dei loro Piani Particolareggiati nella loro prima redazione o approvazione.

TITOLO V

Norme comuni

Art. 27

Promozione e coordinamento regionale

1. La Regione, oltre alle attività espressamente previste dalla presente legge, esercita la necessaria azione di indirizzo, di coordinamento nonché di promozione nei confronti degli organismi di amministrazione delle aree naturali protette, anche mediante emanazione di direttive.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli organismi preposti alla amministrazione delle aree naturali protette sono tenuti a trasmettere alla Regione una dettagliata relazione sullo stato di attuazione delle attività programmate, nonché su quelle svolte nell'anno precedente, indicando in particolare:

- a) lo stato dell'area naturale protetta, delle azioni attivate, risultati ottenuti, nonché le prospettive a medio e lungo termine;
- b) i tempi per la cessazione di attività incompatibili con le finalità delle aree naturali protette, fissando altresì i criteri e i parametri per i relativi indennizzi;
- c) le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino ambientale.

3. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione delle aree naturali protette istituite a norma della presente legge.

Art. 28

Aree contigue

1. La Regione, d'intesa con gli organismi di amministrazione delle aree naturali protette e con gli Enti Locali Territoriali interessati, stabilisce piani e programmi ed eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree naturali protette, ove occorra intervenire per assicurare la protezione dei

valori delle aree naturali protette stesse.

2. I confini delle aree contigue sono determinate dalla Regione d'intesa con gli organismi di gestione delle aree protette e con gli Enti locali territorialmente interessati.

Art. 29

Vigilanza e sorveglianza

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette è esercitata dalla Regione e dalle Province per quanto di loro competenza.

2. La sorveglianza dei territori è affidata alla polizia locale provinciale, al Corpo Forestale dello Stato, previa convenzione con la Regione sentiti gli enti gestori delle aree protette interessate. A tale compito si può provvedere anche attraverso guardie giurate nominate dall'Ente di gestione.

3. Per i problemi di carattere medico-veterinario ci si può avvalere del supporto tecnico-scientifico dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise "G. Caporale".

Art. 30

Attività didattica

1. Gli Enti gestori delle aree protette avranno particolare attenzione nel curare l'aspetto didattico predisponendo che ciascuna area si strutturi adeguatamente per collaborare con le istituzioni scolastiche per la promozione dell'educazione ambientale.

2. A tal fine la Regione stabilisce apposita convenzione con il Ministero della pubblica istruzione per favorire, mediante concessione di adeguati contributi, la realizzazione di un rapporto stabile e continuativo tra istituzioni scolastiche regionali e l'insieme delle aree protette dell'Abruzzo.

3. L'Ente gestore organizza, d'intesa con la Regione o con le regioni interessate, specifici corsi di formazione sulle materie di proprio interesse.

Art. 31

Risorse finanziarie

1. Gli enti gestori dei parchi regionali, delle Riserve naturali e dei Parchi territoriali attrezzati possono disporre delle risorse

finanziarie previste dal quinto comma dell'art. 25 della legge 394/91 e sono soggetti abilitati per i benefici previsti dall'articolo 37 della stessa legge.

Art. 32

Misure di incentivazione

1. Agli Enti destinatari il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di aree naturali protette, si applicano i benefici di cui all'art. 7 della legge 394/91. Inoltre ad essi è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti regionali relativi a interventi, impianti ed opere di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) del medesimo art. 7 della legge 394/91 secondo le seguenti fasce di priorità.

- a) Comuni che hanno l'intero territorio all'interno del perimetro del parco;
- b) Comuni che hanno oltre il 50% del proprio territorio all'interno del perimetro del parco;
- c) Comuni che hanno meno del 50% del proprio territorio all'interno del perimetro del parco;
- d) Comuni che hanno parte del territorio all'interno delle aree contigue del parco.

2. Il medesimo ordine di priorità, di cui al comma 1 del presente articolo, è attribuito a privati, singoli o associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta.

Art. 33

Poteri dell'organismo di gestione

1. Al Presidente dell'Ente parco sono attribuiti i poteri di cui all'art. 29 della legge 394/91, nelle aree protette disciplinate dalla presente legge.

Art. 34

Sanzioni

1. Salvo che il fatto non costituisca reato ovvero violazione per la quale sia prevista da altre norme di legge una sanzione amministrativa, ogni violazione dei divieti, vincoli e prescrizioni stabiliti da e per effetto della presente legge è soggetta ad una sanzione pecuniaria stabilita dai regolamenti delle aree protette nel

rispetto della normativa vigente.

2. Le somme riscosse a titolo di sanzione, secondo quanto previsto dal presente articolo, sono destinate agli organismi gestori per la realizzazione di opere a tutela della natura e sviluppo del parco o riserva.

3. Fatte salve le sanzioni di carattere penale alle violazioni delle norme della presente legge e a quelle emanate dagli Enti di gestione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge 394/91 ed all'art. 18 della legge 349/86.

Art. 35

Affitti, espropriazioni, indennizzi

1. Gli enti di gestione delle aree protette, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano del parco, del Piano pluriennale economico-sociale o nel Piano di assetto naturalistico, possono prendere in locazione immobili compresi nell'area protetta o acquistarli anche attraverso espropriazione secondo le norme generali vigenti.

2. Per quanto concerne gli indennizzi provocati dalla fauna selvatica o per le limitazioni derivanti dai vincoli, nelle aree protette si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 7 dell'art. 15 della legge 394/91.

3. Tale disposizione si applica anche alle aree pre-parco ed alle fasce di rispetto delle riserve.

Art. 36

Recupero e detenzione di esemplari di fauna

1. La titolarità del recupero di esemplari di fauna vivi, morti o di parti di essi nel territorio delle aree protette è esclusivamente dell'Ente di gestione che provvede, ove possibile, alle cure, alla reintroduzione, alla destinazione a centri di recupero oppure alla preparazione dei resti. Per il recupero, la gestione e la manutenzione ai fini della reintroduzione, ricerca scientifica, didattici e estensivi, l'ente parco potrà avvalersi delle collaborazioni previste al comma 4, art. 21 della presente legge.

Art. 37

Non cumulabilità degli incarichi

1. Nell'applicazione della presente legge, per quanto compatibile, si applica il criterio della non cumulabilità degli incarichi nella costituzione dei vari organismi propositivi, consultivi e di gestione.

TITOLO VI

Norme finali

Art. 38

Abrogazione della L.R. 20.6.1980, n. 61

1. La L.R. 61/80 recante "Norme per la difesa dell'ambiente e direttive per l'istituzione di parchi e riserve naturali" è abrogata.

Art. 39

Modifica di leggi regionali

1. È abrogata qualsiasi altra norma contraria o in contrasto con la presente legge.

2. È abrogato il 5° comma dell'art. 3, L.R. 44/94.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Componente la Giunta preposto al settore provvede ad insediare i nuovi organi del Parco regionale del Sirente-Velino, così come previsto dall'art. 11 della legge. Fino a tale data continuano ad operare gli organi in carica.

4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano in quanto compatibili le norme della legge 8 giugno 1990, n. 142 - Ordinamento sulle autonomie locali, nonché della legge 394/91 - Legge quadro sulle aree protette.

Art. 40

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano in quanto compatibili le norme della legge 8 giugno 1990, n. 142 - Ordinamento sulle autonomie locali, nonché della legge 394/91 - Legge quadro sulle aree protette.

Art. 41**Progetti speciali territoriali: Salvaguardia ambientale tratto ferroviario dismesso Ortona-Vasto e i “I Treni dei Parchi”**

1. Lungo il tratto litoraneo tra Vasto e Ortona sulle aree del tracciato dismesso e da dismettere dalle Ferrovie dello Stato è preclusa temporaneamente ogni attività di trasformazione del suolo, diversa dalla destinazione a verde, in attesa del progetto speciale territoriale (art. 6 L.R. 18/83), d’iniziativa regionale, per la salvaguardia ambientale, ecologica e paesaggistica della zona.

2. La Regione Abruzzo predispone, d’intesa con gli Enti gestori delle linee ferroviarie interessate e con gli altri Enti competenti, un Progetto speciale “I Treni dei parchi” con la finalità di valorizzare, sotto il profilo turistico e di servizio, tutte le linee ferroviarie che collegano il sistema di parchi e riserve naturali della Regione anche con le Regioni limitrofe.

Art. 42**Norma finanziaria**

1. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato per l’anno 1996 in complessive lire 5.100.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso:

Cap. 324000 denominato “Fondo globale occorrente per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale” in diminuzione Lire 3.400.000.000

Cap. 292421 che viene ad assumere la seguente denominazione “Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l’Appennino parco d’Europa e per interventi di tutela e valorizzazione dei beni ambientali e naturali”. In aumento lire 3.400.000.000

2. La partita n. 14 dell’elenco n. 4 allegato al bilancio è soppressa.

3. Per quanto attiene alla somma residua di Lire 1.700.000.000 si provvede come segue:

- quanto a Lire 500.000.000 mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto al Cap. 292421;
- quanto a Lire 500.000.000 mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto al Cap. 291532 che viene ad assumere la seguen-

te diversa denominazione: “Spese per la gestione dei parchi regionali”;

- quanto a Lire 700.000.000 mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto al Cap. 291421 “Spese per la gestione ordinaria delle riserve regionali”.

4. Per gli anni successivi al 1996, le relative leggi di rifinanziamento determinano oneri occorrenti per i rispettivi anni.

Art. 43

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Attesto che il Consiglio regionale con provvedimento n° 27/9 del 7.5.1996 ha approvato la presente legge.

L'Aquila, 15 maggio 1996.

LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 1996, N. 136

Interventi finalizzati allo sviluppo di iniziative imprenditoriali giovanili ecocompatibili nei territori dei Parchi Nazionali Regionali

Art. 1

Finalità

1. La Regione Abruzzo promuove interventi localizzati nei territori dei Parchi Nazionali e nelle aree contigue d'Abruzzo, del Gran Sasso - Monti della Laga e della Maiella e del Parco Regionale del Sirente Velino nonché delle riserve naturali istituite dalla Regione, finalizzati a suscitare e sostenere *(le parole "l'azione di forze imprenditoriali giovanili, idonea" sono così sostituite dall'art. 3 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 142)* iniziative imprenditoriali idonee a generare occasioni di sviluppo economico e di crescita occupazionale, compatibili con l'esigenza di tutelare le peculiari caratteristiche ambientali dei luoghi di riferimento.

2. Sostiene altresì iniziative di lavori socialmente utili, da attuare nel medesimo contesto territoriale, finalizzati alla valorizzazione e alla manutenzione dell'ambiente naturale.

3. La Giunta Regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto deliberativo, su proposta del Settore competente, individua i Comuni i cui territori sono ricompresi nelle aree dei parchi e delle riserve di cui al comma 1. Tale prospetto viene aggiornato in presenza di norme di organi competenti che istituiscano nuovi parchi e nuove riserve o modifichino quelle esistenti.

Art. 2

Il presente art. è così sostituito dall'art. 3 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 142)

Tipologie delle iniziative imprenditoriali

1. Le nuove iniziative imprenditoriali proposte ai fini dell'ammissione ai benefici devono consistere in attività che promuovano effetti occupazionali, nel pieno rispetto delle esigenze di salvaguardia dell'ecosistema, riconducibili alle seguenti macro-tipologie:

a) iniziative mirate al potenziamento della fruibilità turistica dei Parchi e delle Riserve naturali (diversificazione dell'offerta ricettiva, animazione/ricreazione, divulgazione della conoscenza del

patrimonio floro-faunistico-naturalistico e di quello culturale, ed altre);

b) iniziative mirate alla salvaguardia dell'ambiente, anche con riferimento all'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti;

c) iniziative mirate alla realizzazione di produzioni artigianali tipiche dei luoghi, alla trasformazione di prodotti agricoli locali, alla promozione ed alla commercializzazione dei suddetti manufatti e prodotti.

Art. 3

Lavori socialmente utili finalizzati alla manutenzione ambientale

1. La Regione Abruzzo concorre altresì alla copertura finanziaria dei progetti di lavori socialmente utili, rivolti alle categorie di destinatari individuabili sulla scorta della normativa statale di riferimento, proposti dagli Enti Parco, ovvero dalle Amministrazioni "provinciali o dalle Comunità Montane e dai Comuni per quanto riguarda le riserve regionali, acquisito il parere di compatibilità con le norme di salvaguardia rilasciato dall'Ente Parco o dall'Ente gestore della Riserva naturale competente; i proponenti potranno avvalersi del supporto progettuale della Agenzia per l'impiego.

2. Il concorso finanziario regionale è subordinato alla contestuale assunzione, da parte del proponente, di una quota non inferiore al 30% del costo del sussidio; le iniziative di cui al presente articolo devono essere riconducibili alle seguenti tipologie progettuali, da attivare nel territorio dei Parchi e delle Riserve naturali di cui all'art. 1:

a) manutenzione ed adeguamento dei sentieri e delle aree attrezzate, ed apposizione della segnaletica idonea a consentirne la fruizione turistica;

b) realizzazione di itinerari protetti per soggetti portatori di minorazioni psicofisiche e sensoriali;

c) pulizia delle sponde e degli alvei dei fiumi dai rifiuti abbandonati, e realizzazione di interventi volti a rimuovere gli sbarramenti che ostacolano, nei corsi d'acqua, il passaggio dei pesci;

d) attività di supporto alla realizzazione di Orti botanici, di aree faunistiche, o di interventi mirati alla conservazione in sito dei genotipi;

e) ulteriori attività di supporto al funzionamento degli Enti Parco, con particolare riguardo a quelle di relazione con l'utenza ed al monitoraggio ambientale.

3. Il concorso finanziario regionale, nella misura risultante dall'applicazione degli artt. 11-12, si realizza con le modalità specificate nell'art. 1 c. 20 del D.L. 1.10.1996, n. 510.

Art. 4

Destinatari dei benefici

1. Sono destinatari delle agevolazioni specificate nell'art. 5, per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 2, i soggetti collettivi, costituiti in forma di Cooperativa o di Società dopo l'entrata in vigore della presente legge, ovvero che alla stessa data non abbiano svolto attività d'impresa, in possesso dei requisiti di P.M.I. previsti dalla normativa comunitaria, a condizione che:

(la lettera a) è così sostituita dall'art. 3 della L.R. n. 142/1999)

a) la compagine sociale sia conforme al disposto dell'art. 4 c. 2 lett. a) della L.R. 55/98, come modificato dell'art. 1 della presente legge; per i 2/3 essa deve essere composta da residenti in Comuni ubicati nei Parchi e nelle Riserve naturali, che debbono detenere la rappresentanza legale e, in proporzione non inferiore a quella sopra indicata, il capitale sociale.

b) è *soppressa dall'art. 3 della L.R. n. 142/1999.*

c) è *soppressa dall'art. 3 della L.R. n. 142/1999.*

d) la sede legale, operativa ed amministrativa della Società o della Cooperativa sia ubicata nella Regione Abruzzo.

2. I suddetti requisiti debbono permanere per almeno un quinquennio, a decorrere dalla erogazione dell'acconto, a pena di revoca integrale del beneficio.

Art. 5

Agevolazioni

1. Le agevolazioni accordate, per le iniziative di cui all'art. 2, ai sensi della presente legge non sono cumulabili con le provvidenze riconosciute, per lo stesso progetto imprenditoriale, in esito ad altre disposizioni normative regionali, statali o comunitarie. I soggetti ammessi ai benefici per una annualità non possono concorrere per la successiva. L'entità massima complessiva delle provvidenze al seguito specificate non può eccedere l'importo

del contributo 'de minimis', pari a 100.000 ECU, nel triennio.

(Il 2° comma è così sostituito dall'art. 3 della L.R. n. 142/1999)

2. Nel limite globale di cui al comma precedente, sono accordate le agevolazioni previste dalla L.R. 55/98, e dalle relative delibere di attuazione, per la promozione di nuove imprese collettive.

Art. 6

Aspetti documentali

1. La Società o la Cooperativa che intende accedere alle agevolazioni previste dall'art. 5 ne formula, a mezzo raccomandata AR, richiesta, munita di sottoscrizione del rappresentante legale dichiarata autentica a norma della Legge 15/68, alla Giunta Regionale, Servizio lavoro, Viale Bovio n. 425 - Pescara, allegando la seguente documentazione:

- a) dichiarazione rilasciata dall'Ente Parco o dall'Ente gestore della Riserva naturale e dal Sindaco competente, attestante la compatibilità dell'iniziativa con le norme di salvaguardia e le strumentazioni urbanistiche;
- b) atto costitutivo, Statuto e libro soci della Società o della Cooperativa, in copia autenticata;
- c) documentazione illustrativa delle modalità di ripartizione del capitale sociale;
- d) dichiarazione attestante l'insussistenza, a carico della Cooperativa o Società, e dei suoi Organi rappresentativi, di procedimenti o provvedimenti finalizzati all'applicazione delle misure di cui alla Legge l.3.90 n. 55 e successive rettifiche e integrazioni;
- e) dichiarazione resa ai sensi della L. 15/68 dal legale rappresentante della Cooperativa/Società costituita anteriormente all'entrata in vigore della legge, attestante che la medesima non ha svolto, in detto periodo, attività di gestione commerciale;
- f) duplice copia dello Studio di fattibilità dell'iniziativa proposta in cui siano illustrati i seguenti aspetti:
 - denominazione del progetto;
 - soggetto beneficiario della sovvenzione richiesta;
 - descrizione dell'attività (da ricondurre alle tipologie specificate nell'art.2);
 - obiettivi economici ed occupazionali del progetto;
 - risultati previsti;

- vantaggi derivanti allo sviluppo dell'Area Parco o Riserva cui l'iniziativa è rivolta;
- tempi e fasi di realizzazione dell'iniziativa con particolare riferimento al Piano di realizzazione degli investimenti ed al programma di gestione;
- descrizione del modello organizzativo con particolare riguardo al ruolo svolto dai soci ed in riferimento esplicito al Piano degli investimenti ed al programma di gestione, corredato dei curricula dei soci;
- analisi del mercato di riferimento, con illustrazione dei concorrenti già presenti sul territorio e della potenziale clientela/utenza;
- descrizione del costo di investimento del progetto, in relazione alle attrezzature ed agli altri beni, materiali e/o immateriali (brevetti, licenze, servizi e simili), occorrenti con specificazione del titolo legale che presiede al loro utilizzo;
- preventivi per ciascuna spesa di investimento prevista, firmati dal fornitore e intestati alla Società/Cooperativa proponente, che indichino:
 - la descrizione del bene/servizio oggetto della fornitura;
 - l'importo imponibile della fornitura;
 - le modalità di pagamento;
 - i dati identificativi del fornitore;
- descrizione dei Costi di gestione previsti per i primi 3 anni di attività sulla base di preventivi e/o parametri verificabili; ove la descrizione utilizzi il riferimento a preventivi, essi dovranno essere redatti con le modalità di cui al punto che precede ed allegati allo studio di fattibilità;
- descrizione del Piano finanziario, con specificazione dei mezzi propri, del contributo richiesto alla Regione (distintamente lettere a), b), c), d) di cui all'art. 5 comma 2), di altri finanziamenti ed agevolazioni pubbliche accordati alla Società/Cooperativa, e del ricorso al mercato finanziario;
- assistenza esterna di terzi, ivi compresi i servizi prestati da intermediari di tecnologie;
- analitica specificazione delle autorizzazioni necessarie e preliminari all'avvio dell'iniziativa.

Art. 7

Profili procedurali

1. Alla valutazione dell'ammissibilità delle istanze prodotte a norma dell'art. 6 è preposto il Servizio Lavoro ed Emigrazione che, verificatane la regolarità formale e la completezza documentale richiede, entro 30 giorni dal ricevimento, il parere del (il seguente periodo "Comitato di cui all'art. 5 della L.R. 14.9.94 n. 61 e successive modificazioni," è così sostituito dall'art. 3 della L.R. n. 142/1999) competente Nucleo del Comitato di cui all'art. 19 bis della L.R. 55/98, integrato da un Esperto designato dall'Ente Parco o dall'Ente gestore della Riserva naturale, al cui territorio afferiscono le iniziative in esame, il quale esprime, in particolare, sul grado di coerenza ed integrazione del progetto con la politica territoriale dell'Ente Parco o della Riserva naturale.

2. Alla trattazione delle istanze si procede secondo l'ordine cronologico di trasmissione, risultante dal timbro postale di partenza. Ove la domanda risulti incompleta, il competente Servizio regionale ne sollecita l'integrazione, a ciò fissando il termine decadenziale di giorni 20. In tal caso, l'ordine cronologico di accesso alle agevolazioni è determinato in relazione alla data di trasmissione, risultante dal timbro postale, dei documenti integrativi. Il termine ultimo per la presentazione della domanda di accesso al contributo è fissato al 31.8.97 (termine prorogato al 15.11.1997 ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 101/1997).

3. Il Comitato riferisce al Servizio Lavoro gli esiti della valutazione condotta nel termine di 30 giorni dalla richiesta del parere, quantificando altresì l'importo analitico del contributo da erogare, nei limiti di capienza del Fondo annuale. Il Servizio comunica entro 20 giorni alla Società o Cooperativa richiedente le conclusioni della valutazione. Concorrono al finanziamento sui fondi '97 anche le istanze presentate nell'anno '96, che siano valutate positivamente dal Comitato nel medesimo anno, che eccedano la dotazione annuale di riferimento, e quelle presentate nell'anno '96 il cui iter istruttorio si completi nel 1997. Le prime precedono, ai fini del finanziamento, le seconde e le istanze prodotte nel '97; le seconde precedono queste ultime in sede istruttorio, e nell'ordine di accesso alle agevolazioni.

4. Qualora le domande prodotte nel termine ultimo di cui al comma 2 non permettano l'integrale assorbimento delle risorse disponibili per iniziative imprenditoriali per taluna delle aree

interessate, avuto riguardo alla distribuzione operata ai sensi del successivo art. 12, le somme residue sono utilizzate per i territori che presentino eccedenze di iniziative rispetto alla quota parte di risorse.

5. Ove infine residuino fondi già destinati ad iniziative imprenditoriali, per difetto di istanze relativamente ai territori dei quattro parchi e delle Riserve naturali cumulativamente intesi, si procede ad incrementare in pari misura il concorso regionale alla copertura finanziaria dei lavori Socialmente utili di cui all'art. 3.

6. Qualora nessuna tipologia di interventi risulti attivabile nella prima annualità di applicazione, le risorse ad essa riferibili si aggiungono, nella proporzione indicata dall'art. 12, a quelle assegnate per la seconda annualità.

Art. 8

Erogazione del contributo e rendicontazione

(Il presente art. è così sostituito dall'art. 3 della L.R. n. 142/1999): Ai fini dell'erogazione dei contributi e della relativa rendicontazione, trovano applicazione gli artt. 20 e 22 della L.R. 55/98, e le relative disposizioni attuative emanate dalla Giunta regionale.

Art. 9

Ulteriori obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario delle agevolazioni si impegna, rilasciandone apposita dichiarazione entro 20 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 7, comma 3, a:

- restituire i contributi erogati, nella misura stabilita dai competenti Organi regionali, in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti o di mancata esecuzione del progetto;
- conservare per 10 anni i titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione delle spese relative al progetto, a decorrere dalla rendicontazione relativa alla prima tranche del contributo;
- acconsentire agli opportuni controlli e/o ispezioni disposti dalla Regione;
- fornire i dati e le notizie richiesti dagli Organi della Regione e dagli incaricati delle verifiche ispettive;
- non richiedere, per 3 (tre) anni dall'erogazione dell'acconto, ulteriori aiuti pubblici che, cumulati con quelli accordati ai sensi della presente legge, comportino l'erogazione complessiva di

oltre 100.000 ECU per lo stesso oggetto;

- comunicare, in ogni caso, qualsiasi aiuto supplementare concesso, per lo stesso tipo di spesa sovvenzionata dalla Regione, da altre fonti pubbliche.

Art. 10

Formazione-Informazione-Vigilanza Valutazione d'impatto

1. Nello Schema di Piano delle attività formative (*le parole "per l'anno 1997" sono soppresse dall'art. 3 della L.R. n. 142/1999*) sono previste azioni di formazione continua mirate allo sviluppo delle competenze professionali di Imprenditori, Dirigenti, Quadri e Lavoratori delle P.M.I. che agiscono nel settore specifico dell'imprenditoria turistica eco-compatibile. Le suddette iniziative sono prevalentemente localizzate nei territori dei Parchi e delle Riserve naturali.

2. La Giunta regionale delibera la stipula di una Convenzione con l'Agenzia per l'Impiego avente ad oggetto:

1) l'allestimento, da parte di quest'ultima, di sportelli informativi nei quattro parchi e Riserve naturali interessati all'applicazione della presente legge, fino alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle istanze. La fase informativa dovrà coinvolgere i Sindaci dei Comuni interessati, ed avvalersi di modulistica specificamente prodotta;

2) l'assistenza tecnica alla progettazione delle iniziative imprenditoriali giovanili, per il medesimo periodo;

3) il monitoraggio ispettivo dei progetti ammessi a finanziamento.

3. L'Osservatorio regionale del Mercato del lavoro, avvalendosi delle risorse ordinariamente attribuite al medesimo, esplica indagini finalizzate alla valutazione di efficacia dell'intervento, con particolare riguardo agli effetti occupazionali diretti ed indiretti.

Art. 11

Norma finanziaria

1. L'onere complessivamente derivante dalla presente legge è valutato in lire 5.000.000.000.

2. Alla spesa, così come quantificata al comma 1, si provvede con un intervento programmatico da eseguire nel biennio 96/97, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale di contabilità 29.12.77 n.

81.

3. Per l'anno '96, la spesa prevista è di lire 1.800.000.000, alla cui copertura si provvede:

- quanto a lire 1.300.000.000 mediante utilizzazione delle disponibilità impegnabili iscritte sul Cap. 22430 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996;

- quanto a lire 500.000.000 mediante utilizzazione delle disponibilità impegnabili iscritte sul Cap. 22433 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996.

4. Nello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio in corso è istituito ed iscritto il seguente capitolo:

- Cap. 22315 (di nuova istituzione ed iscrizione al Settore 2, Titolo 2, Ctg. 3, Sez. 8), denominato 'Interventi a sostegno dell'imprenditoria giovanile e misure per la tutela della occupazione nel territorio dei Parchi Nazionali, Regionale e delle Riserve naturali, istituite con legge regionale', con uno stanziamento per competenza e cassa di lire 1.800.000.000 Fondo statali;

5. La rimanente somma, fino a concorrenza dell'onere complessivo di cui al comma 1, sarà iscritta sui corrispondenti capitoli del pertinente Bilancio relativo al 1997, rinviando alla legge di approvazione del documento previsionale del medesimo esercizio l'iscrizione della quota relativa.

6. Gli oneri di cui al comma precedente relativi al 1997 trovano copertura finanziaria, per l'importo di lire 3.200.000.000, mediante utilizzazione delle disponibilità di cui al cap. 22433 (Fondi statali).

7. Le azioni di cui all'art. 10 - comma 1 - incidono sulle risorse che lo Schema di Piano delle Attività formative per l'anno '97 destina agli interventi di Formazione continua per i lavoratori delle P.M.I.

8. Gli oneri relativi alla Convenzione di cui all'art. 10 - comma 2 -, stimati in lire quarantacinque milioni complessivi, trovano copertura sul capitolo di spesa dell'Esercizio in corso istituito ai sensi del precedente comma 4.

9. Il costo del funzionamento del Comitato di cui all'art. 7 c.1 è ricompreso nella quota parte dello stanziamento annuale destinata al finanziamento delle iniziative imprenditoriali giovanili. Con atto dirigenziale è determinata la misura del compenso spettante ai componenti del Comitato di estrazione esterna alla

Regione, pari ai 2/3 di quello riconosciuto per le valutazioni dei -progetti presentati ai sensi della L.R. 14.9.94 n. 61.

Art. 12

Criteri di riparto della spesa

1. La disponibilità finanziaria determinata per il biennio 96/97 dall'articolo che precede è utilizzata come di seguito specificato:

- iniziative imprenditoriali giovanili:
 - anno 1996: 60% delle risorse disponibili;
 - anno 1997: 85% delle risorse disponibili;
- lavori socialmente utili:
 - anno 1996: 40% delle risorse disponibili;
 - anno 1997: 15% delle risorse disponibili;

Art. 13

Norma finale

1. La presente legge comporta l'erogazione di agevolazioni contenute nel limite degli aiuti 'de minimis'. Non trova pertanto applicazione nei suoi confronti l'obbligo di preventiva notifica prescritto dall'art. 93, paragrafo 3 del Trattato CE.

Art. 14

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel 'Bollettino Ufficiale della Regione'.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 17 dicembre 1996

Falconio

LEGGE REGIONALE 9 APRILE 1997, N. 35

Tutela della biodiversità vegetale e la gestione dei giardini ed orti botanici.

Art. 1

Finalità

1. La Regione Abruzzo individua nei giardini, orti botanici, arboreti e giardini d'altitudine strutture di particolare interesse ed utilità per la conservazione della biodiversità del patrimonio fieristico abruzzese autoctono, per la conservazione di specie e cultivar di piante coltivate tradizionalmente in Abruzzo ed in via di estinzione, nonché per l'allevamento ed il ripristino di specie vegetali negli antichi orti botanici esistenti in Abruzzo.

2. Riconosce inoltre le funzioni di educazione ambientale, di attrazione turistica e di ricerca e sperimentazione botanica.

Art. 2

Giardini ed orti botanici di interesse regionale

1. Rientrano nella categoria di giardino ed orto botanico quelle istituzioni che assicurino almeno parzialmente i criteri indicati dalla UICN Botanic Gardens Conservation International (1995).

2. La Regione individua, con delibera di Giunta Regionale, i Giardini e Orti Botanici di interesse regionale sulla base della proposta della Commissione di cui all'articolo seguente.

3. I Giardini e Orti Botanici di interesse regionale sono gestiti esclusivamente da Enti Pubblici, Università, Enti di Ricerca, Associazioni Ambientaliste riconosciute ai sensi della L. 349/1986, e da privati solo se convenzionati con gli Enti ed Associazioni abilitati alla gestione.

4. I Giardini e Orti Botanici di interesse regionale rivestono un interesse prevalente di carattere didattico, devono essere localizzati prioritariamente all'interno dei Parchi e Riserve Naturali e all'interno, o nelle immediate vicinanze, dei principali centri urbani.

5. Gli orti botanici di interesse regionale, pur rivestendo funzioni didattiche, possiedono un interesse prevalente di conservazione, ricerca e riproduzione delle specie vegetali.

6. I Giardini e orti botanici di interesse regionale provvedono alla coltivazione di specie spontanee della flora d'Abruzzo e di

piante coltivate tradizionalmente appartenenti a specie o cultivar in via di scomparsa.

Art. 3

Commissione botanica regionale

1. La Commissione botanica regionale, istituita con delibera di Giunta Regionale ed operante presso il Settore Agricoltura della Regione Abruzzo, resta in carica per tre anni ed è così composta:

- Il Componente la Giunta preposto al Settore Agricoltura e Foreste o un Dirigente incaricato che la presiede;
- un Funzionario Agronomo del Settore Agricoltura che svolge funzioni di Segretario;
- un Botanico designato dal Dipartimento di Scienze Ambientali dell'Università di L'Aquila;
- un Botanico designato dalla Società Botanica Italiana;
- un Ecologo della Regione Abruzzo con particolare esperienza nel campo;
- un Funzionario dell'Ufficio Parchi e Riserve della Regione Abruzzo;
- l'Ispettore Regionale delle Foreste o un suo delegato;
- un rappresentante designato dagli Ordini dei dottori Agronomi e dottori Forestali d'Abruzzo.

2. La Commissione botanica regionale ha i seguenti compiti:

- predispone i criteri per la realizzazione ed il riconoscimento dei giardini e orti Botanici di interesse regionale di cui al precedente articolo;
- individua annualmente le linee ed i programmi dell'intervento regionale per i Giardini ed Orti Botanici di interesse regionale proponendo al competente Settore i criteri e le priorità per i contributi da attribuire ad ogni giardino e orto botanico.
- esprime giudizi di merito in relazione alla gestione ed ai bilanci preventivi e consuntivi dei Giardini e orti Botanici di interesse regionale:
- indica i criteri per la raccolta e la coltivazione di piante o parti delle stesse e delle specie o sottospecie tutelate ai sensi delle leggi vigenti.

3. Ai componenti della Commissione botanica regionale compete una indennità di presenza determinata nei limiti e secondo le

modalità della L.R. 28.4.1995, n. 72, oltre il trattamento di missione nella misura e nelle forme previste per i dipendenti regionali con qualifica più elevata.

4. Il rinnovo della Commissione botanica regionale avviene con le stesse modalità della istituzione.

Art. 4

Raccolta di specie protette ai sensi delle LL.RR. 45/1979 e 66/1980

1. Per la raccolta di specie protette ai sensi della L.R. 45/1979 e della L.R. 66/1980 valgono le norme autorizzative vigenti ai sensi dell'art. 11 della L.R. 45/1979.

2. Le richieste di autorizzazione alla raccolta delle specie di cui al precedente comma per la coltivazione nei giardini e orti botanici dovranno ottenere preventivamente il parere positivo della Commissione di cui all'art. 3 della presente legge.

Art. 5

Contributi regionali

1. La Giunta regionale concede annualmente contributi ai Giardini e Orti Botanici di interesse regionale individuati ai sensi dell'art. 2 della presente legge per i seguenti interventi:

- spese di impianto e gestione;
- consulenze e direzione scientifica affidate a Laureati in Scienze Agrarie, Forestali, Naturali o Biologiche o diplomati periti agrari;
- acquisto strutture, attrezzature e macchinari con esclusione degli automezzi;
- pubblicazioni didattiche e ricerche finalizzate alla gestione e conoscenza dei Giardini e Orti Botanici di interesse regionale.

2. Per accedere ai contributi regionali i gestori dei Giardini e orti Botanici di interesse regionale dovranno predisporre ed inviare al Settore Agricoltura, Foreste e Alimentazione della Regione Abruzzo, entro il 30 ottobre di ciascun anno, un dettaglio consuntivo annuale delle spese sostenute nel corso dell'anno precedente ed un piano di spesa preventivo per l'anno successivo sulla base dei criteri indicati ai sensi del precedente art. 3.

3. In sede di prima applicazione, le domande di finanziamento dovranno essere presentate entro 30 giorni dall'insediamento

della Commissione di cui all'art. 3 ed i finanziamenti saranno riservati esclusivamente a Giardini e orti Botanici gestiti da Parchi Naturali, Riserve Regionali e Università da almeno un anno.

4. Il contributo richiesto potrà coprire fino al 75% della somma necessaria per la gestione dei Giardini e orti botanici di interesse regionale.

Art. 6

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per il 1997 in L. 200.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Capitolo 324000, quota parte della partita n. 11 - elenco n. 4, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997, è istituito ed iscritto (nel Sett. 10, Tit. 2, Ctg. 4, Sez. 10) il capitolo 102497 con la denominazione: 'Contributi e spese per i Giardini ed Orti Botanici di interesse regionale' con lo stanziamento di sola competenza di L. 200.000.000'.

3. Per gli esercizi successivi al 1997 i necessari stanziamenti saranno iscritti sul corrispondente capitolo dei rispettivi bilanci ai sensi dell'art. 10 della L.R. di contabilità n. 81 del 28.12.77.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 9 Aprile 1997.

Falconio

LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 1999, N.122

Disciplina degli interventi in materia di educazione ambientale.

Art. 1

Ambito di applicazione

1. La presente legge, in attuazione degli artt. 3 e 4 dello Statuto Regionale e del DPR 616/77, disciplina gli interventi della Regione Abruzzo in materia di educazione ambientale.

Art. 2

Oggetto

1. La Regione Abruzzo persegue la tutela, la valorizzazione e la promozione delle risorse naturali e storico - culturali presenti sul territorio come obiettivi primari e fondamentali della propria politica economica e ambientale, ispirata ai principi dello sviluppo sostenibile e consapevole; a tale scopo ritiene il sistema formativo ed informativo regionale, nel settore ambientale complessivamente considerato, un ambito strategico da sostenere con azioni coordinate e con adeguati investimenti.

2. Con il presente dispositivo - in aderenza a quanto previsto dalla legge 349/86, dalla legge 394/91, dal protocollo d'intesa tra Ministero dell'Ambiente e Ministero della Pubblica Istruzione sottoscritto il 6 febbraio 1996, dalle LL.RR. 8/96, 64/98 e 81/98, la Regione Abruzzo intende sviluppare le condizioni e creare gli strumenti per la promozione ed il sostegno delle attività di educazione ambientale nell'ambito del sistema formativo e informativo regionale.

Art. 3

Finalità, obiettivi e strumenti

1. Le finalità attuative della presente legge sono:

- a) promuovere la cultura della tutela e della valorizzazione delle risorse ambientali;
- b) collaborare alla raccolta e alla diffusione di dati e informazioni sullo stato dell'ambiente della Regione, favorendone l'accesso e l'acquisizione da parte dei cittadini;
- c) favorire un approccio sistemico dei cittadini alla conoscenza del proprio territorio, delle relative risorse e delle tematiche ambientali di riferimento globale; di promuovere comportamenti

individuali e sociali atti a favorire una gestione dell'ambiente e delle relative risorse ispirata ai principi della sostenibilità.

Al fine di perseguire le suddette finalità, la Regione intende:

- a) avviare, sviluppare, coordinare e sostenere in modo continuativo, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, attività di educazione ambientale, attraverso un proprio programma regionale di interventi;
- b) costituire, organizzare, coordinare e sostenere un Sistema Regionale di Strutture e Servizi per l'educazione ambientale;
- c) favorire e promuovere la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione dei soggetti che operano nel campo dell'educazione ambientale;
- d) promuovere e valorizzare l'educazione ambientale attraverso un rapporto di collaborazione con enti locali territoriali, enti gestori di aree protette e con agenzie informative e formative pubbliche o private;
- e) favorire il coordinamento funzionale tra le strutture pubbliche e la loro collaborazione con soggetti privati ed associazioni;
- f) provvedere ad un raccordo funzionale con le attività svolte dall'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (ARTA) nell'ambito dell'area formazione, informazione e Servizio Informativo Regionale Ambientale (SIRA) di cui all'art 16 della L.R. 64/98;
- g) favorire l'integrazione con le agenzie scolastiche pubbliche o private di ogni ordine e grado.

3. La Regione persegue i suddetti obiettivi attraverso:

- a) il comitato regionale per l'educazione ambientale;
- b) il programma regionale per l'educazione ambientale;
- c) il sistema regionale per l'educazione ambientale.

TITOLO II

Comitato regionale per l'educazione ambientale

Art. 4

Istituzione, composizione e funzioni

1. Al fine dell'attuazione della presente legge, è istituito, presso la Giunta regionale, Settore Ecologia e Tutela Ambiente, il Comitato Regionale per l'educazione ambientale.

2. Il Comitato è presieduto dal Componente la Giunta

Regionale preposto al Settore Ecologia e Tutela Ambiente, o suo delegato, ed è composto da:

- a) un rappresentante dell'Agenzia Regionale di Tutela dell'Ambiente;
- b) un rappresentante dell'Ufficio Parchi e Riserve della Regione;
- c) un rappresentante dell'Unione delle Province d'Abruzzo;
- d) un rappresentante della Sovrintendenza Scolastica Regionale;
- e) un rappresentante dei Parchi Regionali e Nazionali con sede regionale;
- f) 3 tre esperti scelti tra operatori di comprovata esperienza, maturata in strutture pubbliche o private nel settore dell'educazione ambientale.

3. Le funzioni di segreteria tecnica sono svolte da un dipendente del Settore competente, con nomina contestuale a quella dei componenti il Comitato stesso.

4. Il Comitato esercita le seguenti funzioni:

- a) formula proposte al fine della predisposizione del Programma Regionale di educazione ambientale;
- b) esprime parere sul Programma Regionale al fine dell'approvazione da parte della Giunta;
- c) esprime parere in merito al Sistema Regionale di Strutture e Servizi, negli ambiti definiti agli artt. 10 e 11 del presente dispositivo;
- d) promuove, al fine di acquisire ogni utile elemento di valutazione in ordine all'espressione dei pareri richiesti, la consultazione dei soggetti interessati;
- e) verifica l'andamento e i risultati del Programma Regionale ed esprime al Settore competente le proprie valutazioni e proposte.

Art. 5

Nomina dei componenti e insediamento del Comitato

1. Entro i 30 giorni successivi alla data di pubblicazione sul B.U.RA della presente legge, ovvero nei 30 giorni che precedono la scadenza del mandato del Comitato, il Settore competente invia agli organismi di cui al precedente art. 4, comma 2, richiesta di designazione dei propri rappresentanti. Entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, gli organismi suddetti ne comunicano gli estremi al Settore competente.

2. La designazione degli esperti di cui all'art. 4, comma 2, lettera

f), è effettuata contestualmente alla designazione dei rappresentanti di cui al precedente comma, mediante Delibera di Giunta Regionale, su proposta del Componente la Giunta preposto al Settore Ecologia e Tutela Ambiente.

3. Nei successivi 20 giorni il Presidente della Giunta Regionale provvede, con proprio atto, alla nomina di tutti i componenti del Comitato.

Art. 6

Durata e disciplina organizzativa e funzionale del Comitato

1. Il Comitato ha durata triennale; allo scadere del mandato, si provvede a nuova nomina dei componenti il Comitato, secondo i tempi e le procedure di cui alla presente legge.

2. Il Comitato adotta le proprie decisioni a maggioranza: in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

3. L'attività del Comitato è normata da apposito regolamento, redatto dallo stesso entro due mesi dal suo insediamento.

4. Ai componenti del Comitato sono corrisposte le indennità stabilite dall'art. 1 della L.R. 120/96.

TITOLO III

Programma regionale per l'educazione ambientale

Art. 7

Definizione e predisposizione del programma

1. Il programma regionale:

a) è lo strumento programmatico di riferimento e di raccordo della Regione in materia di educazione ambientale;

b) è rivolto alla Comunità regionale, contiene le linee generali e le strategie di promozione nel settore dell'educazione ambientale e definisce gli obiettivi prioritari degli interventi;

c) individua le fonti di finanziamento e prevede i criteri e le modalità di impiego delle risorse;

d) è attuato attraverso il Sistema regionale di strutture e Servizi per l'educazione ambientale, con il contributo di soggetti diversi, pubblici o privati;

e) è approvato dalla Giunta, su proposta del Componente preposto al Settore Ecologia e Tutela Ambiente, sentito il parere del Comitato;

f) ha durata triennale e si articola in piani annuali di attuazione.

2. Entro i 90 giorni successivi alla data di pubblicazione sul B.U.R.A della presente legge, ovvero nei 60 giorni che precedono la scadenza del programma, il Settore competente predisporre la bozza del nuovo programma.

3. Nei successivi 60 giorni il programma è approvato dalla Giunta regionale con proprio atto.

TITOLO IV

Il sistema regionale per l'educazione ambientale

Art. 8

Articolazione del Sistema Regionale per l'educazione ambientale

1. Il Sistema Regionale per l'educazione ambientale è costituito da un complesso di strutture e servizi pubblici o privati, conformi alle strategie ed agli obiettivi del Programma Regionale.

2. Il Sistema Regionale è articolato in:

- Rete Regionale di Centri di educazione ambientale;
- Rete Regionale di Servizi per l'educazione ambientale.

Art. 9

Rete Regionale di Centri di Educazione ambientale

1. La Regione Abruzzo, in linea con le indicazioni del Programma per l'informazione e l'educazione ambientale del Ministero dell'Ambiente (INFEA), promuove e coordina la Rete Regionale dei Centri di educazione ambientale, costituita da un insieme di strutture permanenti, localizzate ed operanti in ambito regionale, riconosciute dalla Regione, con proprio atto, di interesse regionale.

2. Per Centri di educazione ambientale si intendono quelle strutture, pubbliche o private, che, in aderenza ai principi ispiratori dello sviluppo sostenibile ed ai criteri di applicazione dell'Agenda 21, svolgono attività e forniscono servizi finalizzati al conseguimento, da parte degli utenti, di migliori conoscenze e competenze in campo ambientale, nonché all'assunzione di com-

portamenti responsabili nei confronti delle risorse naturali. In particolare, i Centri di educazione ambientale:

- a) realizzano progetti di educazione ambientale attraverso esperienze significative sul campo e curano la promozione di attività didattiche e di ricerca, con particolare riferimento ai contesti territoriali in cui sono inseriti;
- b) sviluppano un'offerta di servizi di documentazione e diffusione delle informazioni e forniscono assistenza e formazione agli enti ed agli operatori del settore.

Art. 10

I Centri di educazione ambientale di interesse regionale

1. Al fine di pervenire progressivamente ad un'efficiente configurazione gestionale e funzionale della Rete Regionale dei Centri di educazione ambientale, sono di seguito definiti i requisiti in base ai quali la Giunta regionale, con proprio atto, sentito il parere del Comitato Regionale, riconosce i Centri di educazione ambientale localizzati ed operanti nella Regione quali Centri di educazione ambientale di interesse regionale.

2. È definita Centro di educazione ambientale di interesse regionale quella struttura che svolga, nel settore considerato:

- a) attività continuative di educazione ambientale, in linea con le indicazioni del programma regionale;
- b) attività di documentazione e diffusione delle informazioni e di assistenza e formazione agli enti ed agli operatori del settore, con particolare riferimento al mondo della scuola; e che sia dotata di:
 - c) personale espressamente dedicato alla gestione della struttura;
 - d) una sala di accoglienza per un numero minimo di 25 persone;
 - e) un archivio aperto all'utenza con: biblioteca, emeroteca, videoteca, mediateca;
 - f) mezzi multimediali per la produzione e la riproduzione di suoni e immagini;
 - g) laboratori didattici;
 - h) spazi espositivi.

3. Gli Enti gestori dei Centri di educazione ambientale possono presentare domanda di riconoscimento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 30 giugno di ogni anno; le domande dovranno essere

inviata al Settore Ecologia e Tutela Ambiente della Regione Abruzzo.

4. L'elenco dei Centri di educazione ambientale di interesse regionale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ed è aggiornato periodicamente.

5. I Centri di educazione ambientale riconosciuti trasmettono al Settore competente, entro il 31 Gennaio di ogni anno, una relazione sulle attività svolte e sulle dotazioni della struttura.

6. La riscontrata mancanza dei requisiti sostanziali di cui al presente articolo, comporta la revoca del riconoscimento.

Art. 11

Rete Regionale di Servizi per l'educazione ambientale

1. La Regione, allo scopo di favorire l'accesso e lo scambio di informazioni e di esperienze riferite al settore dell'educazione ambientale, sentito il Comitato Regionale, promuove:

- a) sportelli ambientali, che rappresentano terminali periferici informativi rivolti agli utenti;
- b) un bollettino regionale di supporto editoriale alle attività;
- c) pubblicazioni dedicate, ovvero quaderni tematici di approfondimento, finalizzati anche alla stesura periodica di relazioni sullo stato dell'ambiente;
- d) un archivio regionale, per la documentazione delle esperienze;
- e) una conferenza regionale, ovvero forum di discussione, come momenti di incontro e di confronto tra tutti i soggetti operanti nel settore dell'educazione ambientale.

2. La Regione, sentito il parere del Comitato Regionale, sostiene altresì servizi di educazione ambientale o attività ad essa connesse, promossi da soggetti diversi, pubblici o privati.

Art. 12

L'Ufficio Regionale per l'educazione ambientale

Per gli adempimenti di cui alla presente legge è istituito, presso l'Assessorato Politiche dello Sviluppo Compatibile e della Tutela Ambientale - Settore Ecologia e Tutela Ambiente, l'Ufficio per l'educazione ambientale.

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 13

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1999 in £. 200.000.000 (duecentomilioni), si provvede mediante utilizzazione di quota parte dello stanziamento iscritto al pertinente Cap. 292210 denominato: "Fondo regionale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientali - L.R. 28.11.1996, n. 112, L.R. 64/98 e 80/98" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso.

Art. 14

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 29 Novembre 1999.

FALCONIO

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
ALLA COOPERATIVA COGECSTRE DI PENNE DELLA
GESTIONE TECNICA, DI SERVIZIO PUBBLICO, DI MANU-
TENZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA
RISERVA NATURALE REGIONALE CONTROLLATA
LAGO DI PENNE ISTITUITA CON L.R. N. 26/87

L’anno millenovecentonovantasei, addì cinque del mese di
dicembre presso la Residenza Municipale

tra

il Comune di Penne, C.F. 0224710681, in persona del Sindaco
pro-tempore, Prof. Lucio Marcotullio, autorizzato alla stipula del
presente atto con delibera di C.C. n. 20 del 30.05.1996, resa
esecutiva dalla S.P.C. di Pescara in data 25.10.1996, prot. n.
2.707, in relazione ai chiarimenti di cui alla deliberazione di C.C.
n. 41 del 29.09.1996, esaminata senza rilievi dalla S.P.C. di
Pescara in data 25.10.1996 n. 4.203;

e

la cooperativa CO.G.E.C.S.T.R.E, in persona del Presidente pro-
tempore, sig. Fernando Di Fabrizio, con sede in Penne, in c.da
Collalto n. 1, Partita IVA 00906850680;

premesso

- che con la Legge Regionale n. 26 del 29.05.1987, la Regione
Abruzzo ha istituito su un tratto del Fiume Tavo, la Riserva
Regionale Controllata Lago di Penne;
- che la medesima L.R. 26/87 nel mentre istituisce il vincolo pro-
tezionistico dell’area e stanziava le risorse regionali necessarie
per il funzionamento della Riserva medesima, attribuisce il
compito di gestirla al Comune di Penne, facoltizzandolo ad
avvalersi “AI FINI DELLA GESTIONE, DI ASSOCIAZIONI,
COOPERATIVE O ISTITUTI PARTICOLARMENTE QUALIFI-
CATI, NELLE FORME CHE RITERRÀ PIÙ IDONEE;
- che in data 20.12.1987 è stata stipulata una convenzione tra il
WWF Italia, il Consorzio di Bonifica Vestina ed il Comune di
Penne, che ha dato vita al Comitato di Gestione della Riserva,
le cui funzioni sono state dettagliatamente disciplinate da un
regolamento e la cui esistenza è stata recepita anche dal legi-
slatore regionale, il quale, con L.R. 30.11.1989, N. 97, fa esplici-

- tamente riferimento al Comitato di Gestione all'art. 2;
- che il Comune di Penne, con i seguenti atti:
 - * di G.M. n. 88 del 21.02.1987, reso esecutivo in data 09.05.87
 - * di C.C. n. 105 del 23.10.1987, reso esecutivo in data 12.12.87
 - * di C.C. n. 206 del 28.12.1990, reso, esecutivo in data 10.01.91
 - * di C.C. n. 138 del 20.12.1991, reso esecutivo in data 16.01.92
 - * di G.M. n. 55 del 25.01.95
 - * di G.M. n.75 del 01.02.96
 - ha affidato i servizi di sorveglianza e gestione della Riserva Naturale Controllata Lago di Penne alla Soc. Coop. COGECSTRE di Penne, ai sensi e per gli effetti della richiamata L.R. 26/87 e delle LL. RR. 63/86 e 64/90 concernenti "Norme per la promozione dei servizi collettivi e per lo sviluppo dell'occupazione giovanile";
 - che si rende opportuno, anche in vista della scadenza della convenzione attualmente in vigore tra il Comune e la Soc. Coop. COGECSTRE (approvata con il richiamato atto di G.M. n. 75/96), perfezionare il rapporto tra le parti medesime;
 - che nella seduta del 4 maggio u.s. il sopra citato Comitato di Gestione, con verbale n. 29, nella fattispecie i rappresentanti del Comune di Penne e del Consorzio di Bonifica Vestina, hanno espresso gradimento ed assenso alla proposta del WWF Italia di designare la Soc. Coop. COGECSTRE quale cooperativa particolarmente qualificata per la gestione tecnica, di servizio pubblico, di manutenzione e valorizzazione turistica della Riserva Naturale Regionale Controllata Lago di Penne, auspicando nel contempo la stipula di una convenzione pluriennale con il Comune di Penne;
 - che la medesima Soc. Coop. COGECSTRE, grazie alla esperienza ed alla professionalità acquisite nella gestione delle aree protette, ha avuto in gestione dal WWF Italia l'Oasi Lago di Penne (legalmente riconosciuta dall'associazione ambientalista) insieme ad altre Riserve Regionali;
 - che il Comune di Penne, al fine di meglio programmare e razionalizzare interventi e risorse nella Riserva Naturale Regionale Lago di Penne, ha l'intenzione di protrarre per almeno anni 20 (venti) il rapporto instaurato con la Cooperativa COGECSTRE, che ha fornito ampie garanzie circa la titolarità dei requisiti di professionalità e di capacità necessari per la

- gestione dell'area protetta;
- che la Soc. Coop. COGECSTRE nulla pretenderà dal Comune qualora la Regione Abruzzo non dovesse provvedere alla erogazione della provvista finanziaria annuale relativa ai Piani di Gestione, ai Piani di Assetto Naturalistici ed ai fondi per la Gestione Ordinaria ma, in tal caso, assicurerà comunque, gratuitamente, la gestione della Riserva ed i servizi in appresso specificati;
 - che, come specificato, il Comune di Penne, ai sensi della L.R. 26/87 istitutiva della Riserva Naturale Regionale Controllata Lago di Penne, ai fini della gestione, può avvalersi di associazioni, cooperative, o istituti particolarmente qualificati nelle forme che riterrà più idonee;
 - che l'art. 22 della Legge n. 142 del 08.06.90, nella individuazione delle tipologie organizzative, prevede alla lettera B) che, qualora un soggetto pubblico è investito di un servizio pubblico, la GESTIONE DEL MEDESIMO POSSA ESSERE AFFIDATA IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO SUSSISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITÀ SOCIALE;

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune di Penne affida alla Coop. COGECSTRE la gestione tecnica, di servizio pubblico, di manutenzione e valorizzazione turistica della Riserva Naturale Regionale Controllata Lago di Penne, istituita con L.R. 26/87.

Art. 2

La suddetta cooperativa si impegna a svolgere anche i servizi illustrati e contenuti nei Piani di Assetto Naturalistici della Riserva Naturale, attenendosi ai regolamenti approvati dal Consiglio Regionale ed in riferimento alle indicazioni fornite dal Comitato di Gestione della Riserva medesima;

Art. 3

La Cooperativa COGECSTRE, nella gestione della Riserva Naturale Regionale Lago di Penne", svolge una funzione pubblica

e, pertanto, consentirà ai cittadini di fruire della Riserva nel rispetto dei vigenti regolamenti.

Garantirà, altresì, l'accesso gratuito nell'area della Riserva medesima a tutti i cittadini residenti nel Comune di Penne, anche in deroga agli attuali e futuri regolamenti.

Art. 4

Il Comune di Penne recepisce ed approva annualmente il Piano di Gestione della Riserva Naturale. I Piani di Gestione vengono trasmessi all'Ufficio Parchi del Settore Urbanistica e Beni Ambientali della Regione Abruzzo, per i relativi finanziamenti.

Art. 5

Il Comune di Penne recepisce i Piani di Assetto Naturalistici approvati dalla Regione Abruzzo, l'ultimo dei quali, in ordine temporale, approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 122/28 in data 08.03.1995.

Art. 6

Il Comune di Penne si impegna a trasferire alla Coop. COGECSTRE i finanziamenti concessi dalla Regione Abruzzo relativamente ai medesimi Piani di Gestione, ai fondi per la Gestione Ordinaria, ed eventuali altri fondi per l'esecuzione di opere previste dai Piani di Assetto Naturalistici, con le modalità indicate dalla Regione Abruzzo.

Art. 7

Nel caso in cui la Cooperativa COGECSTRE, concessionaria di finanziamenti per opere o lavori specifici, non eseguisse in via diretta opere o lavori, ma facesse ricorso a terzi, è obbligata a seguire le procedure di gara ad evidenza pubblica da esperire nelle forme indicate dalla normativa vigente, e ad informarne tempestivamente l'Amministrazione Comunale, che dovrà conoscere gli esiti.

Art. 8

La Cooperativa COGECSTRE si impegna a trasmettere al Comune, per ogni annualità, una relazione dettagliata sull'attività e sui servizi svolti, con allegato specifico rendiconto finanziario.

Art. 9

In dipendenza della presente convenzione, la Soc. Coop. COGECSTRE, nulla pretenderà dal Comune qualora la Regione Abruzzo non dovesse provvedere alla erogazione della provvista finanziaria annuale, di cui alle voci specificate nel precedente art. 6

Art. 10

Nel caso specificato nel precedente art. 8, la Soc. Coop. COGECSTRE si impegna ad assicurare, comunque, la Gestione della Riserva Naturale Regionale Lago di Penne ed i servizi di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

Art. 11

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

Art. 12

La risoluzione anticipata della presente convenzione per mutuo consenso, è possibile in qualsiasi momento.

Il Comune può, comunque, risolvere unilateralmente il presente accordo in caso di inosservanza da parte della Soc. Coop. COGECSTRE degli indirizzi di programma.

Art. 13


La presente convenzione ha validità di anni 20 (venti), a decorrere dalla data della firma, e quindi fino a tutto il 4 dicembre 2016

Letto, firmato e sottoscritto



Lago di Penne

RISERVA NATURALE REGIONALE LAGO DI PENNE



PIANO DI ASSETTO NATURALISTICO

L.R. n. 26 del 29 maggio 1987
L.R. n. 97 del 30 novembre 1989

Volume settimo
NORMATIVA E REGOLAMENTI

2001
COOP. COGECSTRE PENNE

7

Volume primo - **Analisi del territorio**

Volume secondo - **Progetti avviati**

Volume terzo - **Quadro degli interventi**

Volume quarto - **Piano di gestione forestale**

Volume quinto - **L'agricoltura biologica**

Volume sesto - **La fauna a rischio**

Volume settimo - **Normativa e regolamenti**

Carta n. 1

Piano paesistico regionale, Piano territoriale provinciale

Carta n. 2 - **Geologia**

Carta n. 3 - **Uso del suolo**

Carta n. 4

Piano di gestione forestale - Tavola 1 carta geomorfologica

Carta n. 5

Piano di gestione forestale - Tavola 2 carta della vegetazione

Carta n. 6

Piano di gestione forestale - Tavola 3 carta delle classi di trattamento

Carta n. 7 - **Proprietà private**

Carta n. 8 - **Corridoi biologici**

Carta n. 9 - **Mobilità e proprietà private**

Carta n. 10 - **Unità di paesaggio**

Carta n. 11 - **Zonizzazione**

Carta n. 11bis - **Emergenze geomorfologiche**

Carta n. 12 - **Interventi**